
TRENTO
BIBLIOTECA
COMUNALE

RAGIONAMENTI
INTORNO ALLA
LEGGE NATURALE
E
CIVILE
DI
CARLANTONIO PILATI
PROFESSORE DI LEGGE
IN TRENTO.





IN VENEZIA, MDCCLXVI.
PRESSO ANTONIO ZATTA
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEG.

Carolus Antonius Pilatus
JOACHIMO THEODORO
LICHTENSTEINIO
Sereniſſimo Brunſvicenſium Duci
A Conſiliis S. P. D.



Ermagnum , difficillimum , ac periculi plenum opus ſuſcipere , Lichtenſteine , mihi videntur ii , qui noſtris temporibus inſtituunt de omnibus Juris Naturæ partibus late , copioſeque tractare : quorum quamvis magnus eſt numerus , tamen non audeo illorum ſive ſtudium , ſive licentiam imitari . Nam inter Chriſtianos ea fide , pietate , atque integritate , quæ Chriſtianum maxime deceat , ſcribere ea de cauſſa difficillimum eſſe puto , quod cum ſuperiori , tum etiam noſtra ætate eximii quidam , præſtantiſſimique viri extiterunt , a quibus hæc materia jam ante occupata , & tanta doctrina , atque eruditione , tantiſque ingenii viribus pertractata eſt , ut iſtorum vincere diligentiam vix poſſibile , æquare non ſolum arduum , ſed etiam ſupervacaneum , non præſtare , turpe, & ſapienti viro minime dignum eſſe arbitrer . Quare iſto modo de hoc jure præſertim in tanta Librorum copia ſcribere , rem magis operoſam , quam utilem eſſe puto , vel ob eas rationes , quas ante dixi , vel quod jam nemo Chriſtianorum ſit , qui ea

ignoret, quæ in Jure Naturæ certa, atque manifeſta habemus; ea vero, quæ dubia, quæ obſcura ſunt, & in controverſiam venire poſſunt, nondum evoluta, nondum extricata, nondum patefacta, ſed mehercule diſputationibus hominum, maxime poſt tot libros hiſce de rebus editos multo magis incerta reddita ſint. Attamen cum Chriſtianis hanc tractare materiam multo facilius eſt, quam eadem de re cum eis agere, quibus aut non probantur, aut perſpecta non ſunt Chriſtianæ Religionis dogmata. Nam quum omnes homines ejuſmodi Ratione præditi ſint, quæ ſibi ſoli relicta perpauca videat, atque perſpiciat, adeoque infirma, tenuis, & imbecilla ſit, ut multis in rebus ſæpe hæreat, in multis labatur, in multis etiam ſe ipſa decipiat, Chriſtianis Lex a Deo revelata præſto eſt, quæ ipſos quaſi manu ducat, & quid in quaque majoris momenti re ſtatuendum ſit, præclare, & omnium optime doceat. Itaque nos, quod a Ratione obtinere non poſſumus, Legis Revelatæ ope, & beneficio conſequimur. At vero ii, qui Religionis Chriſtianæ principiis minime imbuti ſunt, ſive qui, quum Religionem a pueritia didicerint, poſteaquam ætate provecti ſunt, in tantam improbitatem delabuntur, ut illam tamquam falſam, minimeque Divinam, & ab hominibus excogitatam repudient, iſti, inquam quorum infinita eſt copia, ea tantum agnoſcunt, tenent, profitentur, quæ ſola Ratione comprehendere, & intelligere ſine ulla errandi ſuſpicione poſſunt, reliqua ut inania, ut ficta, ut fabuloſa rejiciunt. Quamobrem, qui de Jure Naturæ ſcribere in animum inducunt, vel cum his agere, & ut eoſdem erroris ſui convincant, ope-

ram

ram dare, vel certe omnino abstinere a scribendo debent, quoniam ejusmodi homines, qui nihil probant, nisi quod ratione evidenter, clareque percipiunt, refellere, & meliora docere non solum necessarium, verum etiam gloriosum est: at Christianos iisdem de rebus instruere & inutile, & supervacaneum esse paullo ante vidimus. Qui igitur de Jure Naturæ scribere instituunt id agere, id conari, id moliri, atque contendere omni studio, cura, & labore debent, primum, ut eam Legem, quæ non scripta, sed nata est, ad quam non instituti, sed facti sumus, quamque Legem Naturæ vocamus, existere demonstrent; deinde, ut, quæ sit hæc Lex, quam late pateat, & quæ præcipiat, atque vetet, ostendant. Hæc autem qui tractat, ita tractare debet, ut adversarios suos non aliis argumentis, quam quæ a sola Ratione ducuntur, cum instruat, tum refellat: eaque ipsa argumenta ita comparata esse oportet, ut & manifesta sint, & evidentia, & nulla disputatione everti, ac profligari possint. Nam si quid alieni, si quid obscuri, si quid dubii, & intricati immisceatur, omnia in nihilum recident, & ea ipsa, quæ recte erant posita, obruentur. Præterea quum Jus Naturæ omnibus hominibus commune sit, sane decet illud Ratione, quæ toti hominum generi tributa est, demonstrare. Si enim omnes homines Jure Naturæ tenentur, Ratio sola, quale hoc sit jus, & quæ præcepta contineat, eis ostendere debet, quia Ratio communis est omnium hominum, nec alia res existit, quæ, quod communiter homines scire necesse est, eosdem tam recte, quam Ratio docere possit. Quod ergo a Ratione non proficiscitur, naturale

non est: id enim inter omnes constat, naturale non esse illud, quod rationi non conveniat, sed aliunde quæsitum sit.

Sed sunt quædam res, quæ quamvis in ipsa Ratione positæ sint, tamen de iis incidere solet dubitatio, utrum sint ab ipsa Ratione profectæ, an alio ex fonte petitæ. Nam quum Ratio nostra tam debilis, atque impotens sit, ut suos ipsa fines ignoret, & quæ sua, quæ aliena, quæ secum nata, aut quæ postea assumpta sint, nesciat, profecto oportet perpauca esse, quæ ipsa videat, & comprehendat, innumerabilia autem, in quibus ipsa se se ignoret, & sibimetipsi plane incognita, & peregrina sit. Christiani quidem, quum in Jure Naturæ ejusmodi dubia oriuntur, facile ex iis ope Revelationis emergere plerumque solent: at qui Revelationem vel ignorant, vel contemnunt, nullam habent se se expediendi viam, & eos in hisce dubitationum angustiis continuo morari necesse est. Itaque nos, qui Christianæ Religionis documenta tenemus, qualis hæc Naturæ Lex sit, quæ præcepta complectatur, quæ inde consequentiæ manent, ac quibus denique terminis Lex ista circumscribatur, nullo negotio intelligimus, quoniam quibus in rebus Ratio hæret, in iis Revelationis lumen nobis adfulget. At alia plane conditio eorum est, qui Revelationis auxilio carent; nam isti ea tantum, quæ perspicua sunt, & manifesta, impotentis animi, & rationis oculis cernunt; quæ vero paullo magis retrusa sunt, atque abdita, ea vel omnino non perspiciunt, vel ita perspiciunt, ut semper sit eis dubitare necesse, sintne hæc, quæ vident, naturalia, an adscititia, & aliunde deprompta?

Ra-

Ratio enim nostra adeo infirma est, ut eorum ipsorum, quae in natura posita sunt, perpauca videat, plurima vero nesciat, & in infinitis haereat, ac quid ei potissimum statuendum, aut quo progrediendum sit, ignoret. Maneat igitur hoc, quod & Theologi nostri probant, & ab eis uno ore docetur, pauca quaedam in Lege Naturae reperiri, quae facile a quolibet cerni, & intelligi possunt, quum ad ea animum vel sua sponte, vel rogatus, & lacessitus advertit; reliqua vero ita comparata esse, ut illa a paucis, qui acriori ingenio praediti, & subtiliori quadam, atque ad res ejusmodi pernoscendas adcomodata doctrina muniti sunt, comprehendantur; a ceteris autem vel omnino non cernantur, vel ita cernantur, ut tamen unde originem habeant, & utrum a natura ipsa veniant, an ex hominum institutis manent, liquido perspicere, atque intelligere nequeant.

Enim vero iidem illi, qui sola Ratione utuntur, facile vel hoc uno argumento moveri possunt, ut existiment Legem Naturae exsistere, quum vel monentur, vel secum ipsi perpendunt, singulas res, quae in hoc terrarum orbe reperiuntur, sive animum habeant, sive non, suam quamdam propriam, ac singularem habere naturam, qua duce, rectrice, gubernatrice, magistra utuntur: atque ut bestiis a natura tributum est, ut aliae sint mansuetae, aliae ferae, aliae in societate vivant, aliae solae, ac segregatae pabulentur, aliae hominum consortio delectentur, & in urbibus, pagis, villisque morentur, aliae in sylvis, in montibus, & in antris degant, aliae meticulosae, & humiliori

animo sint, aliæ audaciores, & elatiores spiritus gerant, aliæ majore, aliæ minore in suam sobolem, in parentes suos, in genus suum ducantur amore; ita hominum generi a natura datum esse, ut mansueti, & benevoli, societatis, justitiæ, amicitiæ, caritatis, temperantiæ cultores sint, nisi quando immodico adfectuum æstu in transversum aguntur, & ad secus agendum rapiuntur, quam vim, qui patiuntur, ii non in ordinario naturæ, sed in extraordinario quodam statu versantur, quum eos hoc impetu depulso, continuo ad humanitatem, ad comitatem, ad probitatem, ad justitiam redire videamus. Itaque perfacile est intelligere, quum his virtutibus natura præditi simus, hanc esse naturæ voluntatem, atque Legem, ut justi, & pii, ut humani, honestique simus. Qua de re non est cur dubitemus, quum perpetuo constantique omnium populorum sit confirmata consensu. Nam nulla gens est tam fera, tam barbara, tamque immanis, quæ justitiam, comitatem, pietatem non diligat; vim, dolum impietatem non odat, non contemnat, non abhorreat. Quare quod omni tempore, omnibus populis placuisse videmus, minime ambigere debemus, quin omnium hominum commune sit, & ab ipsius naturæ voluntate profectum. Nemo igitur Legem Naturæ, saltem si admoneatur, ignorat, quia insita est in ipsa natura, & Instinctu quodam percipitur, atque sentitur, ac uniuscujusque ratio tantum facultate pollet, ut hanc Legem, quam sentit etiam invitus, Naturæ Legem esse cognoscat.

Sed alia quæstio est sane gravissima, & in qua

qua mihi plurimum situm esse videtur, utrum omnia, quæ nos justa, & honesta esse tenemus, Juris naturalis sint, an eorum saltim plurima ad aliud quodpiam Jus veluti Divinum positivum, aut humanum pertineant? Ita enim rem se habere videmus; sunt aliqua, quæ omnium populorum opinione, & institutis injusta, & turpia esse reputantur, ut vulnera, ut cædes, ut vim, ut dolum nulla natio unquam probavit. At aliæ res plurimæ sunt, quæ non æque apud omnes justæ, aut injustæ esse exstimantur. Non enim pauca sunt, quæ nos injusta, inhonesta, turpia esse judicamus, quæ tamen apud alias nationes recepta, & probata esse videmus. Quod & antiquissimis temporibus multis, maximisque in rebus apud varios populos usu venisse, veteres Historici memoriæ prodiderunt.

Quid igitur hisce de rebus, de quibus diversa, & inter se opposita variarum nationum indicia sunt, sentire, & judicare debemus? Huic ego quæstioni ita soleo respondere: quædam esse, quæ homo solo Instinctu suo sentiat, & quæ sentit, ratione manifeste, ac sine ulla suspicione errandi comprehendat. Sic nemo est, qui non Instinctu ipso rapiatur ad manus porrigendas ei, qui prope se in vicinam foveam, in amnem, in mare cadat; sic etiam nemo est, qui non ipso Instinctu ducatur ad intelligendum, jus non esse, immerentem trucidare, in hostes, in insidias, in vim paratam imprudentem, & innocentem sine ulla caussa inducere, aut rem quam quis in manibus gerat, sive domi suæ custodiat, ei sine ulla necessitate, aut caussa eripere. Horum enim aspernatio facinorum, & ab ejus-

mo-

modi rebus averſio adeo inſita eſt in ipſa humani generis natura, ut nemo ejuſmodi quid admittat, qui ſedato, & tranquillo animo ſit: nam qui ad facinus aliquod ſimile perpetrandum accedunt, eorum animus, ſive immodica ſpe lucri, ſive iræ impetu, ſive alterius cujuſpiam cupiditatis, & adfectus æſtu agitatur. Hic autem extraordinarius quidam eſt, & minime naturalis hominis ſtatus, quum cupiditates, & adfectus immoderati omnem rationem obruunt, & ipſam vim naturæ reſtinguunt. Quum vero in ordinario, & ejus proprio ſtatu verſatur homo, tum nunquam hæc perpetrare ſolet ſcelera, nunquam non odit iſta, nunquam non ab his vehementer abhorret. Hæc autem, quæ Inſtinctu Naturæ ſentimus, prima ſunt, atque præcipua Juris Naturalis Principia, quæ nemini ignota eſſe poſſunt, nec unquam profecto fuerunt: quod generis humani Hiſtoriæ perſpicue, conſtantiſſimeque declarant.

Ab his primis, ſummiſque Principiis conſequentiæ quædam manant, quas non æque Inſtinctu ipſo ſentimus, ſed ab ipſis Principiis cogitando, & ratiocinando eruimus. Harum aliæ proximæ ſunt ipſi fonti, unde ducuntur, aliæ longius diſtant, & aliæ quam longiſſime abſunt. Priores facile unuſquiſque vel ſua ſponte, vel admonitus aſſequitur. At in remotioribus ſæpe decipimur. Solet enim plerumque contingere, ut adripiamus ea, quæ ex patriæ moribus, inſtitutis, Legibus fluunt, rati hæc ex ipſo Legis Naturalis fonte manare. Quibus in rebus nos ratio, quæ infirma eſt, fallit, quum Inſtinctus, qui minime dubius eſt, tum nos omnino deſerat.

Qua-

Quare magnæ sunt , atque infinitæ hisce de rebus populorum , doctorumque hominum dissensiones . Nam quod una natio turpe putat , id altera honestum arbitratur , & quod uni Philosopho videtur justum , id alter injustum reputat . Cujus dissensionis caussa in eo sita est , quod non, sicut omnium hominum idem est Instinctus , ita omnium eadem est Ratio , eadem mens , & idem intellectus . Itaque ut a diversis mentibus diversa ferri judicia necesse est ; ita ab uno , eodemque omnium hominum Instinctu unus oritur , idemque sensus in omnibus . Quamobrem qui acriori præditi sunt ingenio , & satis firmum , maturumque judicium habent , ii ex principiis recte positis facilius , atque sæpius rectas consequentias ducunt , quam ii solent , quibus ingenium habetius nature contigit , aut quorum infirmum est judicium , qui facillime quaque in re decipiuntur , & in errores gravissimos incidunt . Nemo autem est , qui ingenio , & judicio cedere velit alteri , quique se altero inferiorem esse hisce facultatibus fateatur . Hinc nullus discordiarum finis est , quum quisque id , quod sibi videtur, optimum , verissimumque putet ; contra quod alter sentit , ineptum , atque falsissimum judicet .

Præterea ea est humani generis deploranda , miseraque conditio , ut plerique eorum , qui plurimum judicio valent , sæpe ingenio ad res inveniendas , & rationes , atque argumenta investiganda idoneo careant ; contra in quibus summum admiramur ingenium , in eis plerumque judicium requiramus . Sed & qui utroque valet, quantum valeat , constare non potest , quum qui suo judicio sibi sapientissimus esse videtur , alie-

no ſæpe mediocris , ſæpe quoque ſtultiſſimus reputatur .

At video placere pleriſque, ut qua de re Nationes illæ , quæ cultæ numerantur , idem ſentiunt , illud veriſſimum eſſe judicetur: quod mihi, ut vere loquar, nullo modo probatur. Nam primum quod hodie Nationes cultæ probare ſolent , id antiquiſſimis temporibus illi populi , quorum nomen ob animorum, ingeniorumpue culturam maxime illuſtre erat , plerumque improbabant . Sic nos matri , ſorori , & filiæ connubio jungi turpe , & Lege Naturæ vetitum eſſe putamus : at Perſis hoc idem decorum , honeſtumque videbatur . Nos plures uxores ducere , & ductis nuncium remittere , ut rem injuſtam reprehendimus : contra Græcis , Romaniſque id in more poſitum erat . Nos furta illicita eſſe putamus , at Lacædemones , aliæque nationes non ſolum non improbabant , verum etiam commendabant . Nos ſodomiam contra naturam eſſe docemus , & Græci palam in foris , & in ſcena laudabant . Poſſem longius hujus generis exempla enumerando procedere , ſed notiora ſunt , quam ut opus ſit me in his morari diutius . Deinde & illud ſciendum eſt , quod illæ Nationes , quarum hodie maxime mores , & doctrina commendantur , non omnes uno eodemque temporis momento repente cultæ extitere , ſed una aliam paullatim docuit , & omnis cultura ab una aliqua natione ad aliam tempore procedente manavit . Quare quod hiſce de rebus ſingulæ Nationes modo ſentiunt , non ſingulorum populorum proprius eſt ſenſus , ſed ejus ſolius populi inventum, atque judicium eſt , a quo reliqua , quæ ad mores ,

res ,

res, & animi culturam pertinent, profluxerunt. Quare hæc apud aliquos populos non tam ſuo judicio, quam ejus gentis, a qua cetera acceperunt, exemplo recepta ſunt. Quemadmodum Leges Romanas ab omnibus Europæ populis ſine ullo examine propter inſignem illam, quam de populo Romano conceperant, opinionem ſuſceptas, atque cultas olim fuiſſe videmus; poſtea vero eoſdem populos, re melius perpenſa, & maturata hujus facti ſui paullatim pœnitere cœpiſſe, & ſtatuta illis Legibus contraria condidiſſe, ac alias conſuetudines, opiniones, rationeſque judicandi ſenſim in fora invexiſſe, ut apud alios jam amplius nullus, apud alios autem exiguus Legibus Romanis locus relictus ſit. Hæc vero opinionum immutatio, quominus ſicuti in Legibus, ita in iis etiam rebus, quæ ad Jus Naturale pertinent, contingat, hoc impedimento eſſe poteſt, quod res iſtæ, quæ jam inde a pueritia in hominum animos a Magiſtris, a parentibus, & ab amicis inſtillari ſolent, in mores, in inſtituta, in conſuetudinem cujuſque privatam migraverint, quod in Legibus Romanis uſuvenire non potuit. Quamobrem etiam apud cultas, expolitaſque Nationes non tam quid populus, qui non ſuo ſe, ſed alieno judicio regit, quam ii, qui vere docti ſunt, hiſce de rebus ſentiant, videndum, atque explorandum eſſe puto. Doctorum autem virorum non ſolum de ſingulis quæſtionibus, verum etiam de ipſis Principiis, atque adeo de toto Jure Naturæ, & olim fuerunt, & hodie maxime ſunt variæ, diſcrepanteſque ſententiæ, ut quum omnia omnium judicia excuſſeris, & rationes perpenderis, mul-

to

to quam ante incertior fias , & quid tibi hisce de rebus sit statuendum , ignores . Praeterea ego ita sentio : ipsas artes , atque disciplinas nostras vehementer obesse , quominus ne ad eam quidem veritatem , quae non admodum in occulto latet , deprehendendam , atque eruendam evadamus idonei . Posset hoc quidem praeclare praestari , si eo modo traderentur artes , & scientiae , quo oporteret . Sed praeceptorum , magistrorumque plerique eam solent in disciplinis , scientiisque docendis tenere rationem , quae quam longissime abducat a vero . Multum veri auferunt praejudicatae illae opiniones , quarum innumeras Magistri illi nostri secum in scholas adferunt : multum veritati demunt illae argutiae, illae ostentationes , illae sycophantiae, quibus isti admodum delectantur: multum nocet vehemens illa gloriae cupiditas , quae eos impellit , ut veritate relicta id unice exquirant , & amplectantur, quod populo, quod majoribus , quod aequalibus , quod discipulis suis omnium maxime adridere arbitrantur : multum obest effrenatum illud lucri desiderium, quo commoti unice operam dant , ut quamplurima scribant , quam plurima edant , quam plurima doceant ; ex quo efficitur , ut maxima pars eorum, quae docent , quaeve in vulgus edunt, inanis sit & ostentationis , ac falsitatis plenissima: nam quod tempus scribendo , disputando , & in schola docendo impenditur, id totum cogitationi, & veritatis indagationi aufertur: multum a finibus veritatis arcet , atque repellit ingens illa disputandi, & adversarios refellendi libido, nam nunc quisque de sua tantum opinione tuenda laborat , & de veritate invenienda non modo sol-

lici-

licitus non eſt , verum etiam eamdem , ſi opus fuerit , dedita opera inſectatur : multum denique obſtant patriæ Leges , inſtituta , mores, & communes vulgi opiniones , quæ res non ſinunt eum , qui veritatem invenerit , eamdem in vulgus , palamque proferre. Quæ quum ita ſint , parum abeſt, quin barbararum potius , & incultarum gentium judicia , atque ſententias , quam hominum noſtrorum opiniones exquirendas eſſe putem ; nam barbaros non magiſter , non ſchola pervertit : noſtris autem mentibus undequaque tenduntur inſidiæ , & omnes ad veritatem explorandam præcluduntur viæ . Multæ ſunt apud nos ſectæ Philoſophorum , quæ inter ſe tum de Jure Naturæ generatim , tum de ſingulis ejus partibus, ac quæſtionibus vehementer diſſidere ſolent. Jam aut nulla iſtarum , aut certa una tantum ſecta eſt, quæ veritatem invenerit ; reliquæ igitur omnes in errore verſantur , atque deſipiunt. Sed quum nulla ſit , quæ ſibi veritatem non vindicet , quis jam definire , ac judicare poterit , cujus ſit omnium maxime vera adſertio . Quamobrem nullam eſſe video cauſſam , cur in Jure Naturæ cultarum tantummodo nationum ſententiam , atque judicium ſequi debeamus .

Quum igitur & Ratio fallax , impotens , dubia , incertaque plerumque ſit , & hominum , ut & gentium opiniones variæ ſint , atque diſcordes , & Lex Revelata a pleriſque vel ignoretur , vel impie deſpiciatur , nulla jam alia Legum Naturalium cognoſcendarum via , atque ratio , quæ quidem tam certa , quam communis omnium hominum ſit , ſupereſſe poteſt , quam Inſtinctus ille naturalis , quem omnes homines

ro-

eodem modo ſentiunt , & per quem non modo Legem aliquam Naturæ exiſtere generatim cognoſcimus , verum etiam præcipua , atque ſumma ejus Principia deprehendimus . Hunc ſi conſulemus , nemo unquam errabit , ſive Turca ſit , ſive Idolatra , ſive alius quiſpiam Chriſtianæ Religionis aut ignarus , aut etiam hoſtis . Quicumque is ſit , certo , atque tutiſſime noverit perpauca illa , quæ hoc modo noverit : at ulterius progredi , ſi voluerit , & ab his Principiis remotiores conſequentias Rationis ope ducere , ſæpe quidem errabit , at utrum aliquando veritatem eruerit , nunquam certo ſciet . Satius eſt autem pauca vera , quam multa falſa cognoſcere , & in omnibus hærere , de omnibus dubitare debere . Hæc ego ad te , Lichtenſteine , perſcribere volui , non quo tibi præſcriberem quid deniceps in Jure Naturæ ſequaris , ſed quo ſententiam explorarem hac de re tuam . Nam aut meum amplecteris judicium , ſi probaveris , aut tuo ſtabis , & mecum illud communicabis , ſi aliud quoddam eſt tuum . In quo neque luctabor tecum , neque hoc meum , quod tibi hac epiſtola expoſui , unquam adfirmabo eſſe verius , quam tuum : poteſt enim non ſolum aliud mihi , ac tibi , ſed mihi ipſi aliud alio tempore videri .

Sed ſi mea ſententia vera eſt , quæ mihi profecto ſimillima veri videtur , conſequitur de Jure Naturæ aut nihil a noſtris Philoſophis ſcribi oportere , aut ita ſcribendum eſſe ; ut primum Legem exiſtere demonſtrent , deinde ea principia , quæ Inſtinctu ſentimus , quæque naturalia eſſe Ratione intelligimus , breviter explicent ; tum ut ab ejuſmodi rebus adferendis abſtineant , de quibus

bus aliquomodo dubitari potest, utrum Juris Naturalis, an patriarum consuetudinum, institutorum, Legum, magistrorum, parentumve præcepta sint? Qua in re magna cautione opus est, ne falsa pro veris, dubia pro certis, probabilia pro manifestis venditemus. Nam in Jure Naturæ nonnisi certa ponenda sunt. Quum Legis vigorem nequeat habere illud, de quo utrum ejus, qui jubendi potestatem habet, voluntas, an alterius cujuspiam privata opinio sit, in controversiam venire, & in utramque partem disputari potest. In aliis hominum disciplinis, atque artibus multum valet id, quod probabile videtur. Sed in Jure Naturæ ii, qui per christianæ Religionis regulas melius ratiocinari, & rectiora de hominum officiis judicia ferre non didicerunt, illa omnia rejicere, & pro extraneis reputare solent, quæ vel ipsis minus verisimilia videntur, vel ab integris populis negligi, vel a doctis viris in controversiam vocari animadvertunt. Sic enim secum ipsi statuunt: Si quid ex Lege Naturæ est, id necesse est omnibus hominibus innotescat, quod enim omnium commune esse debet, id etiam omnibus notum sit, oportet: nam Lex Naturæ eam vim habet, ut omnes æque obliget; non obligat vero omnes, si qui sint, qui ignorent, aut si qui caussam dubitandi sibi habere videntur. Et sicuti cetera, de quibus minime dubium est, quin ad Jus Naturæ pertineant, neminem ignorare vident, ita existimant, ne hæc quidem alia, si ex eodem jure essent, quemquam esse ignoraturum. Quærunt enim quæ caussa esse posset, quamobrem sive natura, sive Auctor naturæ, eam Legem, qua universos homines teneri vellet, aliis patefaceret, aliis vero occultaret? Ad hanc

quæstionem si argumentis ex Sacra Scriptura petitis respondebimus, isti qui Sacra hæc Oracula repudiant; nos irrisione ludere non dubitabunt; sin argumenta aliunde sumemus, non deerit illis, quod continuo regerant, neque unquam ad exitum pervenietur: quare concludunt, aut nullam esse Naturæ Legem, aut eam certe omnibus perspectam, & exploratam esse debere, quum Naturæ Lex non sit reputanda, quæ careat potestate omnes homines obligandi; obligare autem nequeat omnes, de qua aliqui aut nihil plane sciant, aut rationem dubitandi sibi videantur habere. Itaque iis, qui Jus Naturæ tractant, ista omnia sunt omittenda, ne dum hæc immiscent, totam materiam dubiam reddant atque suspectam. Ita enim comparati sunt plerique eorum, qui legunt, ut si quid vitii alicubi deprehendant, de toto auctoris opere, atque consilio male incipiant suspicari, sibique caveant vehementer, ne ei ulla in re omnino adsentiantur.

Denique & illud sedulo cavendum est, ut ne quid ex Lege Dei revelata mutuetur is, qui de Jure Naturæ separatim agere constituerit. Nam Christiani non habent opus hęc ex ejusmodi auctoribus petere, quum in Theologorum libris late, & copiose tractentur; qui autem christiana dogmata non didicerunt unquam, aut didicita impie contemnunt, ii nos, quum quid ejusmodi ponimus, etiam irridere consueverunt. Sed hac de re omni fusius egi in hoc Libello quem nunc ad te mitto, in quo si quid deprehendes, quod tibi minus adrideat, rem mihi pergratam facies, si mihi illud, quodcumque sit, libere, atque ingenue, ut inter amicos decet, aperies.

Huic libello alium adjungo quem de vitiis Legum

gum Romanarum inſcripſi, qua quidem de re plurimos editos eſſe a pluribus libros non ignoro, ſed operam vehementer dedi, ut primum multo plura, quam ipſi, Legum Romanorum vitia proferrem, atque indicarem, deinde ut quæ ex quolibet vitio mala in Juris Diſciplinam manaverint, oſtenderem, denique ut planius, manifeſtius, atque evidentius quam varie, quam miſere, quam turpiter, & flagitoſe noſtri temporis Juriſprudentia adfligatur, patefacerem: nam quamvis nullum fere Legum Romanarum vitium in hoc meo opuſculo notaverim, quod non Juriſconſultorum aliquis ante me deprehenderit, quorum etiam auctoritatem, ac teſtimonium perſæpe citavi; neminem tamen ex iis Italis, Gallis, Germanicis, qui hoc eodem in argumento elaborarunt, quorum Libros diligenter evolvi, adhuc inveni, qui hæc omnia ſatis plane collegerit, atque recenſuerit: quorum etiam parum profecto me juvit induſtria, quia ipſis diverſam a mea rationem ſequuti ſunt: utrum vero id, quod intenderam, adſequutus ſim, tute omnium optime exiſtimabis.

Denique tertium addo Libellum, in quo de Ratione tractandi Juris civilis agendum mihi eſſe putavi: & quum viderem duas eſſe ſectas Juriſconſultorum, quæ maxime Juriſprudentiæ nocent; unam eorum, qui in ſola Theoria verſantur, alteram illorum, qui ſolam Praxim ſequuntur, utroſque mihi exagitandos, atque vituperandos eſſe duxi. Primos eo nomine reprehendi quia dum in ſingulis Legum verbis hærent, dum in urendo, in ſecando ſunt occupati, dum hiſtoriam unice colunt, dum in rebus antiquis ef-

fodiendis, atque excutiendis versantur, dum formulas, & cantilenas veterum Romanorum aucupantur, rem ipsam, propter quam Jurisconsulti vocamur, id est justitiam, & æquitatem ignorant, atque negligunt. Quos sane debebam primum inertiæ condemnare sententia mea, post etiam impudentiæ; nam quum tantum laborem defugiunt, ut cum Theoria Praxeos studium conjungant, & ea, quæ sunt posita ante oculos, quæque in usu quotidiano, in congressione hominum, atque in foro collocata sunt, perdiscant, inertes putandi sunt; ac quum iidem illi se Juriconsultos audeant profiteri, quamvis neque sibi, neque aliis cavere didicerint, nec quid æquum, quid iniquum sit in iis negotiis, caussis, quæstionibus, quæ nostris temporibus in foro, in Principum Tribunalibus, in privatis judiciis agitantur, teneant, eorum profecto impudentem adrogantiam notare, & deridere debemus. Sed multo magis in eos invehendum esse existimavi, qui solam Praxim sequuntur, neque Leges unquam sibi consulendas, aut inspiciendas esse ducunt. Quorum cum incredibilis sit ignorantia, insignisque improbitas, nemo unquam verba satis idonea reperire poterit ad eorum cum inscitiam, tum mores pravissimos describendos, atque coercendos. Quorum improbissimorum hominum turba, quum multo maxima sit, & in foris, atque in tribunalibus fere ubique dominetur, nullus vir honestus ei parcere debet, & quum flagris, verberibus, tormentis per horum temporum infelicitatem non liceat, eosdem verbis, & oratione insectari oportet. Hos populo ostendere debemus, hos vivis coloribus depingere, & quæ pestes, quæ

tem-

tempestates, quæ barathra omnium privatarum opum, atque fortunarum sint, patefacere. Hi enim sunt, qui nil certum esse patiuntur, sed incerta omnia, obscura, dubia, atque intricata esse volunt: hi qui rationem consulere detrectant, & hominum insipientium, quorum infinita volumina stultitiæ, ac fraudis plenissima extant, auctoritates tantum numerare volunt: hi sunt, qui legum imperium respuunt, auctorum vero indicibus, atque repertoriis se penitus regi permittunt: nam Lex in quamlibet rem una lata est, in repertoriis vero innumerabilium auctorum infinitæ reperiuntur de qualibet re disputationes, quod ipsi, qui omnia ad crumenam, nihil ad justitiam referunt, unice cupiunt: hi sunt, qui omnem ordinem rejiciunt; qui cuncta volunt confuse, & perturbate tractari, quique omnia dispersa, dissipata, divulsa, atque dissoluta esse desiderant, primum quia inde exsistit illa, quam tantopere quærunt, rerum omnium obscuritas, ambiguitas, atque caligo, quæ nares est ad quæstum uberrima; tum quia ita natura habetes, agrestes, atque stupidi sunt, ut omnis ordo, elegantia, suavitas, omne doctrinæ, & orationis lumen eorum fastidiis adhærescat: hi sunt, qui adeo omnem humanitatem exuerunt, ut etiam ab humanioribus litteris, quæ non modo quascunque artes, & disciplinas, verum ipsos quoque mores hominum cultiores, ac politiores efficiunt, sibi vehementer caveant, quia ut ipsi suo more loquuntur, non sunt de pane lucrando; *ut idcirco num quis Jurisconsultus sit, tam ex ejus quocumque familiari sermone, qui semper rudis, agrestis, ineptus, barbarus, inhumanus*

 esse

esse solet, & allium, hircum, suem, canem, caprum commixtam olet, quam ex corporis habitu, atque adeo ex ipso incessu, qui malitiam, versutiam, ambitionem, impudentiam, crudelitatem, stultitiam, stupiditatem eorum manifeste prodit, facillime cognoscere possis. Hi nulla eruditione nulla præsentium temporum historia, nulla rerum antiquarum notitia instructi atque expoliti sunt, ut harum rerum vel iis, qui in culinis, in lanienis, in tonstrinis habitant, multo peritiores sint. Aut si qui sunt, qui eruditi videri volunt, hi insulsa quædam, ineptissimaque brocardica, & nonnulla turpia, inverecunda in eorum schola nata, atque trita proverbia recitare, & effutire didicerunt, quam artem qui tenent, hi non modo sibi, verum & aliis, qui ex eodem stercore sunt, pulcherrimi, beatissimique videntur. Hi sunt qui animo nullis Philosophiæ præceptis præparato ad Jurisprudentiam tractandam accedunt; qui quid bonum, quid malum, quid turpe, quid honestum sit adhuc minus tenent, quam feræ bestiæ, quæ in silvis, montibusque morantur, quique idcirco non erubescunt, non expavent, non tremunt, quum in sententiis ferendis tam sæpe solent, non quid æquitas, & quid justitia postulet, sed quomodo amicis, familiaribus, cognatis, agnatis, divitibus, & potentibus consulant, ac faveant, spectare, quod iis facillimum factu est, qui justitiam non ex Legibus, non ex Jure Naturæ, non ex omnis justitiæ fonte Philosophia, sed ex ineptissimis stultissimorum hominum commentariis, indicibus, repertoriis, in quibus bona, mala, æqua, iniqua, justa, injusta collecta, confusa, atque commixta reperiuntur, administrare consueverunt. Hi sunt, qui

qui quam plurimas lites ſerere, quam plurimos pauperes reddere, miſerabilibus, humilioribuſque perſonis contra locupletes, & potentes homines præſto non eſſe, ad prædam, & ſtrepitum lucri ſuffragia vertere, quemcunque quadrantem de ſtercore mordicus tollere, prudentiam eſſe vel maximam putant, & quicumque hæc omnium optime, & accuratiſſime faciat, eum unum omnium prudentiſſimum eſſe judicant. Hi denique ſunt, qui cum muſcæ, uno minores etiam quam muſcæ, & meræ tantum bullæ ſint, quum nihil ſolidi, nihil veri, nihil æqui, nihil juſti teneant, quumque in Scholis, & in Bibliothecis ſuis res ejuſmodi ſolummodo tractent, quæ neque ad cælum, neque ad terram pertinent, tamen ſe ſummas virtutes habere putant, & utres inflati ambulant, atque erecti, celſi, prompto, & alacri ore, ac vultu huc, atque illuc intuentes vagantur magna cum caterva, & pompa, per fora, per trivia, per ſalas judiciorum, præſidium clientibus, opem amicis, & cunctis civibus lucem ingenii hic pollicentes, huc, atque illuc currentes, ſtupentes, ſatagentes, tanquam mures in matella, ut ſibi amicos, familiares, clientes, id eſt ſtultos, quos decipiant, & a quibus aurum & munera extorqueant, quamplurimos parent. In manibus horum fortunæ, terræque filiorum plumbum aurum fit: horum vox in foris, in judiciis, in tribunalibus ita creſcit, ut tubam putes. His omnia quadrata currunt, hi domi bacchantur, & ventri ſerviunt, ac dum minutus populus laborat, iſtæ majores maxillæ ſemper Saturnalia agunt. Muneribus & nundinatione ſententiarum, atque votorum creſcunt ut favi, & plus in die nummorum accipiant, quam alii pa-

trimonia habeant. Horum, qui religiosissimi videri volunt, religio hæc est: dum patrimonium augeatur, cęlum non cælum putare, Deumque optimum maximum pili facere. Sed quid ego tot verba jacto, ut hos describam tenebriones? nulla vox est quæ nequitiam, & stupiditatem istorum, qui se Jurisconsultos adpellare audent, possit comprehendere: nam quidquid dixeris, minus erit.

Sed nolo tibi diutius esse molestus; quare finem imponam huic epistolæ meæ, quæ jam nimis prolixa est. Tu, quum commodum pactus eris, libellos ipsos inspicies, & si quid tibi parum probabitur, amice monebis. Vale.



DEL-



DELLA
LEGGE NATURALE.



Gli mi è avvenuto più volte di sentire semplici e rozzi uomini ragionare di quelle cose, che col solo ajuto de' sensi o per mezzo della sola Ragione comprendere si possono, con un certo giudizio, e con una certa precisione, che troppo manca a buona parte di noi altri, i quali le istesse cose abbiamo o da' maestri imparate, o studiate su' libri. La cagione di tale diversità nasce a mio avviso da questo, che l' uomo idiota pensa secondo quello, che la naturale Ragione gl' insegna, e si esprime secondo che la semplice sua natura gli addita, laddove le persone letterate sdegnano per lo più la semplicità, e naturalezza, ed amano all' incontro il raffinamento, e vogliono, che la natura in ogni cosa ai principj, di cui essi sono imbevuti, s' accomodi, in luogo di regolare piuttosto eglino stessi i loro giudizj, e raziocinj dietro allo stabilimento e la disposizione della natura.

Dal

Dal che viene, che i Letterati eſſendo o troppo ſuperbi, o troppo parziali della loro ſcuola, o troppo attaccati ai loro proprj ſiſtemi, giungono o a ſoffocare del tutto co' loro pregiudizj gli ſtimoli della verità, o ad oſcurarla co' loro raffinamenti, o ad inviluppparla co' loro intrighi. Queſto rifleſſo mi ſpinge a riferire qui per diſteſo il diſcorſo tenuto da un figlio di un mercatante Affricano, che in età di trent' anni fu da ſuo padre condotto a Londra, e poi quivi conſegnato a due bravi maeſtri, perchè quelle ſcienze, che in Europa le più utili venivano reputate, gli andaſſero a miſura del ſuo talento inſegnando pian piano. Io fui preſente, quando coſtoro preſero a dargli la prima lezione ſopra la Legge Naturale, dalla quale eſſi giudicarono, che il giovane doveſſe incominciare il corſo de' ſuoi ſtudj. La lezione, ch' eſſi gli diedero, fu ſecondo il guſto comune dalle ſcuole mirabilmente bella, dotta, erudita, ed ingegnoſa. Eſſi con queſta miravano ad inſinuare nell' animo del loro diſcepolo un' idea generale della Legge di natura, e però prima dell' Eſiſtenza di queſta Legge tolſero a ragionare: e poi paſſarono a fargli concepire, che la naturale, ed a tutti gli uomini comune Ragione è quel mezzo ſicuro, per cui tutto il genere umano può agevolmente giugnere a conoſcere la ſoſtanza, l'eſtenſione, ed i limiti di queſta Legge. Quindi ſi miſero a ſpiegargliene i primi principj, e le principali conſeguenze che da quelli derivavano; ed alla fine terminarono il loro ragionamento col fargli così all'ingroſſa vedere, come i precetti da eſſi allora eſpoſti andaſſero

ap-

applicati prima alle persone private di ogni Repubblica, e poi alle Repubbliche stesse infrà di loro.

Come costoro ebbero terminata la loro lezione, il giovane, che attentamente ascoltata l'avea, proruppe così di repente in queste parole. Adorabile ed increato Producitore del genere umano! o tu non hai dotato me, nè i miei compagni di natura umana, o questi dotti Europei sono gran ciurmadori, gran bugiardi, gran dicitori di nulla. Cari maestri miei, se io sono uomo, voi per certo farneticate, facendo discorsi, che niun uomo, può tenere per buoni, e se non sono uomo farete, gran senno a non v'impacciare più con un animale, che alla vostra spezie non appartiene: che ciance, che fole, che fantasie mi venite voi mai di questa vostra Legge naturale narrando? Io ho concepito alcune poche cose, che me ne avete detto: ma tutto il resto mi parevano sogni, arzigogoli, frenesie. Voi mi avete ragionato di una Legge, che a vostro dire dee essere comune a tutto il genere umano, eppure esaminando me medesimo io non iscuopro in me, se non che pochissime tracce di quella Legge, che voi andate così ampiamente descrivendo. Io son certo, che neppure gli altri miei compagni troverebbero negli animi loro tutti que' vestigj, che voi dite venire da questa Legge impressi a gli uomini tutti. Sicchè secondo voi nè io sarò uomo, nè saranno uomini i miei compagni, benchè abbiamo il corpo, e l' anima come voi. Ma egli mi sembra piuttosto, che voi siate ciarloni, e cerretani, che mi vo-

lete vendere le vostre filastrocche per tante verità eterne, o che badate ad inorpellare quel poco di vero, che come a caso vi scappa di bocca, con mille vanissime frottole, e con dicerie, che repugnano all' umana natura. Io ho notato ne' ragionamenti da voi tenutimi, che qualche cosa vi era di vero, e di naturale: ho osservato, che certe vostre proposizioni mi piacevano, e riscuotevano la mia approvazione sì tosto, che me le mettevate dinanzi: la verità di quelle si manifestava da se stessa, e mi davate noja, quando per farmelo capire, e comprendere, allargavate i vostri discorsi: quelle cose mi parevano tali, che io non ne poteva, volendomi anche far forza, dubitare. E tengo per fermo, che niun altro uomo, sentendosele solamente proporre, ne abbia dubitato, o ne possa dubitare giammai. E quelli, che in queste cose non convenissero con me, e con voi, io direi, che fossero di una natura tutto differente dalla nostra. Quando mi avete detto, che mal fa colui che scanna il suo compagno per torgli il denajo; che ben fà quegli che porge la mano all' altro uomo, benchè ignoto, che sia per cadere, o vicino a soffocarsi nell' acqua; che uno scellerato è da chiamarsi, chi rapisce altrui o la sua donna, o la sua caccia, o qualche altra roba sua, e che tutte queste cose vengono insegnate dalla Legge di natura, io ho nell' istesso momento compreso, che voi dite vero, perciocchè niun uomo dare si può, il quale non riconosca la verità di ciò, che voi andavate in questo proposito dicendo. Niun uomo può dubitare della

fin-

ſincerità di queſte voſtre propoſizioni, perchè toſtochè ſono ſentite, attraggono l'approvazione del cuore umano. E ſebbene voi mi diceſte, che intere Nazioni, che voi chiamate barbare, riſpetto alle coſe ſuddette vanno praticando il contrario, credendo di poterlo giuſtamente fare, e che anche diverſi dotti, ed ingegnoſi uomini ſono ſtati, e ſono ancora di contrario ſentimento, ciò non oſtante io non ho ſcrupolo veruno di ſoſtenervi in faccia, che riguardo alle Nazioni voi mentiſte di propoſito, o raccontaſte almeno le altrui menzogne. Io ſono viaggiato con mio padre per buona parte non ſolo dell' Affrica, ma eziandio dell'America: e vi poſſo aſſicurare in fede mia, che non ho trovato niſſun popolo così inumano, preſſo cui quelle maſſime, che di poco prima accennai, non foſſero tenute per ſante, ed inviolabili. E così credo, che niuna nazione ci foſſe giammai, la quale teneſſe, e di comun conſenſo praticaſſe il contrario. Poichè ſebbene voi altri Europei dite di avere de' libri, dove ſta ſcritto, che tanto nella preſente, come nelle antiche età ci foſſero delle genti, le quali l'ammazzare l' altro uomo, il rapir la moglie, e la roba altrui, il tradire un ſuo compagno teneſſero per azioni lodevoli, od almeno di niun biaſimo degne le riputaſſero, ciò non oſtante io ſono d'avviſo, che coſtoro hanno ſolennemente mentito, poichè mi ſembra, che di queſto vizio voi altri Europei, e tra voi altri più particolarmente i dotti, forte vi dilettate.

In quanto poi a quello, che narraſte eſſer-

vi

vi ſtati, ed eſſervene ancora degli uomini di dottrina, e d'ingegno, i quali le ſuddette coſe doverſi reputare del tutto indifferenti inſegnaſſero, io non ſo, che riſpondervi ſu di ciò; e vedendo che voi due, che ſiete riguardati per dotti, mi avete tanto del matto, che io credo oggimai beniſſimo, che ci aveſſero una volta, e ci abbiano ancora de' bizzari, e capricciosi uomini, i quali per mattezza ſoſtengano diametralmente il contrario di quelle poche verità, che ho udito nell' odierna lezione da voi; e che tutto l'uman genere riconoſce. Io ho oſſervato, che voi amendue attribuite tanta forza a quella potenza, che voi nominate Ragione, e che tanta pompa, e tanto chiaſſo fate di queſta Ragione, e che così paſſionatamente vi perdete dietro ad eſſa, che non badate punto a gli ſtimoli della noſtra natura, e niuna dipendenza moſtrate di avere per quello Iſtinto che proprio è di tutto il genere umano, e che in tutti ad evidenza ſi manifeſta. Sicchè non ho difficoltà a preſtarvi fede, che degli altri pazzi ſi dieno, i quali coll'ajuto di queſta iſteſſa Ragione ſi pongano a diſtruggere di propoſito tutto quello, che da voi altri, e da quelli della voſtra ſetta viene tanto bene, che male piantato. Ma queſti ſono arzigogoli, o baje, o celie, o capricci, che voi altri dotti vi mettete ad eſporre nelle ſcuole, o ne' voſtri libri per far ſtordire, e ſtrabiliare la gente: e credo, che poi nelle voſtre azioni anderete del pari col reſto del mondo, poichè mi figuro, che quando avete ad operare, ſeguirete il voſtro comune Iſtinto, e che non iſtarete là a badare prima,

ſe

ſe l'azione ſia conforme ai voſtri raziocinj, ed a'voſtri detti, o ſcritti. Quindi nòn mi ſtate a dire, che de'popoli intieri ci ſieno mai ſtati, i quali teneſſero per coſe buone, o lodevoli l'uccidere, l'ingannare a bella poſta gravemente, il danneggiare ſenza motivo il proſſimo ſuo, nè mi venite a narrare, che alcun uomo ſavio abbia moſtrato in pratica, e ſenza eſſere da alcuna paſſione contraria ſoſpinto, di porre tutte queſte coſe perfettamente in non cale, quando anche niſſun timore degli altri uomini aveſſe motivo di avere, che io in ciò nè a voi, nè ad altri preſterò alcuna fede giammai. Ma la diſſenſione di molte Nazioni, e di molti ſavj caderà bensì ſopra quelle coſe, o regole, o proceſſi, o maſſime, o dettami della Ragione, come voi le chiamate, che ſono invenzioni, e bizzarie del voſtro intelletto, e che voi dite eſſere Leggi Naturali, benchè l'umana natura non ne ſappia nulla, e non meno le riconoſca nè punto, nè poco. E certo, che in queſta parte que'popoli, e que'ſapienti, che da voi diſcordano, fanno gran ſenno, perchè e'vogliono dare piuttoſto aſcolto agli ſtimoli, ed allo Iſtinto della natura, che alle voſtre ſottili ſofiſticherie, che da voi ſono nominate maſſime della Ragione, e Leggi Naturali. Le maſſime univerſali, ed approvate da tutti i popoli, vengono dalla noſtra coſtituzione naturale, vengono dalla natura medeſima, e vengono finalmente da un Iſtinto naturale, il quale ſiccome opera in tutti gli uomini egualmente, così obbliga, e ſpinge ancora tutto l'uman genere ad eſſere ſu di ciò, dell'iſteſſo ſenti-

men-

mento. All'incontro quegli altri raziocinj, che andate facendo voi altri, sono pure chimere della vostra Ragione, e però non sono riguardate per vere, se non che da chi possede una Ragione torniata sul istesso modello del vostro.

Laonde io lascierò coteste vostre fantasticagini a voi stessi, poichè voi con migliore esito le potrete spacciare a posta vostra tra la vostra propria gente: ed io mi rimarrò rispetto almeno a questa materia nella mia barbarie, giacchè così piace a voi di appellare la schiettezza, la semplicità, e la naturalezza. Questa Legge, che voi pretendete d'insegnarmi, s' essa è naturale, e comune a tutti gli uomini, la debbo avere, e sapere anche io al pari di voi, e se non è naturale, tenetela per voi stessi, che io mi voglio vivere in libertà più che posso. Se la Legge è naturale, il gran Producitore del genere umano la deve avere per altro mezzo palesata, e comunicata agli uomini tutti, e se questo mezzo ci è, io non ho bisogno delle ciance, e filastrocche di voi due. Se il mezzo di conoscere la Legge non è comune a tutti, comune non è neppur la Legge stessa, poichè niuno è tenuto di ubbidire a Legge niuna, s'egli non ha mai avuto il modo di conoscerla, ed impararla: e se il mezzo di riconoscere questa Legge è comune a tutti, a che mi posson servire le vostre baje, ed i vostri astrusi, ed impercettibili ragionamenti? Se voi dite di aver dall' autore della Natura il dono di comprendere la Legge, e d' insegnarla all' altr'uomo, che non ha l'istesso dono, o mostrate il vostro privilegio, e la vostra patente,

o an-

o andate a predicare a' matti, ed a chi è disposto di lasciarsi gabbare da voi.

Se a voi altri Signori dotti di Europa punto calesse della verità, e non amaste piuttosto il maraviglioso, lo strano, e l'astruso, voi in luogo di andare a caccia di fantasticherie vi fermereste nella natura istessa, nè andereste pazzamente più oltre e colà fermandovi, voi osservereste, che tutte le differenti spezie di animali sono forniti di un certo Istinto, che è lor proprio, e che serve per la conservazione di ciascheduno animale, e che al pari degli altri animali anche noi altri uomini di un somigliante Istinto particolare per noi, e proprio pel nostro mantenimento siamo tutti egualmente e per l' istesso modo dotati. Questo Istinto è, che ci rende umani, giusti, misericordiosi, benevoli, ed amici l'uno dell' altro. Questo è, che s' ispira odio, ed abbominazione contra coloro, che sappiamo avere commesso alcuna azione contraria all' umanità, ed alla giustizia: Questo è che ci fa amare quelli altri, che sono soliti di bene, ed onestamente operare verso il prossimo suo. Questo Istinto opera egualmente in tutti gli uomini, in tutte le nazioni, ed in tutti i tempi. Se poi avviene, che ogni uomo bene spesso in vita sua operi differentemente dal suo Istinto, la cagione di tal disordine nasce dall'essere in tali casi l' uomo da qualche violenta passione sorpreso, talchè ne resta soffocato l' Istinto. Ma questo non è uno stato ordinario dell' uomo, esso è estraordinario: e lo stato naturale, cioè in cui domina l' Istinto, solamente è ordinario; lo stato della pas-

ſione all' incontro è uno ſtato contro natura, e però ſtraordinario. Ma però anche l' uomo crudele ama l' uomo manſueto: e la cagione di queſto ſi è, che quando è crudele, egli lo è per una forte paſſione, e quando ama in altri la manſuetudine, egli giudica allora non ſecondo la ſua paſſione; ma ſecondo l' Iſtinto. Anche l' ingiuſto ama il giuſto, e la ragione ſi è, che a far l' ingiuſtizia, vien ſoſpinto dalla paſſione, ad amare il giuſto, vien moſſo dal naturale Iſtinto. E ſe l' Iſtinto non foſſe qualche coſa di reale, nè aveſſe alcun imperio ſu l' uomo, l' ingiuſto niun motivo avrebbe di amare nell' animo ſuo l' altrui giuſtizia, nè il crudele di venerare l' altrui manſuetudine, ed umanità. Noi veggiamo, che l' amore dell' ingiuſto, e del crudele ſi eſtende anche verſo quelle perſone giuſte, ed umane, dalle quali non vi è mezzo di ſperare bene veruno, o perchè ſono morte, o perchè per altra cagione non ſi poſſa con eſſe avere commercio. Noi abbiamo ſtima, e venerazione verſo un morto che ci venga deſcritto per amatore della giuſtizia, anche in quel medeſimo momento, che noi foſſimo per avventura occupati o a meditare, o ad eſeguire un atto ingiuſto. Noi concepiamo abborrimento verſo coloro, dei quali ci vengono narrati i fatti inumani e ſpietati, anche nel tempo iſteſſo, che di tale canaglia nulla più abbiamo da temere. Noi odiamo di un odio immenſo, e voi pure vi unite con noi a biaſimare, e maledire quelle beſtie, e furie Spagnuole, che così ſpietatamente hanno incrudelito contro i noſtri innocenti, e ſciagurati maggiori.

giori. E tutta la posterità de' futuri secoli gli avrà in eterno orrore, benchè niuno più abbia a temere la lor maladetta, ed esecranda rabbia. In somma tutte le nazioni in tutti i tempi hanno sempre generalmente amato la giustizia, la mansuetudine, l'onestà, la pietà, ed altre somiglianti virtù, e questo amore lo hanno portato con seco dalla natura, e non l' hanno nè succhiato dalle nutrici, nè imparato da' maestri, nè appreso da' lor maggiori. Sicchè chiara cosa è, che viene dall' Istinto naturale, che in tutti gli uomini, siccome in tutti gli animali, opera egualmente, e colla medesima forza. Che se l'Istinto non fosse, niuna nazione s'accorderebbe coll'altra a biasimare certe cose, e certe azioni, ed a lodarne certe altre, nè i popoli delle passate età avrebbero potuto tirare ne' lor sentimenti i popoli, che son venuti dappoi, e che esistono a' nostri giorni, nè il figlio sarebbe in ciò di concerto col padre, nè l'amico coll' altro, se questi giudizj sopra somiglianti azioni altronde, che dall' Istinto venissero. Siccome noi manifestamente vediamo intervenire di certe altre azioni, lo esercizio o l'omissione delle quali non dipende punto dall' Istinto, poichè rispetto a queste sappiamo, che non pur le nazioni tra di loro discordano, e che altro si costuma di là, che di quà dal mare; ma ho anche inteso a raccontare da altri dotti pari vostri, che i vostri antenati differentemente da voi pensavano, ed agivano: E che voi stessi siete tra voi contrarj, ed altramente insegna una setta, ed altramente un'altra, e che altro sente la plebe,

altro i Signori, altro i dotti, e che finalmente voi stessi siete da voi stessi discordi, poichè mi vien detto, che le vostre dottrine non s' accordano co' vostri costumi. Il che tutto è di manifesto indizio, che la giustizia, ed ingiustizia di certe azioni dipende dal capriccio, ed all' opposto quella di certe altre non da altro fonte, che dall' Istinto deriva. Ora io ben veggo, che voi due, che siete destinati per miei maestri mi volete insegnare, come io mi accorgo, tanto la giustizia naturale, che la capricciosa, e che l' istesso nome volete dare a questa, che a quella, anzi l'istessa forza, e l'istesso effetto le volete attribuire: il che io non posso assolutamente per nissun conto soffrire: nè mai permetterò, fin tanto che la mente naturale mi regga, che voi possiate gabbarmi a posta vostra, e che io abbia ad essere infinocchiato, ed ingannato da voi.

Io ho bensì dai vostri discorsi ricavato, che voi da que' principj, che sono certi, e che sono nell'istessa natura fondati, e come tali vengono riconosciuti in ogni luogo da ogni nazione, pretendete di tirare coll' ajuto della Ragione, ed a forza di raziocinj delle conseguenze, alle quali voi andate attribuendo la medesima certezza, che ai principj, onde sono dedotte. Ma in ciò o voi siete dalla vestra scuola ingannati, oppure volete a posta fatta ingannare il vostro discepolo, poichè una gran differenza vi passa tra i principj, e le consequenze, che ne cavate. Imperciocchè i principj vengono dallo Istinto, e le conseguenze dalla Ragione. L'Istinto è il medesimo in tutto l' uman genere de' passati, de'

pre-

presenti, e de' futuri secoli: ma la Ragione, ossia l' Intelletto è diverso, e vario secondo la diversità delle nazioni, de' tempi, de' climi, e delle teste degli uomini. Quindi è, che in ciò, che ci viene dallo Istinto, tutti s'accordano; ed all'opposto in quello, che viene dalla Ragione, pochi convengono. Sicchè i principj possono essere certi, ma non certe le conseguenze, perchè quello, che alla vostra Ragione parrà certo, a quella di un altro parrà dubbioso, o falso. E sebbene voi siete così superbi, e vani, che vi lasciaste testè uscire di bocca, che male fanno quelle nazioni, e quelli uomini, i quali da qualunque delle vostre massime si discostano, e che mostrano con questo di non fare dell'umana Ragione il debito uso, nulla però di meno ognuno si riderà del vostro orgoglio, e della vostra sciocchezza, la quale vi fa credere, che voi abbiate sortito dalla natura una Ragione più illuminata, e più vasta degli altri, che da voi dissentiscono. Pensateci un poco voi, che volete parere cotanto ragionevoli, s'ella non sia una cosa del tutto contro Ragione il pretendere, che voi soli, e chi sente con voi, abbiate colto il vero, e che tutti gli altri s'abbiano attrappato l'errore. Chi vi ha insegnato a farvi giustizia da voi medesimi, ed a decidere così francamente in vostro favore? Non è ella questa una pazzia, non è ella una cosa, che repugna ad ogni buon raziocinio? E non basta questa mattezza sola per farvi perdere il credito in tutto il resto: poichè chi sarà colui, che possa prestar fede a chi ha il cervello sì guasto, che non dubita di far-

si sentenza da se stesso, e non teme di essersi lasciato sedurre dal suo amor proprio, e dalle sue passioni a portare una sentenza ingiusta? Chi si mostra ad evidenza sì matto in una cosa di tanto momento, perchè non potrà essere con ogni fondamento tenuto per matto anche nel rimanente delle cose sue?

Ma se la Ragione ha il diritto di prononziare della giustizia, ed ingiustizia delle nostre azioni, o ella dove essere uniforme in tutti, o la Legge, che voi chiamate naturale, e comune di tutto il genere umano, non obbliga tutti. Ora i giudizj della Ragione non sono uniformi nè in tutti i tempi, nè in tutti gli uomini, poichè vediamo, che anche in materia di Legge naturale l' un popolo non pensa come l' altro, e che fra una nazione istessa diversi ci sono, i quali non solo dalla maggior parte della gente, ma anche fra di loro discordano. Sicchè è giuocoforza il dire, che la Legge non obbliga tutti, perchè è impossibile, che obblighi coloro, che non la comprendono: e se la lor Ragione non arreca loro su di ciò lumi maggiori, perchè possano riconoscere appieno la Legge, e liberarsi dall' errore, la colpa non è di chi possiede la Ragione, ma di di chi loro la diede. Nè mi state a dire, che costoro dovrebbero lasciarsi guidare dalla Ragione altrui; perchè a dirvi schiettamente il vero, egli è proprio una intollerabile insolenza, che uom pretenda di poter con franchezza asserire, ch' egli possegga una più illuminata, e più vasta Ragione dell' altro. Oltrechè costui, che non si rende schiavo alla Ragione al-

altrui, è ſcuſabile, perchè non ha verun modo di venire in cognizione, che l' Intelletto dell' altro uomo ſia più copioſo di lumi, che il ſuo, atteſocchè la ſua mente gli fa credere, ch'egli ſtia così bene in capitale, come l'altro, che ſi luſinga di averne di più, nè egli è obbligato di preſtare alla cieca fede a colui, che dica di poſſedere una migliore maniera di Ragione. Laonde ſe la Ragione ha da eſſere il giudice delle azioni umane, la Legge da voi chiamata naturale non può obbligare tutti nell' iſteſſo modo, perchè non tutti fanno colla propria Ragione gl' iſteſſi giudizj, tenendo bene ſpeſſo un popolo per azione giuſta quella, che l' altro popolo riguarda per ingiuſta, e venendo ſecondo quello, che tanto voi, quanto altri mi hanno narrato, riputate da certi dotti, e ragionevoliſſimi uomini giuſte quelle tali azioni, che da altri pur ſublimi ingegni vengono come ingiuſte biaſimate. Dunque ben chiaro vedete, che è uno ſpropoſito il dire, che alla Ragione tocchi di giudicare della giuſtizia delle umane azioni, poichè da eſſa niente altro, che una ſomma, ed univerſale confuſione può naſcere, laddove l' Iſtinto eſſendo eguale in tutti, in tutti produce l' iſteſſo effetto. E però ſe i primi principj della Legge naturale vengono dallo Iſtinto, e le conſeguenze ſono parti della Ragione, conſerviamo i principj, e diamo all' incontro il bando alle conſeguenze: che coſì facendo non correremo pericolo di errare noi, nè di tirare altri nel noſtro errore.

Se la Ragione è quella Maeſtra, che ci fa diſtinguere il giuſto dall' ingiuſto, come avvie-

ne poi, che quelli, i quali fanno maggiore uso della Ragione, sono costantemente più ingiusti di coloro, che meno dalla Ragione, e più dall' Istinto vengono retti? I popoli, che voi chiamate barbari sono senza verun dubbio più umani, più sinceri, più misericordiosi, e meno ingannatori, meno avari, meno traditori, meno crudeli di voi altri Europei, che della vostra Ragione fate tanto uso, e tanto schiamazzo. Io ho osservato, che le persone idiote, che mai furono alla scuola di qualche maestro, e che meno sono da voi altri dotti praticate, sono anche in Europa più oneste, e più giuste, che non sono que' tali, che uomini d'ingegno, e di dottrina s'appellano. Io ho udito l'altro giorno uno de' vostri predicatori, il quale in un tempio ed in una grande adunanza di popolo andava raccomandando alla gente la semplicità, e la schiettezza, e sosteneva, che solo i semplici, e gl'idioti sono amatori della giustizia, e della rettitudine; e che all' incontro gli astuti, gl'ingegnosi, gli spiritosi, e gli addottrinati sono per lo più gran scellerati, e gran peccatori. Egli addusse in prova di tal suo detto ben parecchi esempli, e mi ricorda, che citò de' popoli antichi da lui chiamati Ateniesi, e Romani, de' quali narrò, che sintantochè eglino rimasero nella loro rozza simplicità, ebbero anche in abborrimento le ingiustizie, le oppressioni, e le fraudi, ma che poi quando si diedero a coltivare con diverse arti l' ingegno, allora cominciarono a disprezzare la giustizia, e ad amare unicamente la furfanteria, e le cose inique. Ecco adunque, quanto bene

vie-

viene eseguito dalla Ragione quell' ufficio, che voi altri gli attribuite! Se chi usa la Ragione, fa cattive operazioni, e chi non la usa, le fa buone, egli è pure un argomento troppo chiaro, che non la Ragione, ma qualche altra cosa deve essere la maestra del giusto, e dello ingiusto.

Di più se la Ragione c'insegna non solo l' esistenza, ma sippure la natura, e l'estensione della legge naturale, perchè quell' istessa Ragione ha ella somministrato, e va ancora somministrando a tanti uomini dotti tanti argomenti, e cotanto speziosi, come voi testè diceste, per poter impugnare con essi o tutta, od almeno parte della Legge naturale? Non è ella questa una incostante, e stolta direttrice dell'uomo, poichè quel tanto che fa insegnare da certa setta di suoi seguaci, lo fa distruggere da un'altra di suoi non meno appassionati discepoli? Certamente adunque, che la Ragione non è in fatto di Legge naturale la nostra maestra: ma l' è sibbene l' Istinto. E se questo è vero, com'è verissimo, che occorre, che voi vi mettiate ad insegnare di proposito la Legge di natura, e che importa, che io la impari da voi, mentre ho il mio maestro dentro di me, che meglio m' illumina, e meglio m' istruisce che non potete fare voi altri? Ogni uomo sente la sua natura, e quel ch'egli non sente, non è suo, ma della scuola, e de' vanagloriosi maestri. E se altro non mi sapete voi due insegnare, io me ne vado pe' fatti miei, e partì.

Il discorso di costui mi ferì mirabilmente la fan-

fantasia: e solo compiansi la sua sciagura del non essere egli per tempo stato nella Cristiana Religione istrutto, poichè da questa avrebbe imparato a regolare alquanto meglio il suo raziocinio. Mentre avrebbe saputo, che la Ragione di sua natura dovrebbe servirci di guida, di maestra, e di direttrice nel conoscere, e nell' applicare la Legge naturale, ma che avendola l'uomo per sua propria colpa guastata, essa era divenuta impotente, e debile per modo, ch' essa non è più di per se stessa capace di adempiere compiutamente l'officio suo; ma che deve essere soccorsa tanto dallo Istinto naturale, o per meglio dire da un certo sentimento morale dell' uomo, quanto principalmente dalla Rivelazione. Sicchè la Ragione oggimai nulla può operare da se; ma ella prende i sui lumi dallo Istinto, e ne riceve di maggiori ancora dalla Rivelazione, e fatto ciò ella riacquista la perduta capacità di giudicare, e di servire di guida all' uomo. Ma queste cose non sono note a chi o ignora, o empiamente disprezza la Legge rivelataci dall' eterno Salvatore.

Per altro l' Affricano ha con verità a mio giudizio sostenuto, che la Ragione non possa in materia di Legge Naturale servire all' uomo di guida sicura, poichè a troppi abbaglj è sottoposta, quando da se sola si regga, e d' altra parte non venga con chiarezza illuminata. L' Affricano, che non conosceva la Rivelazione, disse però bene, che l' Istinto naturale è in questo punto il vero, e proprio istruttore dell' uomo. Ma per Istinto non vuolsi già intendere gli stimo-

li

li del corpo, che il corpo non deve in ciò avere parte veruna. Pertanto questo Istinto propriamente altro non è, che un sentimento morale, che dall' animo nasce, e che viene da se stesso, senza che l'uomo vi faccia riflesso; poichè dalla natural costituzione dell' uomo, e non dal raziocinio deriva. Dai principj, che vengono dall' Istinto, potrebbonsi ricavare, e dedurre molte conseguenze, se la Ragione nostra non fosse stata da noi resa incapace di poter fare così certi, sicuri, ed evidenti raziocinj, che da tutto l'uman genere potessero essere compresi, e riconosciuti per veri, e che tutti gli uomini in particolare li potessero da se medesimi fare; siccome vediamo, che dell' Istinto interviene, il quale in tutti gli uomini opera egualmente, e con la medesima forza, talchè niuno ha bisogno di essere istrutto dall' altro intorno a quelle operazioni, che dall' Istinto provengono. Ma tra noi Cristiani la debilezza, ed impotenza della Ragione viene abbondevolmente compensata dalla forza della Rivelazione. Laonde venendo la Ragione di un Cristiano prima dall' Istinto, e poi dal lume del Vangelo chiarita, non possiamo per rispetto alla Legge di natura così agevolmente cadere in qualche errore.

La conchiusione di questo ragionamento si è, che quando si voglia, o si debba prescindere dalla Rivelazione, allora niun altro principio per conoscere, e rintracciare la Legge naturale rimane, che il solo naturale Istinto, ossia sentimento morale, il quale pochissime bensì, ma però sicure ed a tutto l'uman genere communi idee di certi precetti naturali ci suggerisce.

DI-

DIFETTI

DELLE LEGGI ROMANE.

AVendo io più volte meco medesimo considerato, perchè lo studio delle Leggi Naturali tanto venga comunemente negletto, e perchè all'incontro le Leggi Romane siano così universalmente ricevute, lodate, ed in sommo pregio tenute, questa ho creduto esserne la principal cagione, che quelle cose, le quali possono agevolmente essere comprese da tutti, vengono per lo più neglette, e tenute a vile, dove all'incontro grande stima, ed ammirazione presso la maggior parte riscuotono quelle altre, delle quali o poca, o niuna cognizione si ha. Le Leggi di natura, per essere meri dettami della ragione, possono con tutta facilità esser capite da chiunque uso faccia del suo naturale raziocinio: e però pochi sono coloro, che dello studio, e dell'opera loro degne le reputino. Ma all'opposto le Leggi Romane fin dal loro risorgimento in Italia in grande venerazione sonosi sempre presso i più conservate, perchè nè da quei, che allora le introdussero, intese furono, nè buona parte di quelli, che oggi le seguitano, e professano, ne comprendono lo spirito, il midollo, la sostanza, i principj, i fondamenti, l'analogia, e ben sovente neppure il sentimento istesso.

Chiunque sia un poco nella storia de' passati secoli introdotto, non può ignorare, che quando sulla fine dell'undecimo, oppure nel prin-

principio del duodecimo ſecolo Irnerio cominciò a ſpiegare (*a*) le Pandette, pochiſſimi erano allora nella noſtra Europa coloro che capaci foſſero d'intendere quel di oſcure materie ripieno libro; e che neppure molti ve n'ebbe, i quali sì abili foſſero di poter ſolamente combinare, e legger con franchezza le Leggi, eſſendo in quel tempo queſto meſtier del leggere ſpeditamente, e ſenza errore, una impreſa da poterne ſolamente i più valenti preti, e frati venire a capo. (*b*) Laonde gran maraviglia era in que' tempi d'ignoranza, ſe alcuni pochi ſi trovavano, che tanto ſapeſſero di latino, quanto biſognava per intendere le parole delle Leggi, nella qual coſa ſteſſa però, quanto male non di rado riuſciſſero, ce ne fanno ſcorti le opere, che ci rimangono, de' più ſolenni Giureconſulti d'allora. Ma il conoſcere poi lo ſpirito della Legge, l'intendere ſu che principj foſſe fondata, il ſaperne la ſtoria, il comprenderne l'analogia, il riconoſcerne il fine, e l'avere altre notizie tali, che proprie ſono d'un vero giuriſta, ſono coſe, onde coſtoro, che pur ſi facevano chiamare Lumi chiariſſimi, Aurei ſpecchi, e Lucerne lucidiſſime della Giuriſprudenza, erano non tanto per loro negligenza, quanto per la rozzezza, e barbarie di que' tempi interamente sforniti.

Eſſendoſi adunque il mentovato Irnerio recato addoſſo queſto grave impegno di ſpiegare le

(a) *Murator. Antiqq. Med. Æv. Diſſert.* 44.
(b) *Idem ibi. Et Diſſert.* 22.

le Leggi Romane, la novità della cosa attirò di mano in mano sì dalle vicine, come dalle lontane contrade una straordinaria quantità di studenti a Bologna, dove e vivente Irnerio, e dopo veniva con indicibil grido insegnata la scienza legale. Or cotesti studiosi ritornando poi alle patrie loro, stupefatti dalle ciarle de' loro maestri, stretti da un cieco rispetto pel nome Romano, pieni di ammirazione verso quelle Leggi, che senza intenderle professavano di seguitare, ed imbaldanziti dalla stima, che la gente idiota lor professava, ogni diligenza, ed ogni studio posero per introdurre nelle loro patrie l'uso, e lo studio delle Leggi Romane nè da essi, nè da quelli, che le accettarono, nè da quei, che vennero dopo, giammai troppo bene intese. E tanto più agevole venne a questi nuovi Giuristi la loro mal pensata impresa, quanto che con ogni premura erano ricercati da' Principi, e dal Popolo, che si persuadevano dover costoro avere riportato da Bologna le vere chiavi della Giustizia, ed i più segreti arcani della Politica, per fargli sedere ne' Tribunali più cospicui, ed occupare le dignità più sublimi. (*a*)

Ma la stranezza, l'oscurità, le sottigliezze, i bizzarri principj, e tante altre particolarità delle Leggi Romane mescolate in questa manie-

(a) *Heinec. de Orig. Jur. lib. 2. Conrad. Sinceri de Germ. LL. & hom. Jur. Orig. Riccius in Spicil. Hist. Diplom. §. 13. Boehmer. Præfat. in Compen. Digest. Senckenberg. Hist. Stat. Franc. §. 13. Tom. I. Select. Jur. & Hist. Mascou Commen. de heb. Imp. sub Henrico ad an. 1118. §. 61.*

niera colle Consuetudini, e colle Leggi d'ogni paese in particolare, cagionarono uno sconcerto, una confusione, ed una incertezza sì fatta, che non si può sì facilmente comprendere, nè in un breve ragionamento spiegare. Dirò solo, che l' impossibilità di servirsi di quelle Leggi nella maggior parte de' casi occorrenti, la gran difficoltà d'intenderle, la ripugnanza de' costumi, e l' amore dell'equità da una parte, e l'ostinatezza di volerne pure fare uso in qualunque caso per diritto, e per traverso dall' altra parte, furon le principali cagioni d'uno sterminato, e, direi quasi, infinito numero di comenti, di decisioni, di consulti, e trattati in infinite cose tra di se contrarj, in molte altre ridicoli, capricciosi, assurdi, inetti, e ad innumerabili altre mancanze sottoposti, che da gran tempo in quà cotanto deturpano, infestano, ed imbrogliano la Disciplina Legale.

La sterminata copia di tanti libri Legali ha poi partorito un altro disordine ancora, cioè, che anche i Giuristi d'oggigiorno ordinariamente niente meglio intendono, e niente più sanno delle Leggi Romane, di quello che le intendessero, o ne sapessero i nostri rozzi antecessori. Anzi noi siamo in questo punto ancora di molto inferiori a quelli; poichè la maggior parte di noi altri trascura del tutto il testo delle Leggi, ed unicamente alla lettura di quegli zibaldoni si dà, che da' nostri maggiori ci furono tramandati, di modo che pochissimi ci sono, i quali, non dirò alcuna particolare contezza abbiano delle Leggi, che professano, ma che solamente giunti siano a poterle intendere

dere

dere. Io potrei ſu queſto punto eſtendermi da vantaggio, e far vedere, quanto poca cognizione abbiano delle Leggi Romane coſtoro, che pur cotanto le eſaltano, ma io temo, che

Il mondo n' andrebbe a foco, e fiamma,
E gridar gli udirei da furioſi,
Che di pudor non v' è più in terra dramma.

Gran ragione pertanto ebbe il Gundlingio di riderſi degli elogj, che coſtoro danno alle Leggi da loro nè punto, nè poco inteſe: e degne ſono d' eſſere quì riferite le ſue parole. „ Se „ queſti Barbari, *dic' egli*, ſosteneſſero, che quel „ corpo, come noi il chiamiamo, delle Leggi „ civili foſſe da buttarſi via, e da ſeppellirſi nel- „ le tenebre, ſarebbero un poco più tollerabi- „ li: ma poichè lo eſaltano, e lo celebrano con „ tanti, e sì magnifici elogj, eglino ſi rendono „ veramente ridicoli; volendo lodar quel libro, „ che non leggono, e leggendolo non l' inten- „ dono. E però da quello, che non capiſco- „ no, ed a cui con diligente attenzione non „ hanno fatto rifleſſo, fannoſi poi a tirare con- „ ſeguenze fallaci. “ (*a*)

Ma per venire al noſtro punto, che abbiamo principalmente in mira, ſe ſi porrà mente a quello che i più dotti, e giudizioſi Giuriſti hanno detto delle Leggi laſciateci da Giuſtiniano, noi ſcopriremo, ch' eſſi le hanno bensì per certi conti encomiate; ma che all' incontro le han-

(a) *Hyeron. Gundling. in Epiſt. ad Lect. præmiſſa Diſſert. de Trebatio.*

hanno altresì per molti altri capi grandemente biasimate. Egli v'ha ancora de' gran legali, i quali senza degnarle di lode veruna, le hanno per tutti i versi sommamente vituperate. Ma sia però comunque esser si voglia, voglionsi condonare le lodi con moderazione, e con giudizio date alle Leggi di Giustiniano, e voglionsi queste condonare massimamente a que' valentuomini, che sanno farne il debito uso, che sanno distinguervi il buono via dal cattivo, il diritto via dal torto, ed il ragionevole via dal bizzarro. Voglionsi ancora condonare a certi professori di erudizione, i quali se ne servono per la critica, e per la storia, o che alcun altro somigliante profitto ne possono trarre. Voglionsi finalmente condonare a qualche maestruzzo di rettorica, il quale avendo tutto il tempo suo meschinamente speso in farsi una buona provvisione di scelte parole latine, e trovandosi digiuno d'altre materie, si ponga ad accozzare insieme una stentatamente pomposa orazione *de Laudibus Legum Romanarum*. Ma che certi dei nostri Signori Dottori, i quali non hanno mai aperto, se non che al più per accidente, i cartoni del Corpus Juris, ci vengan a farci delle Lezioni in difesa, e lode di quelle Leggi, che neppur comprendono, questo non si potrà da uomo di senno tollerare giammai.

Che costoro lodino adunque, e magnifichino, quanto vogliono le Leggi Romane, io sarò all'opposto sempre di parere, che la massima parte de' disordini, che nel foro introdotti si sono, e che tuttavia con incomodo, e pregiudizio grande delle società civili vi regnano,

da queste Leggi principalmente sieno scaturiti. E perchè niuno sia d'avviso, che una falsa prevenzione, o qualche irragionevole motivo, mi abbia a così sentire, e scrivere spinto, mi farò a dimostrare d'uno in uno i principali Difetti, dai quali io stimo, che siano derivati tanti malanni, e tante confusioni nel foro. E quì vuolsi preventivamente avvertire, che non intendo già di ampiamente trattare di tutti i Difetti delle Leggi Romane, poichè a ciò fare non un breve Discorso, qual ha da essere il presente, ma un'Opera apposta, e non punto mediocre richiederebbesi: ma il mio scopo si è di accennarne soltanto, e mettere in vista i più importanti, acciocchè s'incominci una volta a conoscere, che le Leggi Romane non sono poi quella maraviglia, che comunemente si crede.

I. Primieramente non si può già negare, che un grande, e rilevante difetto sia, quando scorretto, e guasto è il testo delle Leggi. Poichè allora non più come Leggi, ma unicamente come passi acconcj a dar dell'esercizio agl'interpreti riguardare si debbono. Ora ella è certissima cosa, che nel corpo del Gius lasciatoci da Giustiniano un indicibile numero di Leggi si trovano, le quali scorrettissime sono, ed hanno di emendazione bisogno. Egli è il vero, che questo non è un difetto, che si possa attribuire allo stesso Giustiniano: ma io non intendo quì di accennare solamente gli errori commessi dal Legislatore medesimo, poichè lo scopo mio si è di dimostrare, che l'uso delle Leggi Romane è perniziosо per i Difetti, che si trovano in esse, senza badare poi da qual parte quelli

pro-

provengano : e così la cura del Leggitore hà da essere a vedere, se i Difetti da me indicati veramente ci siano, e possano aver partorito quei disordini, che dico, e non già ad esaminare, donde quelli siano nati, ed a chi s'abbia d'attribuirne la colpa. Egli è però certissimo, che il testo del Corpus Juris trovasi in infiniti luoghi assai guasto, di modo che rende un senso tutto diverso da quello, che voleva l'autor della Legge. E di ciò non è da prendersi maraviglia, poichè da questo male non andarono esenti neppure gli altri libri dell'antichità. Anzi egli è spessissime fiate accaduto, che persino in vita ancora dell'Autore, e per così dire sotto gli occhi suoi proprj le opere sue gli venissero depravate, come ce ne fa chiara testimonianza lo stesso Cicerone, che di ciò forte si lamenta con Quinto suo fratello. „ Rispetto a' libri latini, *scriv' egli*, io „ non so cosa m'abbia a fare, tanto vengono „ eglino scorrettamente scritti. " (*a*) Ed allora, che non godeasi il beneficio della stampa, molto più facilmente d'oggigiorno succeder poteva, che le opere degli autori fossero empite d'errori, perchè dovendosi in que' tempi, affine di poterle spacciare tra molti, adoperare parecchj copisti, che per lo più persone ignoranti, e talvolta ancora della lingua, in cui scrivevano, poco pratici erano, dovea naturalmen-

(*a*) *Lib. 3 ad Quintum Fratr. Epist. 5. Veg. Gellio Noct. Attic. lib. 7. cap. 20. Seneca Controv. lib. 1. cap. 7. Martialis lib. 2. Epigr. 8. Jo. Clericus de Art. Crit. vol. 2. sec. 1. cap. 1.*

mente avvenire, che coſtoro o per ignoranza, o per diſattenzione, o per la fretta, che avevano, molti errori commetteſſero; i quali poi per lo più non ſi curavano neppure di correggerli, o levarli via per non arrecare qualche deformità all' opera, o per non perdere qualcoſa della ſperata mercede, o per non impiegarvi il tempo loro, e per pura infingardaggine, o per altra ſomigliante cagione. (*a*) Nè dai Copiſti ſolamente derivano gli errori di ſcrittura; perchè coloro ancora, che badavano a dettare, ne hanno non piccola colpa. Coſtoro bene ſpeſſo o per imperizia non ſapevano, o per cagione della cattiva ſcrittura non potevano legger bene quel Codice, di cui per dettare ad altri ſi ſervivano. Sovente per traſcuraggine ommettevano, o traſportavano, o cambiavano, o pronunziavano male, od in altra maniera, che pur aſſai ve n'aveva, guaſtavano le parole, i membri, e le coſtruzioni intiere dell' autore. (*b*) E comechè a queſta diſgrazia tutti i Libri, e perfino i Sacri Codici d'allora ſoggiaceſſero, pure i Volumi del noſtro Giure ſono rimaſi di queſto male più d'ogni altro Libro infettati, come ognun che ſtudia le Leggi Civili, lo vede per eſperienza, e come gl'iſteſſi più famoſi Giureconſulti de' noſtri tempi lo debbono confeſſare. „Che le ope-
„ re, *dice Binclrersboeckio nella citata Prefazio-*
„ *ne*,

(a) *Bynkersh. in Præfat. libr. 4. obſerv. Jus Rom. Heinec. in Opuſcul. Min. pag.* 27 *Bartholin. de Legen. Libr. diſp.* 7 *p.* 18?. (b) *Veg. oltre il Cleric. loc. cit. l'Ant. Genoveſi nell'arte Logic. Critic. lib.* 4. *c.* 6.

„ *ne*, veniſſero guaſtate con maggior quantità „ di errori, che quelle degli altri, ſi può age„ volmente conghietturare dall' uſo, che tut„ ti ne facevano comunemente. Imperciocchè „ quanto maggiormente ricercati erano i libri „ di Giure, tanto maggior numero di copie „ ne venivano fatte, e quanto più frequente„ mente venivano copiate, altrettanto più fre„ quenti divenivano gli errori di ſcrittura. “ A ciò ſi aggiugne, che lo ſteſſo Triboniano, e gli altri Compilatori del Corpo delle Leggi, ſpeſſe fiate ingannati ſi ſono nel leggere, e traſcrivere le parole degli antichi Giuriſti, dalle opere de' quali tratti ſono que' frammenti, onde formate ſi veggono le noſtre Leggi Civili. Queſto malanno è avvenuto ai mentovati Compilatori ſpezialmente, quando s' abbattevano in qualche teſto, che con note, o ſigle in qualche parte foſſe per avventura ſtato ſcritto. Molti de' più valenti Legali de' noſtri tempi hanno ſcoperto, e dimoſtrato, eſſerſi da eſſi Compilatori in tale occaſione preſi molti abbaglj, poichè o non intendevano, nè ſpiegavano ſecondo il ſuo vero ſignificato le note ſuddette, od hanno anche tal fiata preſe per note quelle, che non erano punto tali. (*a*) Il che fu cagione di molte manifeſte aſſurdità, ed incoerenze, che nel Corpo delle Leggi s' incontrano,

(a) *Balduin. in not. ad Proleg. Pandect. p. 78. Tom. 1. Juriſp. hom. & attic. Henric. Salmuth ad Guidonem Pancirolum memorab. Tom. 2. Tom. 14. p. 264. Juſt. Hennig. Boehmer de Script. non Legib. Trotzius in Not. ad Hugonem de Prima Scribendi Orig. pag. 208. ſeq.*

no, e che danno gran pena agli espositori, come coll' esempio della *L. 8. D. qui, & a quibus manum. Lib. non fiant*, della L. 8. D. de V. O. e di diverse altre han fatto vedere tanto l' incomparabile Cujacio, (*a*) quanto diversi altri sommi Giuristi. (*b*) Un altro non picciolo male si è, che gli stessi antichi Giureconsulti Romani, dalle opere de' quali furon cavate le Leggi, hanno sovente errato nel metter giù i loro pensieri, ponendo per inavvertenza una parola per l' altra, con che sono venuti a rovinare non solamente il senso, ma sinpure i diversi principj da essi medesimi in altri luoghi stabiliti; e però quì l' imbroglio è grande, perchè cagionato dall' istesso autore della Legge; e l' interprete, che scuopre l' errore, rimane nel dubbio, s' egli abbia da intraprendere la correzzione del testo, o rimanersene per un tal quale rispetto, oppure risolvendosi ancora a voler levarne il male, non sa bene, che medicina applicarvi. All' incontro un interprete meno avveduto, e circospetto si lascia anch' egli tirare nell' errore, e vien però a piantare contrarie, ed incoerenti dottrine, o si troverà necessitato di fingere inette, o false distinzioni, e limitazioni, per la qual cagione mille, e mille altre persone poi imbevono le stesse false sentenze. Vegganfi gli esempj de' testi per questa maniera corrotti, e delle pessime conseguenze, che sì nell' interpretazione, come nell' applicazione di quelli sono na-

(a) *Lib. 1. cap. 22. lib. 4. cap. 3. Observ. & in Not. ad Instit. lib 1. tit. 6.* (b) *Audulp. Forner. lib. 3. rer. quotidin. c. 2. & 3. Noodt lib. 2. Probab. c. 5. & lib. 3. c. 3.*

nate, presso il celebre Noodt, il quale ciò con evidenza va in diversi luoghi dimostrando. (*a*)

Il malanno, e la confusione s'aumenta vie maggiormente, quando si trovano di certe leggi, che nè da alcuno antico Giureconsulto provengono, nè da Triboniano, nè dai suoi colleghi sono state nel volume delle Leggi di Giustiniano inserite, ma che sono un mero parto di qualche ardito in un ed ignorante Legulejo de' tempi posteriori, il quale si è preso la libertà di aggiugnere al vero testo i suoi proprj arzigogoli, e le sconciature sue, che poi da altri furono copiate tali, e quali, e riputate per testi sinceri, cosicchè passarono poi in tutti quegli esemplari, che stampati furono ne' secoli seguenti, o che ancora manoscritti giacciono nelle biblioteche. Gran temerità in vero fù questa di sì fatti Legulei, che di grandissimi errori ha cagionato, e molte false dottrine partorite. Ma pur tale furfanteria si è non poche volte, e da non pochi commessa, e conviene ormai, che noi studiamo su libri per sì enorme maniera guastati.

Diasi un' occhiata alla *Leg.* 57. *D. de contrah. emt.* e chiunque avrà un pò di Giurisprudenza in testa, potrà agevolmente scoprire, come tutto quel testo dal paragrafo primo fino alla fine sia stato senza verun dubbio fabbricato di pianta da qualche ignorantaccio, che non deve appena aver saputo i primi principj delle Leggi. Lo

(a) *Noodt lib.* 1. *Probab. c.* 9. & 10. & *Dissert. lib.* 18. *tit.* 6. & *alibi*.

Lo ſteſſo deve dirſi della Legge 58. dell'iſteſſo titolo, come sì dell'una, che dell'altra lo dimoſtra ampiamente il Noodt. (*a*) Ma troppe altre Leggi vi ſono, che o furono interamente fabbricate da qualche ſciocchiſſimo gloſſatore, o a cui de' paſſi ideali, e chimerici furono temerariamente aggiunti. (*b*) La qual diſgrazia non ſolamente al Corpo delle Leggi di Giuſtiniano, ma ſippure agli altri libri dell'antichità generalmente è accaduta. (*c*)

Degli accennati errori, e ſconciature ſi trova carico lo ſteſſo Codice Fiorentino, benchè ordinariamente venga riputato per il più corretto, e più antico di tutti quelli, che finora ſiano a notizia degli uomini pervenuti. Sicchè queſti errori ſono paſſati in tutte le copie, che ſe ne ſono tratte, con queſto di più, che ſiccome quel Codice ſcritto è all'antica uſanza ſenza diſtinzione alcuna di parole, di membri, e di periodi, così i copiſti, e gl'interpreti nel diſtinguere le parole, e nel metter l'interpunzioni a ſuo debito luogo ſi ſono infinite volte ingannati. Ora da queſti errori, da queſte ſconciature, e da queſti aborti egli n'è nato, che molte Leggi, a prenderle, come giacciono, o non hanno ſenſo veruno, o non hanno quello, che lor conviene, o ſe pure hanno ſenſo, eſſo

(a) *Noodt de Forma emend. dalli mali c.* 11.

(b) *V. il cit. Noodt de Uſufruc. lib* 1. *cap.* 6. & *lib.* 2. *cap. ult. in fin. Heinec. in Præf.* & *ad Bynckershoech. Part.* 2

(c) *V. Jo. Cleric. in Art. Crit. Part.* 3. *ſec.* 2. *cap.* 2. *ſeq. Chriſt. Heuman. de Art. Crit.* §. 25. & 30. *Trotzius in Not. ad Hugon. de Prima Scrib. Orig. pag.* 276. *ſeq. Funcius de Script. Veter. pag.* 333.

esso si trova contrario alle altre Leggi, ed all' analogia di tutto il Giure Romano. (*a*) E questo malanno, per trattarsi di Leggi, è troppo più grande di quel, che comunemente si va figurando la gente, poichè, come saviamente riflette il Bynkershoeckio (*b*) *in aliis auctoribus corruptis perditur sententia, & fere solus nitor; hic sæpe perditur res, & fortuna hominum: aliud quippe juris esse poterit, si hoc, quam si illo modo fuerit scriptum.*

Non mi si dica, che i più giudiziosi Critici Legali abbiano già levata via la massima parte dei testi viziosi e guasti, che per entro a' Codici delle Leggi si ritrovavano: e che però questi sì fatti difetti non debbono più potere a veruno gran noja recare, nè apportare alla Giurisprudenza gran danno. Io sono tutto all' opposto di ferma persuasione, che riguardo a questo punto più abbiano alla Disciplina Legale nociuto, che giovato le fatiche de'Giurisconsulti: poichè costoro in vece di ritrovare la vera lezione del testo, vi hanno aggiunto i loro proprj capriccj, e le loro chimere, desiderando ognuno di far spiccare il suo ingegno o mettendo in campo qualche suo nuovo ghiribizzo, o combattendo i rimedj messi in opera dagli altri per acconciare i testi corrotti. Sicchè non si può umanamente sapere chi s'abbia il torto, o la ragione, e chi abbia veramente emendato il testo, o chi si sia più degli altri approssimato alla

(a) *Gugl. Fornerius Select. lib. 2. cap. 4. Everh. Otto in Præfat. Tom. 2. cap. 2. Thes. Jur. Civ. pag. 11.*
(b) *In Præfat. ad Observ. Jur. Civ.*

alla vera lezione. Tuttavia il male non consiste solamente nell'incertezza, in cui ci lasciano le varie emendazioni, e spiegazioni degli interpreti. Il peggio si è, che costoro, sotto il pretesto di voler emendare un testo vizioso, hanno preso l'occasione di castrare, e di corrompere con troncamenti, con giunte, con traspofizioni, con raddopiamenti, e repliche di sillabe, e di parole, con interpunzioni, e con altri tali modi inventati di lor capriccio tutti que' testi, che da loro non furono intesi, o che hanno ritrovati contrarj alle sentenze da loro già stabilite, benchè in realtà non avessero di alcuna correzione bisogno. (*a*)

E però con tutta ragione lamentasi il Bynkershoeckio nella Prefazione alle sue Osservazioni, *ipsos Criticos sua arte turpiter abusos plura forte vulnera, & cicatrices bonis auctoribus intulisse, quam sustulisse. Quantæ audaciæ, quantæ temeritatis sint Criticorum cruentatæ manus, nemo est, qui nesciat. Quo plus audent, eo plus audere pergunt, scindentes, urentes, secantes, quidquid cerebello suo non placet.* Egli è poi da considerare, che ognuno di questi Critici si tira dietro un gran numero di Discepoli, e copiatori; e che gli errori commessi da costoro in Teoria influiscono poi anche nella pratica, e mille disordini, mille incoerenze, e mille tra di

(a) *Heinec. Opus. Min. pag. 33. Jo. Stekius in Præfat. ad Observ. Anticrist. & alibi passim in Thesaur. Jur. Ottoniano. Riccius in Præfat. ad Vindic. Jur. apud eumdem Ottonem in Thes. Jur. Bynkershoeck. Præf. ad Observ. Jur. & lib. 5. Observ. cap. 4.*

di sì contrarie opinioni ne derivano. E noi altri buoni pratici, che siamo per lo più di pelo tondo, e senza dubbio la gente più goffa di quanti professano arti liberali, non ce ne accorgiamo nè punto, nè poco di questi malanni, e molto meno sapremmo noi indovinare la fonte, onde essi scaturiscano, non essendo usati a portare tanto innanzi i nostri riflessi, spesa avendo la maggior parte della vita nostra a raccozzare solamente quello, che troviamo scritto da altri, a misura de' nostri bisogni, e secondo l'esigenza delle cause, che abbiamo da patrocinare, o da consultare, senza prenderci altramenti verun pensiero, se quello che troviamo stampato, sia cosa ragionevole, o no, di che nulla ci cale, purchè faccia al proposito nostro. Ecco pertanto il primo frutto, che si ricava da questa bella raccolta delle Leggi Romane.

II. L'oscurità si è un altro vizio delle Leggi di Giustiniano, da cui due grandissimi disordini provengono, cioè l'uno, che Leggi tali, delle quali non è certo il vero sentimento, non sono punto acconcie a far la minima decisione, o mettere stabilimento nissuno: L'altro disordine si è, che volendo i Giuristi pur cavare anche da Leggi tali qualche costrutto, ognuno si mette a spiegarle a posta sua, per la qual cagione una infinità d'incerte, e contrarie opinioni, che con tanto pregiudizio del pubblico bene regnano nel foro, sono nate, e nasceranno ancora in avvenire, finchè queste benedette Leggi avranno durata. E quì non devesi mica credere, che solamente agli idioti, ed

ed ai Dottori più dozzinali riescano oscuri infiniti testi dei Digesti, del Codice, e delle novelle, poichè non solo queste teste stordite, ma ben anche i più valenti Giuristi non hanno saputo, e tuttora non saprebbero dare una certa, ed incontrastabile interpretazione ad un gran numero di Leggi oscure. Non furon già ocche, nè cavoli il Cujacio, il Buddeo, il Duraneo, il Connano, il Bertrando, il Gothofredo, i Fabri, il Noodt, ed altri uomini di questa fatta: eppure quante volte non accade in leggendo le opere loro di abbattersi in certi passi, dove forte si lagnano dell'oscurità delle Leggi, e confessano anche talvolta ingenuamente di non saperle intendere, nè rinvenirne il vero lor sentimento? Il che principalmente lor avviene, quando ad essi tocca per avventura di spiegare una qualche Legge di Paulo, di Scevola, di Affricano, e di Papiniano, i quali rispetto all'oscurità fra gli altri antichi Giureconsulti singolarmente distinti si sono. (*a*) Scevola spezialmente noto è per cagione delle sue risposte ambigue, equivoche, e nulla concludenti, dalle quali ben sovente non è possibile di cavare costrutto veruno. *Licet permulta alia* (dice in un luogo Connano (*b*): *Scævolæ respon-*

(a) *Duar. ad L. 132. D. de V. O. ad L. 16. D. de Lib. & Posth. & cap. 8. ad Leg. Falc. Cujac. Lib. 4. Observ. 17. Bertrand. in Vit. Julii Paulli p. 143. Connan. Comment. Lib. 6. cap. 9. Buddeus adnot. ad Digest. pag. 76. Noodt. ad L. 41. D. Pignor. & Hypoth. Byntresboek ad L. Lecta cap. 1. & Obser. L. 8. cap. 22. Mascor. in not. ad Gravin. Lib. 1. cap. 102.*

(b) *Lib. 6. Comment. cap. 3. n. 9.*

ſponſa notare æque abſurda , & ut dicam , quod ſentio , fatua , & inepta.... Sed hoc fuit Scævolæ proprium ; reſponſis ambiguis reprehenſorum tela eludere , ut ſi qua parte peteretur , declinaret in aliam , & commodo ſuo reſponſa ſua interpretaretur : in quo illum ego non reprehenſione modo , ſed etiam pœna dignum fuiſſe judico . Ma non ſolamente Leggi oſcure ci ſono , che anche titoli interi, i quali parecchie Leggi in ſe comprendono, ſi trovano, i quali ſono così di oſcurità ripieni, che non ſi ſa indovinare, di che materia ivi ſi tratti . Sentiamo le parole d'uno dei più illuminati, e più eruditi Giuriſti, cioè del Noodt, in propoſito del titolo *de Conditione Triticiaria*. „ A queſto titolo , „ *dic' egli*, (*a*) non darò io interpretazione veruna, non eſſendo ſolito d'inſegnare ad altri quello, che io medeſimo non m'intendo. Tengo a memoria tuttociò, che di queſta azione vien detto dagli Interpreti di queſto titolo: ma dopo aver bene bilanciato il tutto, tanto è lungi, che io poſſa approvare alcuna coſa di quel che finora ne fu ſcritto, che mi ſono ſovente maravigliato, come con tanta franchezza ſi tratti di una azione, di cui non ſanno ſpiegare con veriſimiglianza nè l'uſo, nè il nome, non che l'una, e l'altra coſa inſieme, o pure anche l'una di eſſe con certezza". Che s'ha dunque da fare di Leggi tali, che non s'intendono , e che ad altro non ſervono, che a dare occaſione ai Le-

(*a*) *in Comment. ad Pand. h. t.*

Legifti di mettere in campo i loro capriccj, e di feminare, e foftenere mille difcordie!

Che fe le Leggi Romane riefcono non di rado ofcure al Cujacio, all'Ottomanno, al Duareno, ai Fabbri, al Noodt, Binkrerfoechio, Schultingio, ed agli altri più illuminati Legifti de'noftri tempi i quali hanno avuto una immenfa provvifione di tutti i mezzi più neceffarj per giugnere all'intelligenza di quelle Leggi come a dire una vafta cognizione delle lingue greca, e latina, della Storia, delle antichità, della vecchia filofofia, della critica, che pena, e che martirio non daranno poi quefti volumi di Giuftiniano al rimanente de' Giurifti, che tanto fanno di Greco, di Latino, di Storia, di Filofofia, e di critica, quanto ne fapeva il buon uomo di Sancio Panza. Per intendere la lingua degli antichi Giurifti, non bafta mica fapere il gergo del Bortolo, o del Fulgofio; ma bifogna aver ftudiato affai bene fu' libri degli Autori claffici de'vecchj tempi, come ognuno, che abbia veduto le prime pagine dei Digefti, può aver da fe medefimo baftevolmente comprefo. Così per intendere lo fpirito delle Leggi Romane non bafta l'avere in mente le filaftrocche di Curzio, che fi legge nelle fcuole, nè gli efempj cavati dal Flos Sanctorum, che ordinariamente infegnano i Maeftri, ma egli è affolutamente neceffario di effere ben verfati nella Storia, ed antichità Romane, colle quali fole fi può arrivare a conofcere l'indole delle Leggi, a ravvifare il fine del Legislatore, ed a fcoprire l'occafione, in cui fu portata la Legge. E fenza di quefte cognizio-

ni

ni non solamente non verrassi a capo giammai d'intendere neppur la menoma parte delle Leggi, ma non si saprà nemmeno in che maniera, ed in quali circostanze applicarle. Potrei far ridere il Leggitore, s'egli fosse quì il luogo di mostrare quante scempiate cose abbiano detto, e dican tuttavia coloro, che della Storia antica la necessaria cognizione non hanno. Ed egli è incredibile di quanti spropositi, (*a*) e di quante false opinioni vada carica la presente Disciplina Legale, per avere i nostri primi Interpreti delle Leggi di Giustiniano, i consulenti, i trattatisti, e gli Autori di decisioni cotanto ignorato l'antica Giurisprudenza Romana. Così parimente l'ignoranza della vecchia Filosofia, e spezialmente della Stoica, alla quale la massima parte degli Autori delle Leggi nostre (*b*) si sono principalmente dati, ha fatto prendere dei gran granchi a cotesti bacalari di Giurisprudenza, che messi si sono ad interpretare a lor modo le Leggi di Giustiniano. Facciasi attenzione a quello, che i nostri buoni interpreti vanno ciarlando intorno alle definizioni della Giurisprudenza in generale, del Diritto della Natura, e della Giustizia, intorno alle validità o nullità de' contratti fatti o per timore, o per inganno, intorno al feto ancora chiuso nel ventre della madre, intor-

(a) *Hamberger. de Utilit. ex Hum. Lit. in Jurisp. Stud. capienda.*

(b) *Merillius Lib.* 1. *Obser.* 8. 10. 17. *& alibi Everh. Otto de Stoica Ictorum Philos. Scheumburg Jurispr. Ictorum Stoica. Gundling. Trebetius Testa ab Iniur. Liberat.*

intorno alla ſorza de' giuramenti, ed intorno ad altre coſe tali, ſopra le quali gli autori delle noſtre Leggi hanno ragionato coi loro Stoici principj, (*a*) facciaſi, dico, attenzione alle ſpiegazioni, e ragionamenti fatti da'noſtri Chioſatori ſopra i teſti ſuddetti, ed appena è, che uno il quale ſia di giudizio, e di erudizione un pocolino fornito, poſſa contenere le riſa per le tante inezie, e fole da coſtoro in tali occaſioni ſpacciate. Ora tutte queſte dottrine falſe, ridicole, inette, puerili, e ſtomachevoli, che dai primi Chioſatori furono a lor capriccio inventate, ſono poi ſtate accettate da coloro, che li ſeguitarono, con tanto riſpetto, e venerazione, come ſe foſſero tanti vangeli, e tante deciſioni d'uomini infallibili. Noi non vogliamo qui farci a moſtrare più diſteſamente le peſſime conſeguenze di queſta coſa, nè far conoſcere di quante altre opinioni falſe una ſola opinione falſa, o primitiva poſſa eſſere l'origine, poichè queſto ad altro luogo è riſerbato. Ma quello, che quì deveſi far conſiderare, ſi è, che ſiccome in ogni ben regolata Repubblica le Leggi debbono eſſere concepite per modo, che da tutti i membri di quelle poſſano venire agevolmente inteſe, mentre dovendo eſſe ſervire di norma, e regola alle azioni de' Cittadini neceſſaria coſa è, che tutti le comprendano; così le Leggi Romane per non ave-

(a) *Perrenon animad. Jur. cap.24. Jun. a Coſta in not. ad §. 3. Inſt. de Juſt. & Jur. Widvogel de Jur. Embryon. Hering de Stoic. Iſtorum Philoſ. Huber. in Digreſſion.part. 1. Lib. 1. cap. 2.*

avere ormai questo necessario, e sostanziale requisito, non debbono a'giorni nostri poter più servire di Leggi. Poichè, come sarà egli possibile, che la gente, che non sa più in là dell' abbiccì, o anche le altre persone colte, e letterate, le quali però alla Giurisprudenza non si sono con particolare studio applicate, abbiano una sufficiente cognizione delle Leggi di Giustiniano, quando coloro medesimi, che si mettono a studiarle, come si suol dire con l'arco dell'osso, e che ne fanno professione, pure con tutte le loro fatiche, ed applicazioni in un tanto bujo si trovano, che non sanno dove porre nè piedi, nè mani, e ben sovente cose tali proferiscono, che farebbero per istomacaggine saltar le pietre fuori delle mura. Non s'hanno adunque da tollerar Leggi cotali, che in vece di servire ad impedire, che nascano liti, ed a decidere con ragionevolezza le controversie, sono piuttosto acconcie a partorire, e conservare le discordie, ed i processi in quella Repubblica, dove siano ricevute.

III. Una delle più essenziali, ed importanti qualità di quelle Leggi, che all'amministrazione della giustizia destinate sono, si è quella dell'essere il più, che sia possibile, conformi alla retta ragione, e all' equità, ed al diritto naturale. La qual cosa tanto è necessaria, che dove essa manchi, molti grandissimi disordini ne debbono senza alcun fallo seguitare: E particolarmente Leggi tali, che troppo si scostano dall' equità, e dal raziocinio naturale, non sono atte a riscuotere da' cittadini la dovuta ubbidienza, non che quel gran rispetto, che per le Leggi comunemente si ha.

In caso tale tanto gli Avvocati, quanto i Giudici si trovano, per così dire, impegnati a mettere in opera ogni cosa per poter ritrovare qualche pretesto di scansare la Legge, e di ritornare sul retto cammino. Ora ella è questa una disgrazia tutta propria delle Leggi Romane di essere così piene zeppe di sottigliezze, d'innaturalezze, e di massime troppo lontane dalla semplicità della ragion naturale, che sembra non potersi concepire, come tanta quantità e di sì strana natura ne sia stata inventata. Io preveggo, che questa mia asserzione ha da dare del fastidio a molti solenni Oratori, i quali siccome son pregni di parole, e scarsi di materie, così hanno i lor luoghi comuni, dove s'attacano, quando con una qualche verbosa orazione vogliono fare sfoggio dell'eloquenza loro, o per meglio dire della loro arte di cicalare. E siccome il *lodare le Leggi di que' sapientissimi Legislatori Romani per la loro maraviglievole equità, ed inarrivabile semplicità*, egli si è uno de' principali luoghi comuni, che costoro si abbiano, io ho da passare presso di essi per un prosuntuoso insieme, e scimunito uomo, perchè ardisco di oppormi così apertamente ad una cotanto, com'essi credono, sicura sentenza. Ma so ben io, che costoro non hanno mai studiato la Giurisprudenza, siccome neppure verun' altra scienza a fondo: e però non ho da rimanermi dal proseguire le mie lagnanze per cagione delle tante sottigliezze, onde sono infestate principalmente quelle Leggi, che sono state ne' Digesti raccolte. Questo sconcio, e vituperevole malanno ha principalmente avuto la sua origine dalle interpretazioni, dalle furberie, e dalle dispu-

te degli antichi Giureconſulti Romani intorno alle Leggi delle dodici tavole. L'ambizione, l'intereſſe, e l'oſtinatezza di voler ſtare attaccati alle parole della Legge li conduſſero ad inventare, e porre in uſo un infinito numero di ſottili interpretazioni, di formalità di parole, e di principj ſtravaganti, e ſtorti. Primieramente Eſſi ritrovarono, i Faſti, le formole legali, e le cifre a intendimento di tenere celata alla plebe la loro Giuriſprudenza, e di obbligare per queſta maniera tutto il popolo Romano a ſervirſi di eſſi in tutti i più importanti affari. (*a*)

Le Leggi civili furono adunque allora con tante ſottigliezze, e con tante formalità imbrogliate, e ad un'ora tutte queſte ciance, e furberie venivano con tanta ſegretezza occultate, che chi non era nell'ordine di coloro, a' quali la ſcienza legale poteva eſſer paleſe, non ſapeva nè in quai giorni foſſe lecito di comparire nel foro; nè in che maniera, o con quali parole conveniſſe proporre la ſua azione in giudizio, nè che altre coſe vi foſſero da oſſervare: perciocchè per avere la notizia di tutto queſto, e per poterſi ne' caſi occorrenti regolare ſecondo il biſogno, era neceſſario che ogni volta ſi ricorreſſe ad un giuriſconſulto, val a dire a qualcuno de' patrizj, i quali queſti arcani con geloſia cuſtoditi tenevano. (*b*) E quello, che rende queſto malizioſo, ed ingiuſto procedere ancora più inſoffribile, ſi è, che

(a) *V. La Legge 2. D. de O. 9. ∫. 6. & 7. il Cujacio, il Ruperto, il Bynkershokio, il Muelen, ed altri ne' loro comenti a quelle. L' Eineccio de Orig. Jur.*

(b) *Liv. Lib. 9. Dec. 1. ed i ſopraccitati.*

è, che chi aveſſe un tantino errato nel recitare la formola inſegnatagli per poter giudizialmente domandare il ſuo, o coll'ommettere una ſola parola, o col proferirla in altra maniera, che ſi dovea, col ſoſtituirne un'altra equivalente, e del medeſimo ſignificato della prima, perdeva ſubitamente tutta la cauſa, ſe anche aveſſe altrimenti avuto cento ragioni per una. (*a*) Ma ſentiamo ſu di ciò Cicerone iſteſſo, che mette troppo bene in veduta i garbuglj, le ſottigliezze, e le cabale irragionevoli adoperate da coteſti primi lumi, ed autori della Giuriſprudenza Romana. (*b*) „ Potendoſi queſto comodiſſimamente fare: *la poſ-* „ *ſeſſion Sabina è mia, anzi ella è mia*. Poſcia *ne* „ *venga dietro il giudizio*. Coſtoro non vollero. „ *La Poſſeſſione*, il Giureconſulto dice, *che è nel* „ *Contado, che Sabino ſi chiama*, ben proliſſamen- „ te: dimmi, che n'aggiungono appreſſo? *Io af-* „ *fermo, che l'è mia per dritto*. Che poi ne ſuc- „ cede? *Quindi io dal Tribunale ti cito ad appic-* „ *car miſchia forenſe*. Non avea il difenſore che „ riſpondere a coſtui con tanta loquacità litigio- „ ſo. Il medeſimo Giureconſulto ſen paſſa alla „ maniera del flautiſta latino, *di colà, onde tu* „ *citato m'hai dal Tribunale ad appicare forenſe* „ *miſchia, di quindi a quel luogo là ti richiamo*. „ Il prettore frattanto, perchè non ſi reputaſſe „ eccellente uomo, ed avventuroſo, ad eſſo an- „ cora la formola fu compoſta, ſiccome per gli „ altri riſpetti importuna, così ſpecialmente per „ non

(a) *Cic. de Invent. Lib. 2. cap. 19 Auct. ad Heren. Lib. 1. ca. 2. Quintil. Inſtit. Orat. Lib. 3. c. 8. & Lib. 7. cap. 3.*

(b) *pro Muræna cap. 12.*

„ non avere alcun uſo. *Amendue i litiganti ſa-*
„ *ni, e ſalvi eſſendo preſenti, coteſta ſtrada preſcri-*
„ *vo: in iſtrada mettetevi*: V'era quel tacente in
„ pronto, che gl'inſegnava a metterſi per la ſtra-
„ da: *fate per la ſtrada ritorno*: tornavanſi ſulla
„ medeſima guida di lui. Queſte coſe fin d'allo-
„ ra appreſſo que' barbuti ſecondo me pareano ri-
„ dicoloſe, che a' litiganti ſoggetti dopo d'eſſer-
„ ſi acconciamente, e nel poſto luogo fermati,
„ ordinato foſſe il partire, acciocchè toſto colà
„ medeſimo ritornaſſero donde ſi foſſero dipar-
„ titi. Colle medeſime inezie ſono tutte quelle
„ coſe inorpellate: *poichè io nel Tribunale ti ve-*
„ *do*: è queſte: *ma tu cercherai forſe il poſſeſſo del*
„ *tuo per apparenza*? le quali ciance mentre oc-
„ culte furono, erano di neceſſità ricercate da
„ coloro, che n'avean l'intelligenza: ma divol-
„ gate poi, maneggiate, e ben eſaminate, rin-
„ venute ſi ſono aſſai vote di dottrina; e di fro-
„ de, e di ſtoltezza pieniſſime. Imperciocchè eſ-
„ ſendo ſtate aſſai coſe per Leggi eccellentemen-
„ te fermate, furono la più parte dagli ingegni
„ de' Giureconſulti guaſte, e ſconciate ".

Lo ſteſſo Oratore diſſe poco prima, che in così tenue ſcienza niun decoro vi può eſſer mai; imperciocchè ſono piccole coſe, che s'aggirano quaſi in ciaſcuna lettera, ed interpunzione di parole. Egli moſtra finalmente che in quella ſcienza non vi ſi rinvenne giammai la dignità conſolare, perchè ella è tutta di finte, e commentizie coſe compoſta.

Ma le cabale, e ſottigliezze degli antichi Giuriſconſulti Romani non ſi fermarono punto quì. Poichè eglino non ſi contentarono già di aver

colle loro furberie, ed invenzioni reso malagevole l'uso delle Leggi, ma diedero ancora di mano a ritrovare, e mettere in opera delle frodi affine di snervare, e scansare le disposizioni delle Leggi. Così essendosi per cagione d'esempio, o per qualche Legge, o per una costumanza antica nella Romana Repubblica sempre praticato, che tutte le donne per debolezza del loro intendimento vivessero sotto la potestà de' tutori, ritrovaron costoro una specie di tutori, che fossero alle potestà delle donne sottoposti. (*a*) Finalmente in tutta la ragion civile, secondo che Cicerone ha loro giustamente rimproverato, l'equità lasciarono, e s'attaccarono solamente alle parole delle Leggi: *come per via di esempio*, dice l'istesso Oratore (*b*) *perchè ne' libri di alcuno trovato avean quel nome, di* Caja, *stimarono, che tutte le donne, le quali facessero scambievole compera, si chiamassero Caje. A me poi suol pur parere strana cosa, che tanti uomini sì ingnegnosi, per lo spazio di tanti anni non abbiano per anco potuto determinare, se si convenga dire il giorno terzo, o il perendino; il giudice, o l'arbitro; la cosa, o la lite?* Lo stesso Cicerone va nel suo Libro dell'Oratore, ed in parecchj altri trattati ancora ampiamente, e con addurre di molti esempj, dimostrando, come il costume più ordinario degli antichi Legisti di Roma si era di stare solamente stretti alle parole delle Leggi, e di non curarsi niente affatto della giustizia, dell'equità, e della ragione.

(a) *Cicero pro Muræna cap. 12.*
(b) *Idem ibi.*

ne. E per questo si mette ben sovente a lodare Servio Sulpizio suo contemporaneo, il quale fu il primo, che ardisse di rompere il ghiaccio, e di lasciare le parole per seguitare la ragione, l'equità, e lo spirito della Legge.

Ma Servio Sulpizio non potè trovare rimedio a tutto, nè levare quelle sottigliezze, che già aveano fatta radice; nè quei Giurisconsulti, che o al tempo suo vissero, o vennero poi, erano tutti dell'istesso sentimento per rispetto allo stare attaccati alla ragione piuttosto, che alle parole. E però essendosi i Romani da così gran tempo assuefatti alle finte, ed inette sottigliezze de' loro Giurisconsulti, agevolmente avvenne, che si tenessero per cose buone, e lodevoli, e che i giuristi posteriori le accettassero, ed inserissero nelle opere loro come regole, e massime incontrastabili, e ragionevoli, e che il Senato, i Magistrati, e gl' Imperadori ancora le riguardassero come principj, e fondamenti, su di cui avessero da piantare, e stabilire le nuove Leggi loro. E pertanto giacchè il corpo delle Leggi Romane composto è di risposte e decisioni di Giurisperiti sì fatti, e di Leggi fermate da' Legislatori di queste sottili, ed innaturali frascherie imbevuti, dovea per necessaria conseguenza avvenire, che quella Raccolta di Giustiniano riuscisse piena di sofistiche regole, e di chimeriche decisioni. Scorransi pure tutti i titoli delle Pandette, che sottigliezze troveransi in abbondanza per tutto: massimamente quando altri si voglia fermare sulle Leggi appartenenti alle ultime disposizioni degli uomini, che pur è la più importante, e più ampia materia di tutta la facoltà Legale. Lunga, e tedio-

dioſa coſa ſarebbe il voler qui dare ſolamente un ſaggio di tutte le maniere di ſottigliezza, onde guaſtate ſon le Leggi Romane. E la coſa è altresì troppo ben nota a chiunque ha ſtudiato il Giure in autori di dottrina, e diſcernimento dotati, ed a chi ha letto il teſto medeſimo e non già i puri Zibaldoni di tanti goffi Comentatori. Tuttavolta noi faremo ciò per comodo di chi non ſa di giure con l'uno, o l'altro eſempio più chiaro. Le Leggi delle dodici tavole avevano dato ad ogni padre di famiglia un'ampia autorità di poter teſtare a modo ſuo. Ma i Giuriſti di que' tempi trovando ciò troppo comodo pe' cittadini, e volendo pur renderſi neceſſarj, s' avviſarono d' introdurre ne' teſtamenti l'uſo della mancipazione, (*a*) la qual era preſſo i Romani una ceremonia da loro adoperata nella vendita di certe coſe più prezioſe, come de' fondi italici, de' ſervi, de' quadrupedi, e delle gemme. (*b*) E benchè queſto rito del fare i teſtamenti per mancipazione foſſe nel progreſſo del tempo andato in diſuſo, contuttociò rimaſero in appreſſo, e rimangono tuttavia certi veſtigj, e certe conſeguenze derivanti da quella cerimonia, le quali in vece di eſſere ſtate dalle Leggi poſteriori abolite, ne furono eſpreſſamente approvate. Tali ſono la neceſſità di adoperar ſette teſtimonj, che rappreſentano ſette perſone, che nel rito della mancipazione dovevano

(a) *Heinec. antiq. Rom. Lib. 2. tit. 10. §. 7. 8. Bergman Diſſert. de num. Septen. teſt. in Teſtam. §. 6:*

(b) *Heinec. Antiq. Rom. Lib. 2. tit 1. §. 18. Bynkerſhoek. de Rebus Mancip. & non Manc. Treckl de Orig. & Progr. Teſtam. Fact. cap. 3. §. 8. & 9.*

no neceſſariamente intervenire. (*a*) Così pure l' obbligo di dover fare il teſtamento da ſe medeſimo ſenza poterſi ſervire di verun procuratore, il quale a nome del teſtatore paleſi a' teſtimonj la di lui volontà in iſcritto, come ancora l'indiſpenſabile neceſſità di dover cominciare, e finire il teſtamento ſenza interruzione veruna, e di dover apertamente pregare i teſtimonj, perchè vi vogliano eſſere preſenti, e non meno la proibizione di non potere adoperar per teſtimonj le donne; queſte, ed altre ſi fatte coſe, dico, non altronde, che da quell' antico rito della mancipazione traggono la origine loro. (*b*) Altro parimente, che prette ſottigliezze inutili degli antichi Romani non ſono quelle loro maſſime, e regole fondamentali, che niuno poſſa morire *pro parte teſtatus, & pro parte inteſtatus:* che l' erede, ed il defonto ſia una perſona iſteſſa: che quello ſia però tenuto a pagare del proprio i debiti di queſto, quando i beni ereditarj, a tale uopo non baſtino: che niuno poſſa dichiararſi erede per mezzo d'un procuratore, che il teſtatore non poſſa comandare all'erede, che abbracci l'eredità ſolamente dopo qualche tempo, o che abbraciatala ritenere la poſſa fino ad un certo tempo ſoltanto: che non ſuſſiſtano, nè poſſano aver veruno effetto i patti di futura ſucceſſione: che il padre non poſſa dar licenza al figlio di fare teſtamento intorno ai beni, che ſono proprj dell'iſteſſo figlio, e che come un peculio avventizio ordinario,

(a) *Treckel loc. cit.* §. 45.
(b) *Idem ibi.* §. 18. 32. 56.

rio, o ſtraordinario gli appartengono: che il padre non poſſa ſoſtituire al figlio minore di anni quattordici, ſe nello ſteſſo tempo non fa anche il teſtamento per ſe ſteſſo: che ſe il teſtatore per isbaglio ha chiamato il ſuo erede col nome di fratello, e che fratello non foſſe, allora l' eredità nè all' erede ſcritto, nè a quello di cui certamente ſi ſappia, che il teſtatore intendeſſe, aggiudicare ſi debba. (*a*) E per non reſtare ſempre nella materia teſtamentaria, che ciò troppo oltre ci menerebbe, ſu mere ſottigliezze ſon fondate queſte deciſioni delle Leggi Romane, che ſervitù non ſi poſſa dare, ſe vi manchi la *cauſa perpetua*: che il padrone del fondo ſerviente non poſſa eſſere per veruna maniera obbligato a dover egli medeſimo fare qualcoſa in vantaggio del fondo dominante: e che non ſuſſiſta quella ſervitù, la quale non a favore del fondo vicino, ma pel ſolo piacere, o vantaggio del padrone di quello ſia ſtata all' altro fondo contiguo impoſta. (*b*) Una ſottigliezza iniqua contiene pure la Legge 17. *D. Quib. mod. uſuf. amit.* e baſta il leggerla per iſcoprirne evidentemente il torto. Su ſottigliezze, e raziocinj ſtorti ſono ancora fondate quaſi tutte quelle riſoluzioni degli antichi giuriſconſulti, che nel titolo *de acquirendo Rerum Dominio* ſono com-

(a) *Veggaſi ſopra tutto queſto lo Schilter. Exer. 38. §. 79. ſeqq. & §. 105. & Exerc. 8. §. 38. ſeqq. Bynrers. Obſer. Lib. 2. cap. 3. Thomas. in Scol. ad Poſit. Huber. tit. de Cond. Inſtit. Poſit. 2. Duaren. in Tit. qui Teſtam. fac. poſſ. & tit. de Hered. Inſtit. Pufendorf. Jus Nat. & Gent. Lib. 4. cap. 10. §. 8. & cap. 11. §. vet.*

(b) *Schilter. Exerc. 18. §. 2. 12. 13. Thomas. Diſſert. de Servit. Stillic. §. 34.*

compreſe, come aſſai bene dimoſtrano il Tommaſio, il Gundlingio, il Barbeiracio, ed altri. (*a*) Sottigliezza, ed arzigogoli irragionevoli, e provenienti dagli ſtorti principj d'una pazza filoſofia ſono quelle dottrine Romane, che riguardano i contratti fatti o per forza o per inganno, come pure i contratti *bonæ fidei*, e quelli *ſtricti juriſ.* (*b*) Ma io non la finirei mai più, ſe mi voleſſi inoltrare in queſta materia, ne potrei agevolmente venire a bordo, ſe in queſto vaſtiſſimo mare delle ſottigliezze Romane m' ingolfaſſi. E queſte ſono quelle, che levano alle Leggi di Giuſtiniano quella ſemplicità naturale, che nelle Leggi civili cotanto è neceſſaria: queſte ſono che la Giuriſprudenza Romana rendono cavilloſa, confuſa, difficile, ed imbrogliata, e che fanno, ch' ella ſia piena di ſpini, d'intoppi, di labirinti, e d'intralciamenti. Voglio ſolo per conchiuſione addurre quì un paſſo di Samuele Struglio de Cautel. Teſtam. cap. 1. §. 16. dove dopo aver ne' precedenti paragrafi ampiamente ripreſe le ſottigliezze delle Leggi Romane nella materia teſtamentaria introdotte, così ſeguita a dire. „ Ma „ per iſpiegare brevemente il mio ſentimento dirò, che volendo i Principi ritenere il diritto „ di potere ognuno teſtare, e volendo ancora „ conformarſi nel reſto alle Leggi Romane, do„ vreb-

(a) *Thomas. Diſſert. de Pretio affect. in Res fungib. non cadente. Gundling. in Trebatio Vindicato* §. 30. *Barbeirac. in not. ad Pufendorf. Lib.* 4. *cap.* 7. & *alibi. Connan. Comment. cap.* 5. *n.* 3. & *cap.* 6. *n.* 2 3 4.

(b) *Boehmer. Diſſert. de Contrait. bon-fidei & Stricti juriſ. & in Tract. de Action. in princ.*

„ vrebbero almeno per prevenire innumerabili
„ controverſie, ciaſcuno nel loro ſtato comanda-
„ re, che ogni ſuddito poteſſe a quel modo te-
„ ſtare, che le Leggi permettono ad un ſoldato,
„ che ſi trova nel campo, cioè, che poteſſe la
„ ſua volontà avanti due teſtimonj, o coi proprj
„ caratteri, e col proprio ſigillo dichiarare, ed
„ in queſta maniera doveſſe aver forza di Legge.
„ La ſteſſa libertà dovrebbeſi concedere ai ſuddi-
„ ti riſpetto alla iſtituzione, e ſoſtituzione dell'
„ erede..... ſe ciò veniſſe fatto, l' eſperienza ci
„ moſtra, che aſſai meglio ſi gioverebbe alla Re-
„ pubblica col torre per queſta guiſa di mezzo
„ una gran materia di diſpute, che col pubbli-
„ care tante riforme di proceſſi, e col promul-
„ gare tante nuove deciſioni, le quali hanno ſem-
„ pre biſogno di nuove interpretazioni; perchè ſi
„ fondano però ſempre ſu gli ſteſſi principj delle
„ Leggi Romane, le quali a mere ſottigliezze s'
„ appoggiano. "

IV. Il Sig. Monteſquieu inſegna; (*a*) che quando un Legislatore vuol pure allegar la ragione della Legge da lui fatta, egli è d' uopo, che quella ſia una ragione degna della Legge. Ma in queſto punto meritano di eſſere grandemente ripreſi gli Autori delle Leggi Romane, fra le quali troppe ve n'ha, ove addotte ſi trovano ragioncelle indegne di qualſiſſia deciſione, non che d' una legge. Parte di eſſe ſono apertamente ingiuſte, e falſe, parte non fanno al propoſito, parte ſono ſoverchie, ed inconcludenti. *Sæpe numero apud Juris au-*

(a) *Eſprit des Loix Lib.* 29. *cap.* 16.

auctores, dice Antonio Mattei (*a*) *odiosas, ac inertes rationes invenias, quæ vel dumtaxat ad ornatum ſpectent, vel bis idem inculcent, vel a ſententia propoſita penitus alienæ videantur, denique tales ſint, ut non immerito rationem in ratione deſideres*. Chi lo crederebbe, che una legge ci foſſe, nella quale ſtabilito ſia, che niun cieco poſſa ſervire in giudizio da procuratore, per queſta bella ragione, che un tale non è in iſtato di vedere gli ornamenti del Tribunale? Eppur eſſa ci è, (*b*) e di queſte ce ne ſono aſſai. Dal che naſce poi, che i Cittadini in vece di riſpettare Leggi ſi fatte, le tengono a vile, le diſpregiano, e niuno ſcrupolo ſi fanno di ſchernirne le deciſioni con apportare dal canto loro ragioni più apparenti, e più forti, od almeno più adattate al caſo. Poichè quando il Legislatore ſi contenti di comandare ſolamente, facile coſa è ch' egli venga ubbidito: ma quando egli procede più oltre, e cerchi eziandio di dogmatizare, e perſuadere con ragioni; e che in queſto punto troppo debile, e poco aſſennato ſi moſtri, allora in luogo di riſcuoter riſpetto, le ſue leggi vengono deriſe, e vilipeſe. Eccone l'eſempio. Nella Legge I. §. 41. *D. Depoſiti* viene propoſto il ſeguente caſo. *Si ciſta ſignata depoſita ſit, utrum ciſta tantum petatur, an & ſpecies comprehendendæ ſint?* Labeone, ed Ulpiano decidono la quiſtione nella ſeguente maniera. *Labeo autem ait, qui ciſtam deponit, ſingulas quoque res videri deponere;*

(a) *Collegia Jur. Diſp.* 10. *adde Radulph. Forner. lib.* 3. *Rer. Quotid. cap.* 23. *Connan. Lib.* 3. *Comm. cap.* 6. *n.* 4. *Donell. Lib.* 14. *cap.* 17. *Schilter Prax. Jur. Rom. Exerc.* 38. *§.* 162. (b) *L.* 1. *de Poſtulando*

re: ergo & de rebus agere eum oportet. Quid ergo, si ignoraverit is, qui depositum suscipiebat, res ibi esse? Non multum facere, quum suscepit depositum. Ego & rerum depositi agere posse existimo, quamvis signata cista deposita sit. La ragione su cui Labeone, e dopo di lui Ulpiano, che insieme è l'autore della sopraríferita decisione, fondarono la loro risoluzione, fu trovata sì poco vera, e sì poco atta a persuadere, che i principali giuristi de' nostri tempi non hanno avuto il minimo scrupolo di tenere apertamente tutto il contrario, nonostante la chiara decisione della Legge, come si può vedere presso il Gundlingio, che in ciò seguitò l'esempio del Menochio, del Carpzovio, del Mevio, e di altri più famosi Legali. (*a*) Siccome poi le ragioni addotte nelle Leggi sono bene spesso inette, irragionevoli, ed inconcludenti, così ancora le decisioni fatte da que' vecchj Giurisconsulti, e riportate dai Compilatori nel Corpo delle Leggi, riescono non di rado capricciose, illegali, e contrarie alla buona giustizia, ed alla ragione. Il che allora spezialmente è accaduto, quando il Giurisconsulto è stato interrogato da qualche suo buon amico sopra una quistione, o controversia insortagli; poichè in tale caso per conservarsi la buona grazia, dava il Consulente una risposta favorevole all' interrogante senza badare altramenti alla ragione dell' avversario, come anche a' giorni nostri dalla gente, che professa Giurisprudenza, generalmente si costuma di fare.

Ep-

(a) *in Trebatio Vindicato §. 15.*

Eppur cotefte fi belle decifioni furono poi ciò non oftante dai Compilatori copiate, ed inferite nel corpo delle Leggi, come, per non dilungarci troppo, proveremo per ora col folo efempio delle Legge 14. *D. de Tranfactionibus*, la quale il dottiffimo Noodt (*a*) ad evidenza dimoftra effere oppofta alla ragione, ed ai primi principj del giure: e poi viene conchiudendo così: *Hæc quo magis confidero, eo magis cenfeo, Scævolam non ex animi fui fententia refpondiffe; fed ut amico rem gratam, acceptamque faceret, a jure certo longius, quam oportebat, receffiffe.*

Chi con una fola fcorfa d'occhio vuol vedere una folla di leggi; dove per ragioni frivole, ed irragionevoli cofe apertamente ingiufte fi ftabilifcono, apra il titolo delle Pandette *de Acquir. Rer. Domin.* ed il fuo confimile nelle Iftituzioni *de Rer. Divif.* Ivi troveraffi per cagione di efempio, che la fcrittura deve cedere alla carta, cioè, che fe altri avrà fcritto una cofa anche d'importanza fu di una carta, che appartenga ad altrui, il padrone della carta avrà ragione di prenderfi la fua carta infieme con quello, che fopra vifta fcritto *l. 9. §. 1. De Acq. Rer. Dom. §. 30. Inft. eod.* Laddove ogni ragion vuole, che la carta debba cedere alla fcrittura, perchè poco importa al fuo padrone, fe effo abbia quella od un' altra fimile carta, ed all' incontro troppo può importare allo fcrittore, che la fua fcrittura gli refti, o che non fia all' altro uomo fatta palefe. Così troveraffi, che la gemma d' un altro ap-

(a) *Lib. 2. Probab. cap. 2. & in Tract. de Pact. & Tranfact. cap. 22.*

appartiene a colui, che l'ha nel ſuo oro legata, facendoſi quì ſervire l'oro come coſa principale, e la gemma come un ſemplice acceſſorio, *l.* 19. §. 13. *de aur. arg. Leg.* 1. il che alla ragion naturale manifeſtamente ripugna, perchè facilmente ſi può ritrovare dell' oro dell' iſteſſa qualità, ma non già una gemma, la quale per la ſua rarità, groſſezza, ed altre qualità può eſſere ſpezialmente cara al ſuo padrone di modo, che per coſa del mondo non ne voglia reſtare privo. Così troveraſſi ancora, che quando altri abbia eretta una fabbrica ſu d' un terreno proprio d' un altro, il quale egli abbia ſtimato appartenere a ſe, il fabbricante di buona fede non poſſa dal padrone del terreno ripetere le ſpeſe fatte nell'alzare la fabbrica, quando non ſi trovi più nel poſſeſſo di quel terreno, ſu cui ha fabbricato, la qual ragione all' incontro gli competirebbe per modo di eccezzione, quando egli foſſe al poſſeſſo della caſa, e del terreno, allorchè il padrone gliene domanda la reſtituzione. Ma ſiccome queſta coſa è ſtata trovata troppo ingiuſta, così i noſtri pratici hanno ad un tal fabbricatore di buona fede conceduta l'azione *ex æquitate*. Di ſomiglianti eſempj di leggi ingiuſte ſe ne trovano a migliaja: ma poſſono baſtare gli addotti per far già abbaſtanza comprendere, che ſu ragioni troppo irragionevoli, ed ingiuſte ſono fondate parecchie leggi, come per riſpetto a quelle, che ſono compreſe nel titolo *de acquirendo Rerum Dominio* viene chiaramente dimoſtrato dal Tommaſio nella Diſſertazione *de pretio affectionis in res fungibiles non cadente*, e dell' Eineccio nel ſuo Jus Nat. & Gent. cap. 9.

A ciò si aggiugne un altro male ancora, ed è; che le ragioni nelle leggi espresse, sono talvolta così oscure, e così sottili, che non c' è uomo, che le possa capire. (*a*) Or da tutti questi disordini molti malanni nascono, e primieramente che a Leggi tali niuna venerazione, e niuna ubbidienza si presta; in secondo luogo, che altri prende da quelle motivo di cavillare, e vi trova delle armi per impugnare la giustizia, e l' equità; Finalmente molte limitazioni, ed ampiazioni delle altre leggi restano per questa cagione all' oscuro, come da dotti autori diffusamente fu dimostrato. (*b*)

V. Il metodo prescritto dall' Imperadore Giustiniano nel far compilare le Leggi è parimente stato cagione di diversi altri, e ben gravi disordini. Trovandosi in quel tempo una immensa quantità di libri dagli antichi Giurisconsulti sopra varie materie scritti, e così una infinità di Editti dei Magistrati, e di ogni sorta di Costituzioni degl' Imperadori sopra diverse materie, e quistioni emanate, i Compilatori ebbero da Giustiniano l' ordine di cavare da' libri de' Giureconsulti, dagli Editti, e dalle Costituzioni suddette tutti que' passi, che stimavano poter cadere in acconcio ad esser collocati nella nuova Compilazione, ed a poter servire di decisione, e Legge. E però in vece che Giustiniano avesse formato egli medesimo quelle Leggi, che avesse giudicato a proposito, egli diede l' autorità di Leggi a quelle risoluzioni, che i vecchj Giurisconsulti, i Pre-

(a) *Bynkerschoeck Lib. 8. Obser. cap. 22.*
(b) *Idem ibi.*

i Pretori, gli Edili, ed i suoi Antecessori aveano fatte sopra diversi particolari casi, e sopra quistioni speziali o proposte loro da altri, o scelte da loro medesimi a questo effetto. Ma questa maniera di compor Leggi così sciocca, così ridicola, e così inetta fu appunto ciò, che diede il guasto a tutta la Disciplina Legale, come andremo per più capi dimostrando. E primieramente ciò cagionò, che non bastassero poche, ma si dovessero assolutamente fare moltissime Leggi, affinchè da una convenevol moltitudine di decisioni, le quali riguardavano per lo più casi particolari solamente, si potesse venir a comprendere la mente del Legislatore, ed in quali circostanze egli volesse, che tale, o tal altra decisione procedesse. Quando il Legislatore propone la Legge colle proprie parole, e ch' egli specifica in oltre in quali circostanze principalmente ch' egli vuole aver quella ordinariamente luogo, un uomo savio arriva con facilità ad intendere lo spirito, e la sostanza: ma quando si deve arguire la mente del Legislatore da diverse decisioni fatte sopra casi particolari, allora le Decisioni vogliono essere molte per necessità, acciocchè si possa conoscere i precisi casi, per li quali furon fatte, e le ampiazioni, o limitazioni, che vi hanno da entrare: e ciò non ostante egli è ancora facile lo andare errato, di modo che non si giunga a comprendere almeno in tutta la sua estensione l'intendimento ed il fine del Legislatore. Sicchè questo metodo osservato per ordine di Giustiniano nel compilare il corpo del giure, dovea per inevitabile conseguenza produrre un infinità di Leggi: Ma la moltitudine delle Leggi è

una

una cosa troppo perniciosa alle Repubbliche: poichè da questa nasce, che i cittadini le debbano necessariamente ignorare, se pur non vogliono spenderci dietro tutto il tempo della vita loro, e trascurare ogni altra premurosa bisogna, senza essere ancora ben sicuri che quando saranno con fatica giunti ad avere a memoria le Leggi poste verso la fine, non vengano intanto a dimenticarsi di quelle, che al principio, e nel mezzo furon collocate. La troppo gran copia dee naturalmente partorire una indicibil confusione nelle teste di chi le va studiando: essa dee cagionare una incertezza generale rispetto alle cose della giustizia, poichè in un gran numero di Leggi impossibile è il fare sì, che i sudditi possano ben conoscere quale a questo e quale all' altro caso applicare si debba: Finalmente essa deve produrre infiniti timori, e scrupoli ne' cittadini, i quali per non potersi proccurare una sufficiente notizia di tante leggi, non possono essere sicuri giammai di operare a norma di esse. A che uopo adunque far tante Leggi, se queste non servono ad altro, che ad imbrogliare i sudditi, e ad arrichire i giudici, e gli avvocati? Quando una Repubblica ha molte Leggi, egli è infallibile, che vi sono ancora molte liti; e che il denaro de' sudditi in vece di essere impiegato nell' agricultura, nel commerzio, ed in altre cose vantaggiose alla società, va a collare nelle borse di cento fanfaroni, o stupidissimi poltroni. *Apud quos plurimæ leges*, dice Platone, *ibi & lites, itemque mores improbi*. E la sperienza ce l'ha fatto finora troppo ben vedere, perchè niuno possa con ragione disputarci contro giammai.

VI. Da questa maniera di convertire in Leggi le decisioni de' Giurisconsulti sopra casi, e quistioni particolari fatte, è nato, che chiunque abbia o talento, o bisogno di dar di mano a sofismi, a sottigliezze, ed a cabale, può agevolmente trovare uno scampo per iscansare la decisione della Legge ogni volta, che gli torni il conto di farlo. Gli basta in tale caso il maneggiarsi a dar da intendere al giudice, che diverse sono le circostanze del suo caso da quelle del caso, che ebbe per le mani l' autor di quella decisione; ed ecco per terra la Legge. E di fatto questa è una delle principali cagioni di quella sterminata copia di limitazioni, eccezioni, distinzioni, che dagli interpreti, de' consulenti, da' trattatisti, e da' decidenti inventate, e nelle loro stampate opere per perpetua sciagura, ed imbroglio de' posteri pubblicate si sono. Quando il Legislatore parla da per se medesimo, e spiega la volontà sua con chiarezza, e con dare a conoscer, quale sia la sua intenzione, ogni uomo savio fa presto a comprender, dove abbia luogo la Legge, e dove nò. Ma quando la mente del Legislatore ha da essere ricavata da decisioni fatte sopra casi speziali, allora mille difficoltà ci entrano, perchè non si possa se non che con grandissimo stento, e dopo superati mille ostacoli giugner a scoprire lo spirito di quelle decisioni disperse di quà, e di là, ed a raccoglierne la mente di chi le ha fatte. Noi vediamo questo in pratica troppo sovente avveràto; e chi non esercita la professsion legale, non può di questo disordine formarsi una sufficiente idea. Si disputa tra noi continuamente, ed in ispezie fra i teorici, ed i pratici, in qua-

quali casi luogo abbia la querela del testamento inofficioso; quando, e come il figlio preterito dal padre, o dalla madre rompa il testamento de' suoi genitori; se si possa dal padre proibire ai figli la detrazione della Trebellianica, ed in quali casi, e con quale maniera; se si possano dai figli detraere le due quarte; e mille altre somiglianti questioni, massimamente nella materia testamentaria si fanno; e tutte queste nascono dal non avere noi sopra niuna di queste materie una legge generale, da cui in un tratto possa ognuno scoprire la mente del Legislatore, e fin dove quella s'estenda. E però ben con ragione disse l'Alciato nella L. vet. de V. S. *Scribat Justinianus quantum velit, glorieturque suos hosce libros caussarum negotiorumque decisionibus satis esse. Res ipsa plane reclamat, nemoque civilis professionis candidatus est, qui aperte non videat, innumerabiles dubitationes ex facto oriri, quas nisi omnino Ædipus sit, ex harum legum sylva decidere nemo unus possit.*

VII. Ma quì non finiscono i disordini, che sono nati per avere i Compilatori delle Leggi Giustiniane trascritte, e rammassate le Decisioni de' vecchi Giurisconsulti. Il peggior male si è, che essi Compilatori hanno ben sovente tralasciato di esporre, o trascrivere il caso, sopra di cui era stata fatta la decisione. Per questa cagione è rimasto in libertà di ognuno il fingersi il caso a suo talento, e di pretendere però, come quella tale, e tal Legge non vada a quella controversia, su di cui allora si disputa, per essere diverso il fatto, applicata. In oltre gl'interpreti del tempo d'Irnerio, e di Bartolo essendosi abbattuti in

queste Leggi, dove la narrazione del fatto manca, e non sapendone essi abbastanza per ritrovare la vera spezie del caso supposto dall'autor della Legge, ne inventarono a posta loro di tali, che alle Leggi per essi spiegate non si quadravano nè punto, nè poco. Per lo che di molti imbrogli ed inezie fu arricchito lo studio legale: poichè molti di coloro, che vennero dopo di essi, e che queste belle narrazioni videro, le accolsero come tanti vangeli: e continuarono a fabbricarvi sopra anch'essi, ed a tirarne ogni sorta di sciocchissime conseguenze. All'incontro molti altri avendo voglia, o bisogno di opporsi alle invenzioni de' primi, si misero con l'arco dell'osso ad impugnarle, e vennero fuori con le loro narrazioni, e supposizioni di casi molto differenti da quelli, che furono inventati dai primi Chiosatori. I secondi si tirarono dietro anch'eglino i suoi seguaci; e così dai loro capriccj, ed arzigogoli è provenuto un'altro buon numero di false dottrine. Molto bene al proposito di quello, che quì andiamo dicendo fanno le parole di Cristiano Enrico Eckard, (*a*) il quale così si esprime: „Quanto per ricavare il vero senso della Legge importi, che la spezie del fatto sia conforme alle parole, ed al sentimento di quella, non l'hanno ignorato neppure gli stessi interpreti Accursiani. Poichè hanno posto tutto il loro studio a ritrovare, e mettere in veduta la spezie del caso, senza del quale persuasi erano, che non potevasi spiegare il sentimento della deci-„ sio-

(a) *in Hermaneu. Juris Lib.* 1. *cap.* 5. *§.* 195.

„ ſione. Ma eſſendo eglino di queſto meſtiere affatto ignoranti, hanno inventato i caſi a loro capriccio. Ma queſte invenzioni capricciofe, benchè ſottili foſſero, ſono però, come ognun vede, ſprezzabili, aſſurde, ed inutili a ritrarre il vero ſenſo dalla Legge. E però la Gloſſa è bensì piena zeppa di caſi da' Chioſatori a poſta loro inventati: ma la maggior parte di quelli non fanno a propoſito, e ſono del tutto ridicoli. Per la qual cagione egli ha dovuto neceſſariamente avvenire, che queſti Chioſatori trattaſſero di tutt'altra coſa, che di quella, di cui tratta la Legge: e che vi affingeſſero un ſenſo tutto differente da quello, che avea in mente il ſuo autore. "

La confuſione rieſce ancora maggiore là, dove i Compilatori ſenza eſprimere il caſo hanno ricopiato la deciſione di qualche Giuriſconſulto, o di qualche Imperadore concepita in termini generali, benchè di ragione, e ſecondo la mente del ſuo autore non andaſſe inteſa, che di quel caſo ſolo, a cui allora mirava il decidente. Noi procuraremo di render queſto coll' eſempio più chiaro. Ella è regola certa, ed indubitata ſecondo il Gius Romano, che il mandato non ſuſſiſte, quando il mandante obbliga il mandatario a dover fare qualche coſa dopo la morte di eſſo mandante. Ciò viene chiaramente deciſo nella L. 26. pr. D. Mandati, e nel §. 10. Inſtit. de Mandat. e ciò è parimente conforme all' analogia, ed agli altri principj del Giure Romano. Ciò però non oſtante una Legge ritrovaſi nelle Pandette, dove viene apertamente ſtabilito il contrario di quello, che or ora ſi è detto. Queſta è la L. 13. D. Mand. vel

contra. La quale così parla: *Idem est*: (cioè che competisca l'azione ex mandato:) *Si mandavi tibi, ut post mortem meam hæredibus meis emeres fundum*. A prender le parole di questa Legge, com' esse giacciono, la regola piantata da noi viene a cadere indubitatamente per terra: poichè la Legge fa vedere assai chiaro, che il mandato sussiste anche dopo la morte del mandante, laddove il contrario abbiamo detto essere certo. Ma il dottissimo Noodt (*a*) ha fatto vedere ad evidenza, che le parole della mentovata Legge, tuttochè generali, vanno però intese di un caso solo, cioè quando il mandante avesse dato ordine a qualcuno di dovergli dopo la morte sua comprare un fondo, dove il suo sepolcro avesse da essere collocato. Il Noodt prova per incontrastabile maniera, che Cajo Giurisconsulto, ed autore di quella Legge, benchè si sia così generalmente espresso, pure allora quando questo scrisse, solamente il riferito caso avesse all'animo. E di fatto in tale caso solamente poteva sussistere un simile mandato, poichè quì ci entrava di mezzo la Religione, o sia la superstizione de' Pagani, in favor della quale più volte ricedevano i Romani dai loro principj legali. Or questa Legge di Cajo distesa con espressioni così generali ha dato da sudare, ed ha fatto prender de' granchi non solamente ai Chiosatori, i quali non hanno saputo quì figurarsi il vero caso della Legge, ma sippure agli stessi Cujacio, ed Ottomano, celebratissimi, ed eruditissimi Giurisconsulti. Di queste Leggi, che con termini

(a) *Observ. lib. 2. c. 1. & 2.*

mini generali ſono concepite, e che debbonſi tuttavia intendere dell'uno, o l'altro caſo ſolamente, ve ne ha pure aſſai. „ Speſſe fiate (dice il celebre Binckerſchoeckio:) hanno i Giuriſconſulti
„ Autori delle Leggi adoperato delle eſpreſſioni
„ generali, le quali poi conviene riſtrignere tra
„ i ſuoi limiti, perchè non vengano ad eſſere
„ attaccati gli altri principj legali. E potrei an-
„ che in prova di ciò accennare ben mille eſem-
„ pj. " (*a*) ec.

Ma i noſtri ineſperti Chioſatori, e quei goffi Giuriſti, che ſon venuti dappoi, non hanno a queſto poſto mente nè punto, nè poco: e però o coll'interpretare le Leggi in termini così generali, come le hanno trovate, o coll'inventare qualche inetta, e dall'autore non mai ſognata ſpezie del fatto, hanno imbrogliato ſe medeſimi, i poſteri, e tutta la facoltà legale, nella quale per queſta ſtrada ancora innumerabili errori ſon penetrati, e penetreranno ancora, finchè Deciſioni tali così malamente copiate, e raccolte avranno forza di Leggi.

VIII. I Giuriſconſulti degli antichi tempi, dai libri dei quali tratte furono le Leggi di Giuſtiniano, hanno ſcritto moltiſſimo intorno a quiſtioni meramente conghietturali, nelle quali unicamente ſi tratta di ben interpretare la volontà de' contraenti, e de' teſtatori. Queſte riſpoſte ſopra queſtioni di pura conghiettura furono da' noſtri Compilatori ſtimate cotanto, che un grandiſſimo numero ne ricopiarono, ed empirono con eſſe

(a) *Lib. 8. Obſerv. c. 8. & lib. 7. c. 18.*

esse quasi la metà delle Pandette. Ma io non credo, che cosa più sciocca, e più assurda potesse a coloro venire in capo, che questa di volerci proporre per Leggi le riposte dagli antichi Giuristi date sopra casi, e controversie tali, che da pure, e prette congpietture dipendono. „ Queste qui-
„ stioni, dice il Duareno (*a*) non appartengono
„ ai Giuristi, ma sibbene ai Gramatici, ai Dia-
„ lettici, ed ai Rettorici. Un Giurisconsulto de-
„ ve insegnare, quando, e come sia da osservare
„ la volontà del disponente, posto che quella ba-
„ stevolmente appaja. E questa è materia di Giu-
„ re. Ma il ricavare la volontà dalle conghiettu-
„ re, non è un mistiere, che s'aspetti ad un Giu-
„ rista, come io ho più largamente mostrato nel-
„ lo Scevola. " Cajo ha per modo di esempio legato a Sempronio il suo argento. Quì nasce tra il Legatario, e gli eredi la quistione, se il testatore abbia anche voluto lasciargli la moneta d'argento, che si trova negli scrigni suoi? Un altro ha lasciato a Sempronio tutto il vino, che ha in cantina; resta da vedere, se gli abbia ancora voluto lasciare i vasi, dove riposto è il vino? Un altro ha venduto a Mevio le sue statue. Quì riman da vedere, se s'intendano anche venduti i piedestalli? Queste e somiglianti quistioni non si possono decidere con una legge generale, che faccia per tutti; poichè convien quì badare al costume dei testatori, e dei contraenti, alle loro maniere di parlare, all'usanza del paese, e ad altre sì fatte circostanze, che possono essere infinite

(a) *Ad L. Legata inutiliter 19. D. de Legat.*

finite secondo la varietà de' tempi, de' luoghi, delle favelle, e delle persone. Bisogna essere non poco, ma oltre modo scimunito, e goffo per non sapere, che intorno a cose puramente conghietturali non si può fissare con sicurezza decisione veruna: poichè veggiamo rarissime volte accadere, che in casi particolari, e nelle cose più minute della vita umana un uomo pensi come l'altro; e che i contratti, e le altre disposizioni si facciano dagli uni colle medesime idee, coi medesimi fini, e colle medesime espressioni, che vengono fatte dagli altri. Chi non vede adunque, che in cose tali non si può stabilire niente di certo, di costante, e che abbia da servire di norma per tutti gli uomini, in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi? Le volontà degli uomini conviene interpretarle non a capriccio del Legislatore, ma secondo la mente di chi dispone. E se anche il Legislatore volesse, che tutti i sudditi suoi agissero, pensassero, e s'esprimessero a modo suo, non sarebbe tuttavia possibile, ch'egli potesse colle sue Leggi dar norma neppure ad una menoma parte di quelle infinite cose, che dipendono dalla mera volontà umana. Contuttociò i nostri Compilatori hanno voluto inserire nel Corpo del Giure una prodigiosa quantità di Leggi sì fatte, che solamente quistioni conghietturali riguardano. Il che par da loro essere stato fatto propriamente ad intendimento di moltiplicare nel foro le liti, e di conservarle perpetuamente: nè ad altro potranno servire giammai Leggi cotali; poichè certo è quel che cantò Persio:

Mille hominum species, & rerum discolor usus;
Velle suum cuique est, nec voto vivitur uno.

IX.

IX. Le Leggi di Giuſtiniano ſono tratte dalle conſuetudini, dalle Leggi del Popolo Romano, dagli ordini del Senato di Roma, da' Plebiſciti, dagli Editti de' Magiſtrati, dalle Coſtituzioni degli Imperadori, e dalle Interpretazioni de' prudenti. Ora egli è ſovente adivenuto, che di quella medeſima coſa, di cui avea già diſpoſto per cagion d'eſempio la Legge del popolo, o il Plebiſcito, o il Senato, faceſſe anche una nuova menzione, ed un nuovo ſtabilimento l'Editto del Magiſtrato: e ſiccome la nuova Legge, ed il nuovo Editto veniva fatto, e fondato ſu altri principj, e differenti da quelli della Legge più vecchia, così diverſe dovevano ancora neceſſariamente riuſcire, che da sì fatti diverſi principj in avvenire ſi foſſe per ricavare. Obbligo adunque dei Compilatori da Giuſtiniano adoperati ſi era di avvertire i ſudditi fin dove ſi eſtendeſſe ſi l'una, che l'altra Legge, e quali foſſero le loro differenti mire, quali conſeguenze ne veniſſero, in che s' accordaſſero, e diſconveniſſero, e quanto di più nell'una, che nell'altra ci foſſe. Ma eſſi hanno mancato di fare tutto queſto, e però hanno cagionato agli interpreti delle Leggi un ben grande imbroglio, da cui non ſi potrà liberarſi giammai, finchè ſuſſiſtano coteſte Leggi. Secondo le Interpretazioni de' vecchi Giureconſulti, e giuſta le antiche conſuetudini il venditore, che aveſſe occultato un vizio della coſa venduta, era tenuto a miſura della qualità del vizio di ricevere addietro la coſa dall'altro comprata col reſtituire il prezzo da lei avuto, oppure di rendere dal denaro ricevuto quel tanto, che per cagione del vizio poteſſe la roba venduta valere di manco. E

que-

queſta azione che ſi appella *ex emto* era perpetua di modo, che il compratore ed i ſuoi eredi potevano fra lo ſpazio di anni trenta intentarla. Non oſtante queſto gli Edili Romani hanno voluto in un loro editto due altre azioni agli ingannati compratori concedere, l'una, che ſi chiama *redhibitoria*, e l'altra *quanto minoris*: tutte e due tendono all'iſteſſo fine, per il quale veniva data l'azione *ex emto*: ma queſta è però più vantaggioſa, perchè eſſa dura anni trenta, laddove la *redhibitoria* al più in ſei meſi, e la *quanto minoris* in un anno finiſce. Sicchè ſembra, che foſſe ſtata una ſciocchezza degli Edili l'introdurre delle azioni, che a nulla ſervono, mentre ſe n'ha una migliore. Ciò non oſtante deveſi credere, che que' Magiſtrati non le avranno volute co'loro editti concedere a'Cittadini ſenza qualche loro maggiore vantaggio. Ma queſto vantaggio non ſi può ben ſapere, dove propriamente conſiſta, perchè i Compilatori hanno mancato di farci oſſervare coſa di più profittevole nell'una, che nell'altra azione. Vero è, che gl'Interpreti, ed i Dottori ſi ſtudiano di aſſegnare la differenza, che paſſa tra l'azione *ex emto*, e le azioni inventate dappoi dagli Edili: ma vero è altresì, che i ſuddetti Dottori non ſanno ſu di ciò accordare, il che una manifeſta prova è, che niente abbiamo in queſto propoſito di ſicuro, e che però non ſi può per alcun verſo ſcuſare la traſcuranza, e la balordaggine dei Compilatori, i quali tutte queſte coſe hanno raccozzate ſenza farci nello ſteſſo tempo comprendere la differenza, che tra l'una, e l'altra azione paſſava. Un ſomigliante dubbio naſce ancora intorno all'eſtenſione della Legge A-

qui-

quilia. Ognuno ſa, che ſecondo le Interpretazioni de' prudenti ne' contratti non ogni danno deve dal danneggiatore eſſere riſarcito, ma che ſi diſtingue fra la colpa grande, lieve, e leviſſima, e che giuſta la varia natura de' contratti ora ſi reſa il danno dato per colpa leviſſima, ora ſoltanto il cagionato per colpa lieve, ed ora anche quello unicamente, che da qualche colpa grande fù prodotto. Ma all'incontro la Legge Aquilia comanda, che ogni danno debba venir dal danneggiante rifatto, toltone quello, che dal mero caſo ſenza la menoma colpa altrui ſia venuto. Laonde quì naſce la quiſtione, ſe queſta diſpoſizione debba avere luogo anche ne' contratti: e come avvenir ſuole nelle quiſtioni legali, chi tiene l'affirmativa, e chi la negativa: (a) il che effetto è della ſciocchezza de' Compilatori, i quali non ci hanno avviſati, quale ſia, e debba eſſere la mente della Legge Aquilia, ed a quali azioni, od ommiſſioni dell'uomo quella ſi eſtenda. E però per cagione di coſtoro le Leggi Romane di oggidì vanno cariche di un altro non poco nocevole, ed incommodo difetto.

X. Chi bada alla naturale condizione degli uomini di eſſere ſu le medeſime coſe ben ſovente di differenti pareri: chi ſa, come buona parte degli antichi Giuriſconſulti, da' libri de' quali tratte ſono le Leggi de' Digeſti, diviſi erano in due fra di ſe contrarie ſette, l'una de' Sabiniani, e l'altra de' Proculejani; e chi finalmente conſidera, come

(a) *V. il Covarruv. de Matrim. c. 6. §. 8. n. 18. Caballin. Tract. de eo, quod intereſt num. 180. Zoeſ. ad Digeſt. lib. 9. tit. 2. num. 9.*

come non un ſolo, ma dieci Soggetti furono quelli, che alla formazione del Corpo delle Leggi travagliarono, i quali inoltre non in queſta faccenda ſolamente, ma dietro moltiſſime altre di continuo occupati erano, dee ben toſto figurarſi da ſe medeſimo, ch' egli ſarebbe ſtato, per così dire, impoſſibile, che coteſti Compilatori non aveſſero dalle diverſe opere degli antichi Giuriſconſulti ſovente copiati per inavvertenza de' paſſi, che veniſſero poi ad eſſere contrarj a diverſi altri paſſi o da loro medeſimi, o dai loro ſocj nelle Pandette regiſtrati. E certamente, checchè ne dica l'Imperadore Giuſtiniano, e diverſi altri babbuaſſi, che glielo credon ſulla ſua parola, egli è avvenuto così. Non già poche, ma molte Leggi vi ha, le quali lungi dall' accordarſi inſieme, ſono tra di eſſe eſpreſſamente contrarie; come dopo i più illuſtri, e più giudizioſi Giuriſti fu ultimamente oſſervato anche dal Rapolla nel ſuo Libro de *Juriſconſulto*. (*a*) Di queſto ſentimento è pure lo ſteſſo chiariſſimo Noodt, il quale diverſe irreconciliabili antinomie ha meſſe in viſta, e dimoſtrate. Sentiamo quello, ch' ei dice in propoſito della *L*. 7. §. 2. *&* 4. *D. de Public. in Rem act. & L*. 2. §. 15. *&* 16. *D. pro Emt. Is eſt ſenſus*

(a) *Lib. 2. aggiungaſi il Buddeo lib. ult. D. de Ædil. Edic. Cujac. in not. ad tit. 9. de Legat. in not. ad tit. de Servit. lib. 8. Obſerv. cap. 8. 35. & alibi. Hottoman. in §. Sed & ſi quis. Inſt. de Milit. Teſtam. in §. Sed & ſi rem J. de Legat. in §. Præterea J. de Inut. Stip. alibi. Ant. Auguſtinus Emendat. lib. 1. cap. 3. Donell. Comment. lib. 8. cap. 11. Thomaſius in Schol. ad Huberum paſſim, & in Schol. ad tit. pro Hærede, & in Inſtit. lib. 2. tit. 1. in Schol. ad n. 29. Charond. lib. 2. Veriſ. cap. 1. Matthæi Colleg. Jur. diſp. 4. 5. 8. & 9.*

ſus Paulli Ulpiano contrarius, & ſine ſpe pacis; quidquid excogitetur a felicibus, & claris ingeniis: cum uterque Juriſconſultus eodem vixerit tempore; & alter æquitati plus, alter minus indulſerit adverſus ſeveritatem juris; eoque in diſſidio quid maluerit Populus Romanus eſt facti, in quo ſine evidenti vetuſtatis teſtimonio noſtra ratiocinatio nihil ad liquidum adducere poteſt, præſertim pari utriuſque auctoritate. Così dic'egli pure nel Titolo de *Heb. Cred. De eo lis eſt inter Julianum L. 36. D. de Acquir. Rer. Dom. & Ulpianum L. 18. D. h. t. de cujus compoſitione viderint eruditiores: ego enim deſpero, etſi, quæ ab aliis adferuntur, non ignoro.* Nè Triboniano, nè i ſuoi Compagni, eſſendo pure uomini anch' eglino, potevano in un' opera di sì grande, sì lunga, e sì nojoſa fatica ſcanſare le contraddizioni, e fare sì, che dai libri de' Giuriſconſulti non traſcriveſſero dottrine, e deciſioni tra di loro contrarie. E però ci fa ben ridere la ſemplicità di coloro, che ſi danno a credere, o vogliono almeno far credere agli altri, che Leggi contrarie non ſi trovino in quella vaſta Raccolta. Con che chiaramente moſtravano o di non aver mai aſſai bene ſtudiate, o certo non inteſe tutte le Leggi. Ora laſcio conſiderare a chi vorrà, quanti errori debban aver cagionato queſte tra di ſe contrarie Leggi, quante falſe opinioni debbano aver prodotto nel foro, e quante diſtinzioni, limitazioni, eccezioni e tutte erronee ne debbano eſſer derivate. In oltre ſiccome coteſti antichi Giuriſconſulti ſpeſſo tra di loro nella ſoſtanza diſcordavano, così l'iſteſſo ſpirito di contraddizione gli ha ſpinti ancora frequentemente a muoverſi vicendevole guerra per la ſo-

la

la differenza delle parole, quantunque riſpetto alla ſoſtanza iſteſſa paſſaſſero altramenti d'accordo. E però quando i Compilatori delle Pandette ſi abbattevano in ſomiglianti paſſi, ragion avrebbe voluto, ch'eglino paſſaſſero avanti ſenza copiarli, e traſportarli nel corpo delle Leggi, per non dare motivo a quei, che queſte Leggi veniſſero poi ad incontrare, di tenere per diſpute vere, e ſoſtanziali le ſole controverſie di parole: poichè facile è bensì ad ognuno lo ſcoprire in tale caſo il combattimento delle due Leggi: ma troppo egli è malagevole il conoſcere, che quella diſparità ſolamente intorno alle parole s' aggiri. Ciò però non oſtante quegli ſtorditi di Triboniano, e de'ſuoi Colleghi tanti paſſi, i quali puramente diſpute di parole in ſe contengono, inſerirono nel Corpo delle Leggi, che ſe ne potrebbe comporre un trattato di giuſta mole. Laonde il Leyſero (*a*) ed il Vverenfelſio (*b*) ſonoſi preſa la briga di rintracciarne un buon numero; ed una gran copia d'altre ancora rinvenire ſe ne potrebbero, come aſſicura il Gundlingio (*c*) purchè altri ſi voleſſe torre queſto impegno. E queſte Leggi altro ſervizio per verità non fanno, ſe non che rendere più imbrogliato lo ſtudio legale, ed aumentare il numero già prodigioſo degli errori, e delle falſe ſentenze.

XI. Molte dottrine, e deciſioni degli antichi Giuriſconſulti, ed Imperadori, benchè alle Leggi, al tempo, al governo, ed ai coſtumi dell'età di

(a) *De Logomachiis Ictorum.* (b) *De Logomachiis add. Jo: Mercer. in Conciliat. cap. 6.* (c) *In Trebat. Vindicat. §. 14. Lit. A.*

di Giuſtiniano punto non ſi confaceſſero, furono ciò non oſtante dai poco avveduti Compilatori traſportate nel Corpo delle Leggi. E quinci avviene, che quando ſi crede di aver nelle Pandette ben compreſi, e fitti nella mente i più ſoſtanziali principj del Giure, paſſando poi al Codice, ed alle Novelle, biſogna laſciare da un canto molte coſe appreſe innanzi, ed impararne delle altre del tutto oppoſte alle prime, per eſſere ſtate le deciſioni ſparſe per entro alle Pandette, dalle più recenti Leggi di Giuſtiniano, od anche de' ſuoi anteceſſori caſſate, ed annichilate. Peggior male ancora ſi è, che nelle ſteſſe Pandette s'incontrano aſſai ſovente delle Leggi, le quali contengono un altro Gius contrario a quello, che in tante altre Leggi viene inſegnato, ſenza che neppure il minimo ſegno dato ci venga, che quella tale, e tal Legge una recente, ed a quella delle altre Leggi oppoſte dottrine contenga. Il Noodtio (*a*) adduce un belliſſimo ſaggio di quello, che diciamo: arrecando delle Leggi cavate dai titoli delle Servitù Reali, che ſono regiſtrate nei Digeſti, le quali Leggi contengono delle dottrine, che l'iſteſſo Autore per mezzo d' altre Leggi tirate dai medeſimi titoli, prova eſſere ſtate dalla conſuetudine abrogate, benchè in quelle Leggi non ne venga neppure dato il minimo cenno. E dopo d'aver tutto ciò baſtevolmente provato, conchiudendo dice l'Autore: *Miror non eſſe obſervatum a viris doctis, qui alioquin opti-*

(a) *Lib. 1. cap. 2. Probab. add. Cujac. in Tractat. ad Africanum cap. 8. in L. 34. D. Mand.*

optime habuere compertum id quod res est, omne pene jus nostrum constare centonibus, in quibus pleraque compluribus locis, sed non eadem peræque dexteritate tradita chimæras continent inextricabiles. Ora questa reca agli studiosi della Legge un molto maggiore incomodo, ed alla Disciplina legale un maggior malanno di quello, che altri, che di queste cose non è pratico, figurare si possa. Imperciocchè egli è talvolta troppo difficile lo scoprire, quando da qualche Legge posteriore abolite sieno le anteriori. E poi impossibile riesce più volte lo stabilire precisamente fin dove estender si debba l'abrogazione fatta dalla Legge posteriore, e se quella convenga restringere alla sola cosa principale, che dall'Autor della Legge posteriore si è espressamente avuta allora in mira, o se faccia di mestieri anche l'allargarla alle altre materie somiglianti, connesse, e correlative. Dal che nasce poi, che per non sapere gl'interpreti, ed i Dottori primieramente, se abrogato venga il Gius già stabilito, o nò, e poi fin dove si estenda in ogni caso questa abrogazione, si danno ad inventare ogni sorta di spiegazioni, eccezioni, limitazioni, distinzioni, e supposizioni inette, insussistenti, e false. E siccome in ciò gli uni con gli altri non passano, se non che rade volte, d'accordo, così dispute ne nascono, e liti infinite.

La stoltizia e balordaggine de'Compilatori commise in questo punto de' maggiori errori ancora; poichè accorgendosi eglino talvolta, che molti passi, i quali essi stavano ricopiando, contenevano in un o l'altro membro il Giure antico, e già abolito, lasciavano di copiare quel membro,

o periodo, o paragrafo, che più non avrebbe fatto a proposito, oppure per non troncare il filo dell'autore quelle parole in altre cangiavano; e continuavano poi a desumere, e trasportare il resto. Ma se essi Compilatori si ricordavano qualche volta di fare questo, molte altre fiate all' incontro se lo scordavano del tutto; e però diversi altri passi, ove le stesse cose altrove a bello studio omesse, o cangiate contenevansi, hanno nelle Pandette inseriti non altramenti, che se ivi non già un diritto abrogato, ma una disposizione ancora ferma, e fresca fosse compresa. E siccome avanti ogni Legge è posto il nome di quel Giurisconsulto, da cui essa fu cavata, così egli è pur un bell' imbroglio, quando si vede, che i Giuristi del medesimo tempo parlano della istessa cosa tutto differentemente, cioè l'uno per essere le sue parole state riformate, secondo il Gius recente, e l'altro per essere il testo lasciato, com'era, secondo il Gius antico. Laonde con molta ragione si lamenta Cujacio, (*a*) che: *Tribonianus, ut erat in eo opere non tam diligens, & accuratus, quam se impudenter profitetur esse, sæpissime quod uno in loco mutabat, non mutabat in alio.*

Per il qual poco giudizio di Triboniano tanta bile venne a Francesco Ottomanno, ch'egli contro

(a) *Lib.* 5. *Observ. cap.* 38. *Idem in Paratit. Dig. p.* 1. *Bynkershoeck in Præfat. poster. Viglius Zuichemus ad §.* 10. *Inst. de Testam. Ordin. Baevard. Var. lib.* 1. *cap.* 17. *Maister de Princip. Cognos. Emblem. Tribon. Contius lib.* 1. *Lect. Subsec. c.* 9. *Wissenbuch. Emblem. Tribon. Hotoman. in Antitribon.*

tro di lui in queſte aſpre parole prorompe. *Quæ igitur fuit Triboniani ſocordia, ſtultitia, temulentia, qui damnatam, & repudiatam illam eamdem Juliani ſententiam tamen alio loco pluribus verbis expoſitam nobis pro bona, & recepta, & probata propoſuit?* (*a*) Ora chi non è nello ſtudio Legale ſufficientemente verſato, non ſi può immaginare la quantità di falſe opinioni, che per queſto miſcuglio del Giure antico, e recente è nata nella noſtra Diſciplina. La maggior parte degli interpreti, ſiccome barbari, ed ignari delle antichità, non hanno neppure ravviſata queſta meſcolanza, e però hanno dato a coteſti paſſi quelle ſpiegazioni, che Dio ſa: e per conciliarli fra di eſſi, hanno fabbricate diſtinzioni, che fanno pietà bensì, ma che hanno poi partorito degli altri errori. Altri hanno nella ſpiegazione, ed applicazione di tali teſti per altre diverſe maniere errato, e pochi ſono coloro, che abbiano toccato il vero.

XII. L'iſteſſa negligenza, e goffaggine, per cui Triboniano, ed i ſuoi Colleghi hanno commeſſo tanti, e sì madornali ſpropoſiti, fu ancora la cagione del perpetuo diſordine, che in tutto il Corpo delle Leggi coſtantemente regnare ſi vede: mentre nè i titoli nel debito ordine, nè le Leggi ſotto al loro titolo, nè tampoco le Leggi dello ſteſſo titolo nella neceſſaria conneſſione, nè i paragrafi delle diverſe Leggi a ſuo luogo diſpoſti,

(a) *Lib.* 4. *Obſer.* 12. *Noodt Dioclet. & Maxim. cap.* 15. *ſeq. Schilter Exerc.* 39. §. 48. *Heinec. Opuſc. Exerc.* 7. §. 6. *Thomas in Schol. ad Huber. Inſt. lib.* 2. *tit.* 3. *in princ. verſ. Scilicet hoc volui.*

ſti, e ſchierati ſi trovano, come bene hanno avvertito i più giudizioſi Giuriſconſulti dei noſtri tempi. (*a*) Queſto diſordine non reca ſolamente un infinito incomodo agli ſtudioſi delle Leggi per la confuſione, e per l'imbroglio, che cagiona nel capo ; ma partoriſce ancora diverſi errori, e falſe ſentenze, come per non eſſer ſoverchiamente proliſſi, faremo brevemente con un ſolo eſempio vedere. Ella è una comune opinione sì de' pratici, che de' teorici, che una tranſazione fatta ſopra controverſie, che dipendono dal teſtamento d'una già morta perſona, non abbia alcun vigore, nè poſſa obbligare i tranſigenti, quando o tutti e due, od anche un ſolo di eſſi non abbia prima veduto il teſtamento, benchè per altro la tranſazione con tutta la buona fede da amendue le parti fatta ſi foſſe.

Queſta opinione non ha altramenti per ſe il minimo fondamento, poichè nè la civile, nè la natural ragione c'inſegnano, che una tal tranſazione non debba valere, poichè ognuno è padrone di diſporre delle coſe ſue in qualunque maniera gli piaccia, purchè l'inganno non vi abbia parte veruna. I ſoſtenitori della comune ſentenza adducono in loro favore la *Legge 6. D. de Tranſact.* Ma quì ſta appunto l'inganno; poichè quella Legge ſi trova collocata ſotto quel titolo unica-

(a) *Duar. in Digeſ. ad Tit. de Juſt. & Jur. Charond. in Comment. de Juriſd. c. 1. Ronchegal. in L. 17. D. de duob. Reis. Henric. Breneman de Legum Inſcript. §. 6. Nicol. Ciſner. in Orat. præmiſſa ad Secund. Part. Duar. Cujacius in Not. ad Titul. de Gradib. Cognat. & alibi.*

camente per errore de' Compilatori; e quando essa venga riposta nel suo debito luogo, allora ella non ritiene più quel senso, che comunemente attribuito le viene. Cajo, che autore è di quella Legge, altro non intendeva di dire, se non che quasi impossibile essere sul fatto il transigere senza qualche danno dell'una, o dell'altra parte, quando non si siano prima vedute le parole del testamento. Ma non era già la sua intenzione d' insegnare, che una tal transazione non possa di ragione sussistere, quando essa altramenti fatta sia con tutta la buona fede. E però questo testo di Cajo ha solamente da servir per prologo al titolo *Quemadmodum tabulæ test. aper.* e non appartiene punto al titolo de *Transactionibus*, come i più illuminati Dottori de' nostri tempi hanno ad evidenza provato. (*a*)

Ma vi è di peggio ancora. L'essere le Leggi così mal connesse, e poste fuori del debito ordine è spesse volte cagione, che quella Legge, la quale secondo la mente del suo autore, e secondo l'intenzione degli stessi Compilatori dovrebbe contenere una proposizione negativa, viene tutto all'opposto a fare una affirmativa, e così viceversa. Ci serva d'esempio la *Lege* 25. *D. de Pactis*. Questa a prenderla, com'essa giace, ci dà ad intendere, che il patto d'un correo possa giovare

(a) *Cujac. ad L.* 1. *D. de Transact. Balduin. in Justin. lib.* 3. *pag.* 1149. *Tom.* 1. *Jurispr. Rom. & Att. Ant. Faber. National. ad L.* 6. *D. de Transact. Noodt Julius Paulus c.* 7. *Idem de Pact. & Trans. c.* 18. *Strauchius ad* 50. *Dec. Exer.* 4. *c.* 1. *n.* 6. *Schuthing. de Transact. Super Controv. ex Test. ort. Georg. Beyer. in Posit. ad Dig. Pas.* 110. *Sam. Coccej. in Jur. Controv. lib.* 29. *tit.* 3. *qu.* 3.

vare al suo compagno quando certissima cosa è, che la mente del Legislatore fu di asserire tutto il contrario, come da tutte le altre Leggi, che di quella materia trattano, ad evidenza si prova. Ma la cagione di tale sproposito deriva dall' essere essa stata dai Compilatori malamente collocata dopo la *Legge* 24. *eod.* laddove essa dovea venire a giacere immediatamente dopo la *Lege* 23. *eod.*, come tanto dalle iscrizioni d'amendue le Leggi, quanto dall'analogia del Giure chiaramente si ricava. E così giacendo, ognun può dal contesto vedere, che quella Legge viene a contenere una proposizione del tutto contraria a quella, che adesso falsamente comprende. (*a*) Ma i poveri barbari, che hanno preso ad interpretrar queste Leggi, non hanno potuto vedere tanto avanti: e pertanto diversi granchi hanno preso essi medesimi, e fatto ancora pigliare ad altri.

XIII. Siccome tanto Triboniano, quanto i suoi Colleghi non avevano il Gius scritto nello scrigno del petto loro, e che di più in molte altre faccende erano tutto il giorno occupati, così accadde frequentemente, che o per ignoranza, o per poca avvertenza di proprio lor cervello inserissero particolarmente nelle Istituzioni certe Dottrine, e Decisioni, ch'essi tenevano, e spacciarono per conformi al Gius fino allora praticato, benchè non lo fossero assolutamente, e che tutti gli anteriori Giurisconsulti avessero apertamente insegnato tutto il contrario. Ed attesa tale ignoranza, o trascuratezza furono dai medesimi Com-

---

(a) *Coccej. in Jur. Controv. tit. de Pact. qu. 7. n. 6.*

Compilatori trasportati nelle Pandette dei passi degli antichi Giuristi, da' quali ricavasi, che la cosa sta tutto altramenti di quello, che essi Compilatori o per non avere ben compresi quei passi, o per non averli più avuti presenti all'animo, in altro luogo colle lor proprie parole s'erano messi ad insegnare. Così per modo d'esempio noi veggiamo bene, che sotto il nome di Legati Penali anticamente s'intendeva quella sorta di Legati, che venivano all'erede lasciati, perchè facesse qualche cosa d'illecito, o disonesto, e ciò lo impariamo dalla L. 1. D. de Leg. *Quæ pœnæ &c.* Questi Legati furono sempre vietati, nè mai neppure in pratica permessi. Ciò non ostante Giustiniano, o sia Triboniano non ben intendendo la natura di questi Legati dice nel §. 39. *Inst. de Leg.* ch'egli ha stimato bene di levare via cotesti scrupoli, e di permettere, che vengano liberamente fatti cotali Legati, trattine però quelli, che dalle Leggi proibiti, o altramenti disonesti fossero. Nel che egli mostra di non aver saputo, che generalmente tutti i Legati penali contenevano comandi dalle Leggi, e dall'onestà vietati: come chiaramente ha dimostrato il Binkershoekio (*a*) il quale in altri luoghi ancora ha fatto vedere, che sì Triboniano, come i suoi Colleghi hanno sovente ignorato il diritto de' lor proprj tempi. Il che anche da altri fu provato. (*b*) Laonde questa ignoranza, ed inavvedutezza de' Compilatori deve necessariamente aver dato dell' im-

(a) *De Legat. Pœnæ Nom. Relict. cap.* 3.
(b) *Schilter Prax. Jur. Hom. Exer.* 39. *§.* 15. *Vinn. ad Inst. de Excus. Tut. §.* 13.

imbroglio a'Chiosatori, ed a tutti quelli, che senza i bisognevoli lumi si sono messi a studiare, ed interpretare le Leggi, i quali non sapendo però al confronto di testi così poco l'uno coll'altro concordi ajutarsi, ricorrevano anche in questo caso al loro solito rimedio, cioè alle chimeriche invenzioni, ed a modi ideali di combinare le discordi dottrine, dalle quali poi, siccome madri feconde, nacque un'altra bella schiera d'errori, che insieme cogli altri son venuti a formare la nostra Giurisprudenza Forense.

XIV. Finalmente ella è sentenza commune di tutti i Politici, e di tutti i Giureconsulti di senno, ed una cosa, che ognuno può con un pocolino di raziocinio da se stesso comprendere, che le Leggi, quando abbiano ad aver forza di obligare, debbono essere confacevoli, per esprimermi colle parole del Montesquieu (a) al fisico del paese, al clima freddo, caldo, o temperato di quello, alla qualità del terreno, alla maniera di vivere del popolo o lavoratore, o cacciatore, o pastore, o trafficante. Esse hanno da essere accomodate alla religione de'sudditi, alle loro inclinazioni, alle loro ricchezze, al loro commerzio, al loro numero, ai loro costumi, ed alle loro maniere di vivere, e di pensare. Ma le Leggi Romane non hanno certamente questa qualità cotanto necessaria rispetto ai Popoli Europei d'oggigiorno, poichè esse non si confanno nè punto, nè poco coi nostri costumi, colle nostre in-

(a) *Esprit. des Loix Lib. 1. cap. 3.*

inclinazioni, colle noſtre religioni, e colle noſtre altre pratiche civili, e forenſi. Noi non abbiamo più que' Magiſtrati, ed Uffiziali, de' quali viene in tante Leggi Romane fatta menzione. Non c' è più quella diſtinzione tra il Pretore, ed il Giudice, e tra le coſe, che ſi fanno in Jure, ed avanti il Giudice Pedaneo. La Giuriſdizione de' Magiſtrati ha preſſo di noi un'altra natura, e produce tutt' altri effetti, che preſſo i Romani. Sicchè inutili ſono per noi quelle tante Leggi, che di tali materie trattano. E ne ſentiamo anzi del pregiudizio, poichè gli ſtolti, che non le capiſcono, e che ſono nella noſtra facoltà in numero infinito, vogliono pur far pompa con eſſe, ed applicarle ai Tribunali, agli Ufiziali, ed ai giudizj de' noſtri tempi, dal che altro non naſce, che imbroglio, e confuſione. Più non ſono in uſo fra noi i ſervi, le manomiſſioni, i liberti, i libertini, i cenſiti, i coloni, ed altre ſpezie di agricoltori, nè i veterani, nè le altre coſe della milizia di que' tempi, che formano tuttavia una immenſa quantità di Leggi nella Raccolta di Giuſtiniano. Non s' ode più parlar delle ſatisfazioni pretorie, giudiziali, comuni, e di tali altre cauzioni; delle diminuzioni del capo, delle pretorie poſſeſſioni de' beni; e raramente uſate ſono le arrogazioni, le adozioni, e gli altri atti legittimi de' Romani. I noſtri linguaggi, e le noſtre maniere d' eſprimerſi ſono tutto differenti da quelle de' vecchi tempi. E però quaſi tutti que' titoli, che riguardano le maniere del laſciare i Legati, e d' interpretarli, ſono a giorni noſtri ſuperflui, e recano ſoltanto diſturbo, e confuſione per la ignoranza, o malizia di coloro,

che

che pur ne vogliono far uſo. Di infinite altre coſe abbiamo bensì conſervato le denominazioni, e certe regole più generali; ma tutto il reſto poi di quelle medeſime coſe cammina preſſo di noi in tutt'altra maniera, che preſſo i Romani. Così per eſempio noi abbiamo bensì i nomi di Legato, di Fidecommeſſo, della conteſtazione della lite, delle cauzioni, delle tutele, della patria poteſtà, ec. ma noi abbiamo di tutte queſte coſe altre idee, altre uſanze, ed altri ſtabilimenti differenti del tutto da quei de' Romani. Finalmente inſieme coi coſtumi, e colle maniere di vivere, e di penſare cambiate ſi ſono ancora le idee, le profeſſioni, i meſtieri, i biſogni, i giri, le mire, le cabale, le furberie, e le altre coſe del commerzio, e della vita ſociale. E però varie ſorti di contratti, di negozj, e di ultime diſpoſizioni ſonoſi preſſo di noi introdotte, delle quali i Romani non avevano veruna idea. Rare ſono oggidì quelle cauſe di livelli, di maggioraſchi, di primogeniture, e di fidecommeſſi ancora, che col ſolo ajuto delle Leggi Romane poſſano venir definite. Ma io non vo' oggimai andare più innanzi nè in queſto punto, nè in altro: e però paſſo ſotto ſilenzio le altre magagne, meno importanti, onde imbrattate, e guaſte ſono le Leggi Romane, le quali ſono già ſtate da altri valoroſi, ed oneſti uomini accennate. Or tutti queſti difetti delle noſtre Leggi ſono così fatti, che per quanto i più dotti Giuriſconſulti s'ingegnino a levarli, pure quando non venga tolta di mezzo la ſuſtanza iſteſſa, ſempre rimarrà addietro della feccia in abbondanza, come ben fu avvertito dal dotto Grego-

rio

rio Masansio: (a) *Nonne*, dic'egli, *post Bosianos, Azones, Accursios, Bartolos, Bulchas, & Castrenses plurima Alciatus docuit, quæ illi omnes ignorarunt? Nonne quamplurima postea Goreanus, Augustinus, Duarenus eruerunt, quæ latuere Alciatum? Num Donellus, Hotomannus, & Cujacius Jurisprudentiæ excolendæ deseruere viam, quia prius illi adripuissent? An auctoritate horum substiterunt Petrus, & Antonius Fabri? Numquid superiores omnes scientia juris clarissimi a scribendo potuerunt deterrere Jacobum Gothofredum, qui omnium ante se interpretum gloriam judicio, & industria superavit? Omitto plures alios egregios viros. Etiam hoc, hoc inquam sæculo, quo vivimus Jurisprudentiam Romanorum mirum in modum illustrant duo acutissimi viri Henricus Brenkmannus, & Josephus Averanius*. Sicchè ben arguire si può, che da così folto bosco non si potranno sradicare gli spini giammai: e gli sradicati ancora tornerebbero a ripullulare con forza maggiore, poichè abbiam veduto esser così sempre succeduto finora nello studio delle Leggi Romane.

Ecco pertanto di quanti difetti siano cariche le Leggi Romane: ed ecco le vere sorgenti della nostra Giurisprudenza pratica; poichè i Chiosatori, i Repetenti, i Consulenti, i Trattatisti, e gli altri Dottori del Secolo d'Irnerio, di Accursio, e di Giasone non avendo i lumi bisognevoli per iscoprire e scansare i Difetti dalle Leggi, furono tirati in errore anch'essi, e dottrine inventarono però tutte false, e chimeriche, che poi

(a) *Epist. 2. Lib. 3.*

poi sono state ricevute nel foro, e che altri errori, ed altre false opinioni in infinito numero han partorito. Quindi son nati tanti Comenti, Decisioni, Trattati, Consulti, per la sterminata copia de' quali non potrà mancare mai ad un diligente Avvocato l'autorità di un qualche Dottore, che abbia trattato il caso in *terminis terminabilibus*, per sostenere con quella qualunque sua irragionevole pretesa. Quindi deriva quella barbarie, e quella stolidezza comune a quasi tutti noi altri Giuristi, la quale fa, che niun goffo, niun scimunito, niun pappagallo, niun'oca ci è, purchè abbia l'ardire di comparire in iscena con qualche suo stampato scrittabolo, a cui non venga fatto l'onore di essere poi ne' consulti, e nelle sentenze citato da mille altri Giudici, ed Avvocati, ogniqualvolta si trovi nell'opera sua qualche passo che cada in acconcio di ciò che vuol sostenere il suo stordito Copista. Quindi è nato ancora che niun studia il testo istesso: e che dopo aver sentito un anno, o due strillare un qualche Ripetente sopra i quattro Libri delle Istitutioni, la maggior parte degli studiosi si fanno graduare, e vanno a casa a fare i Dottori, ed i Consulenti, altra pena non togliendosi allora che di andar cercando per gl'Indici, e Repertorj il caso, che hanno per avventura per le mani, facendo nota, e pompa di quanti autori sanno in lor favore allegare, senza sapere per altro addurre la minima ragione in favore del loro Cliente. Il Cardinal de Luca, cui pienamente nota era l'ignoranza, la barbarie, e l'indicibile stupidità di costoro, non cessa di sgridarli nelle opere sue, e di dare loro delle buone

ne lezioni: ma egli ha predicato a gente ſorda, o cieca: e così accaderà ad ogni altro ancora, poichè la maggior parte di queſti noſtri Signori Legali

O del proprio ſaper ſon prevenuti,
O a' giovani abbaſſarſi a lor par duro,
E ciò che biondi amar, biaſmar canuti.

Il mio penſiere ſarebbe adunque, che interamente abolite foſſero le Leggi Romane, e che di nuove ne veniſſero fatte, che foſſero più ſemplici, più naturali, più addattate ai differenti paeſi, al governo, al clima, ai coſtumi, alle inclinazioni, ed alle maniere di vivere de' popoli, e che affatto eſenti foſſero da que'Difetti, che nelle Leggi Romane abbiamo ſcoperto. Allora ſi riformarebbe certamente anche la ſcuola Legale, e gli ſciocchi e brutali uomini non potrebbero ſperare omai di fare nella Giuriſprudenza colle loro inezie, e ſtomachevoliſſime dottrine, una troppo onorata comparſa, e la Giuſtizia con più equità, e ſenza tanti intrichi ſarebbe più celeramente con ſommo vantaggio della Repubblica ſomminiſtrata, nè luogo ci ſarebbe a tante liti ingiuſte, e cavilloſe, che tanto nocumento arrecano al pubblico bene.

DEL-

DELLA MANIERA
DI TRATTARE
LE LEGGI ROMANE.

NOi abbiamo in un altro noſtro ragionamento moſtrato di quanti, e quali difetti cariche ſieno le Leggi Romane, e per queſto abbiamo noi fatto vedere, eſſere aſſolutamente neceſſario, che quelle Leggi vengano levate via, ed abolite. Imperciocchè l'uſo di eſſe troppi pregiudizj alla retta giuſtizia arreca, ed in troppi errori fa cadere la maggior parte di coloro, che lo ſtudio della Giuriſprudenza profeſſano. Ma ſiccome l'abolizione delle Leggi Romane ſi può bensì deſiderare, ma non già ſperare ſi preſto, così ho io giudicato eſſere convenevole coſa, di dover di quelle regole trattare, le quali io avviſo eſſere le più utili per riuſcire buono, e vero Giureconſulto, intanto che queſte Leggi Romane ſuſſiſtono. E poichè ſu di queſta coſa ho fatto qualche particolare ſtudio, e quel tanto, che col raziocinio ho ſcoperto, ho anche oſſervato verificarſi in pratica, così mi luſingo di non andare nello ſtabilire tali regole errato, e di non dovere ingannare altrui.

Un vero Giureconſulto deve neceſſariamente eſſere un buon teorico, ed un buon pratico inſieme. La cognizione delle Leggi non ſerve a nulla in chi non ſa dove, come, e quando poſſano eſſere applicate: e così vicendevolmente la pratica deve riuſcire troppo incerta, cavilloſa, e mal ſicura, quando queſta non vada accompagnata collo ſtudio delle Leggi. Ma giacchè i tan-

ti

ti vizj, onde ſono infette le Leggi Romane, impediſcono, che non ſe ne poſſa ne' noſtri fori quell' uſo fare, che ſi converrebbe, e che inoltre la neceſſità ha meſſo in dovere gl' Interpreti, ed i Giureconſulti d' introdurre colle loro ora buone, ed ora ſciocche interpretazioni, eſtenſioni, e limitazioni un' altra parte di Giuriſprudenza, che troppo più vaſta, e più ampia è di quella, che nella ſola, ed immediata cognizione delle Leggi conſiſte; così ne ſeguita, che la maggiore, e più ſoſtanzial parte di un vero Giuriſta dallo ſtudio della pratica principalmente ſi formi.

Laonde poſſiamo con ogni ſicurezza conchiudere, che ben miſeri legali ſono coloro, i quali al ſolo ſtudio delle Leggi Romane ſi danno, e propriamente Teorici s' appellano. Coſtoro in due claſſi ſi poſſono acconciamente dividere; l' una delle quali comprende i Teorici critici, ed eruditi, e l' altra contiene quelli, che d' ogni erudizione, di ogni letteratura, e di ogni altra cognizione sforniti all' interpretazione delle Leggi ſi danno, i quali brevemente Teorici barbari chiamare ſi debbono.

I primi vanno in traccia de' teſti ſcorretti, troncati, giuntati, o per altra maniera depravati. Eſſi cavano fuori le contrarietà delle Leggi, e trovano i modi di conciliarle, oppur le dichiarano irreconciliabili: Eſſi ſpargono il lume laddove in qualche teſto regnan le tenebre: Eſſi danno la ſtoria di quelle leggi, che ſenza tale cognizione riuſcirebbono oſcure: Eſſi raccontano l' origine, ed il progreſſo di certe leggi, rapportano la mente, ed il fine del Legislatore nello ſtabilimento di quelle, e fanno con ciò ſapere fin dove ſi poſ-

ſano eſtendere, ed a quali caſi applicare ſi debbano. Chi non direbbe, che queſti ſiano le colonne della Giuriſprudenza? Così ſarebbe in fatti, ſe tutto quello, che dicono, o ſe almeno buona parte delle loro invenzioni foſſero vere. Ma la diſgrazia ſi è, che il più delle fiate altro non ſono, che arzigogoli, ghiribizzi, fantaſie, e mattezze di uomini, che vogliono fare i dotti, i critici, gli eruditi ſenza penſare al ſodo, al maſſiccio, e ſenza prenderſi il minimo penſiero, ſe quello che ſcrivono ſia vero, o falſo. Per queſta cagione altri poi della ſteſſa profeſſione, e colle medeſime pazzie in capo ſi trovano, i quali per non parere da meno anch' eſſi, impugnano tutto quello, che i primi hanno detto, e ſcritto. Altri finalmente ſi mettono di mezzo per vedere, chi de' due primi ſi abbia il torto, o il diritto; e poi con nuovi capricci, e nuove fandonie o una delle prime opinioni confermano, o le rigettano tutte e due, e con qualche altra invenzione della loro fantaſia vengono in campo. Sicchè alla fin de' conti ſi vede, che la critica, e l' erudizione di coſtoro lungi dall' ajutare ha impeſtata, e guaſtata la ſcienza legale.

Che ſe i Teorici eruditi, e critici fanno tanto male alla noſtra diſciplina, coſa non faranno poi i Teorici barbari, quella gente goffa, inetta, ſciocca, ſtupida come le pietre, i quali per parere uomini ſi vanno ogni dì logorando il cervello con trovar fuori nuove ſottigliezze, diſtinzioni mai più udite, interpretazioni ſtrane, ed opinioni ſtravolte; e le ſoſtentano poi con un chiaſſo, con un empito, con parolaccie, e con una maniera di ſpiegarſi così barbara, zotica, orrida, che pa-

ſono anzi Cerberi tartarei, che uomini di queſto mondo? Quando io era giovane, ed allo ſtudio delle Leggi applicava, ho avuto fatal diſavventura di urtare in bocca a queſti cani, e mi trovava di avere attorno principalmente il *Clariſſimus*, & *Perdoctiſſimus Dnus Franz*, *il Clarmus Dnus Someting*, *il Clarmus Dnus Schambogen*, *il Clarmus*, & *Rmus P. Schmier*, *il Clarmus*, & *plurimum Rdus P. Deſing*, ed altri così fatti clariſſimi; e mutato poi paeſe fui dagli ſtolti maeſtri gettato in preda all' Aurora *Legalis* dello inettiſſimo Tebaldo e di altri ſiffatti: e mi rimaſi fra le unghie di queſti animali irragionevoli, finchè la ſorte propizia me ne liberò col farmi capitare fra mani libri di guſto migliore, e di diſcernimento più ſodo.

Per quello adunque, che riguarda la Teoria, oſſia la cognizione delle Leggi, ſono io di avviſo, che l'unica cura di chi vuol eſſere vero Legale, abbia da conſiſter nel procurarſi prima di tutto una ſemplice cognizione di tutte le Leggi almeno in generale, e poi nell' eſtrarre, e raccorre quelle, che poſſono ancora a' noſtri giorni fra' noſtri coſtumi, e noſtri giudizj eſſere di qualche uſo. Fatta che ſi abbia queſta ſcelta conviene internarſi nell'eſame di tali Leggi, indagarne lo ſpirito, fiſſarne i limiti, e conoſcerne l' uſo per riguardo all'applicazione. E perchè tutto queſto ſi poſſa con giudizio fare, ricercaſi, che chi ſi mette a tale ſtudio, abbia della critica, ſappia la ſtoria, e le antichità Romane, conoſca la proprietà della lingua latina, ed abbia in mente l' analogia, e la corriſpondenza di tutta queſta parte di Giuriſprudenza, che dalle Leggi Romane

deriva. Quindi inutile affatto ſi è per un Giuriſta lo ſtudio più minuto di tutte le Leggi, eziandio di quelle, che ne' noſtri tempi non ſi poſſono a' caſi noſtri applicare. Ed è gettato almeno riſpetto ad un legale tutto il tempo, che nel fare la critica, e nel tirar fuori l'erudizione, e la ſtoria di ſomiglianti leggi ſi ſpende. E ſiccome le Leggi di tal qualità ſono in numero indicibile, così non è poſſibile, che un uomo, ſia pur egli di ſommo ingegno, e di ſingolare memoria dotato, poſſa impiegarſi allo ſtudio di ſiffatte leggi, ed inſieme avere la biſognevole notizia di tutte le altre più uſuali. Laonde un vero Giureconſulto, cui piaccia il ſodo, il maſſiccio, ed il ſoſtanziale, deve contentarſi di dare una ſemplice ſcorſa alle Leggi troppo oſcure, troppo controverſe, e troppo aliene da' noſtri coſtumi: ed all'incontro egli dee procacciarſi una buona, giuſta, ed accurata notizia di que' teſti, che ſono ancora in vigore, e che poſſono fare al propoſito de' negozj, e delle controverſie, che accadono a' noſtri giorni.

Un tal Giuriſta ſi va nella ſeguente maniera formando. Egli prima di tutto ſi dà allo ſtudio delle Iſtituzioni di Giuſtiniano, che per ſe medeſime ſono aſſai brevi, facili, e chiare. Il teſto adunque di queſte ſi è la prima coſa, cui debba prendere per la mano un giovane ſtudioſo. Nello ſteſſo tempo leggerà egli con attenzione un qualche autore de' più celebri per ſaviezza, dottrina, ed erudizione, che abbiano ſpiegato, comentato, e ſotto giuſto metodo, ed ordine ridotto quel tanto, che ne' quattro libri delle mentovate Iſtituzioni ſi contiene. A queſto fine meglio

glio per ora, che ogni altro libro, potranno ſervire *gli Elementi del Giure Civile ſecondo l' ordine delle Iſtituzioni* dell' Eineccio, ed il comento ſopra i quattro Libri delle Iſtituzioni di Arnoldo Vinnio. La ſola opera dell' Eineccio non baſta, perchè queſto autore è troppo ſuccinto, e dice troppo in troppo poche parole. Sicchè vuolſi adoperare ancora il ſuaccennato comento di Vinnio, che è diffuſo, chiaro, di buoni principj, e di buona dottrina ripieno. Altri autori non vorrei io, che niſſun giovane prendeſſe per le mani: poichè in queſti due tutto quello, che di bello e buono da altri buoni autori fu detto, già ſi ritrova. Ed oltre che la copia de' libri reca confuſione nel capo di chiunque non ſia molto avanti nella diſciplina legale, egli avviene il più delle volte, che i giovani piuttoſto in peſſimi, che non dirò in buoni, ma ſolamente in mediocri ſcrittori s'abbattano. E ſe queſto ſuccede, ſi guaſtano, e reſtan guaſtati per ſempre, poichè rari ſono coloro, che de' loro errori s' avveggano, ed abbiano di pentirſene, e di liberarſene il coraggio. Siccome poi lo ſtudio delle Iſtituzioni è per ſe facile, e breve, purchè con buon ordine, e ſu gli addittati autori venga fatto, così chi non è di troppo lento, e corto ingegno può con quello accoppiare anche lo ſtudio delle Antichità Romane, delle quali procurerà di acquiſtarſi tanta cognizione, quanta ſia neceſſaria per intendere le Leggi Romane, le Coſtituzioni de' vecchi Imperadori, e le interpretazioni, ſentenze, e dottrine de' vecchi Giureconſulti Romani, dalle opere de' quali noi ſappiamo, che furon per ordine di Giuſtiniano cavate, e formate la più parte delle Leg-

gi, che nel *Corpus Juris* del ſudetto Imperadore ſi ritrovano. Io non dico già, che una eſatta, profonda, ed eſteſa cognizione delle antichità, e e della Storia Romana ſia ad un Giureconſulto neceſſaria; ma che ſoltanto quella parte di eſſe antichità ſapere da ognuno ſi debba, ſenza la quale impoſſibile coſa è il poter giugner ad intendere le leggi, di conoſcere lo ſpirito, e di penetrare fino al midollo della Giuriſprudenza Romana. Quindi quel tempo, e neppur tutto quel tempo, che i cattivi maeſtri impiegano a ſpiegare, e gl' infelici ſcolari adoperano ad imparare inezie, puerilità, e mille coſe barbare, potrebbe sì dagli uni, come dagli altri venire collocato nello ſtudio della ſtoria, e delle antichità. Girolamo Aleandro racconta di ſe ſteſſo nella prefazione alle Iſtituzioni di Cajo, che *Libellus Inſtitutionum Juſtiniani unicuique per ſe facilis, qui in bonis auctoribus evolendis aliquot dies conſumſerit, ſalebroſus mirum in modum videbatur, ac nullam aliam ob cauſſam, quam propter multiloqua indoctorum doctorum commentaria; (neque enim, quæ optima eſſent, adhuc quiſquam patefecerat:) quod quum ego tunc temporis non intelligerem, putabam me rudi nimis ingenio natum, ac ita paullatim ſtudiorum meorum ſpe deſtituebar. Demum jam fere elapſo hoc in errore triennio, nebulam mihi bonus genius diſſolvit, ut ſtatim perſpicerem, eum Romanam Juris prudentiam poſſe tenere, qui Romanos mores, & inſtituta teneret. Quamobrem pauculos menſes in veterum auctorum, quos potui, ac novorum quoque, qui iſthæc docerent, lectione impendi, & id quidem raptim, & currente oculo, ne quemadmodum olim Phrygiluo, poſtea mihi objiceretur,*

ut

ut sero saperem. Quello che sul principio della sua carriera legale è avvenuto ad Aleandro, accade oggidì alla maggior parte degli studenti · ma a rarissimi all'incontro avviene di avvedersi delle tenebre, nelle quali camminano, e di potersene, o volersene mediante la luce, che dalle antichità Romane viene, liberare. Per questo ogni cautela vuolsi mettere in opera, per non traviare subito sul principio. E però con lo studio delle Istituzioni, o almeno presto dopo, che si avrà di quelle acquistata una sufficiente idea, devesi anche della storia, e delle antichità procacciarsi una bastevole cognizione. E questa potrassi da uno scolare acquistare colla lettura del Syntagma delle Antichità Romane dell' Eineccio, dell' Istoria del Giure Civile del medesimo, e di diverse Dissertazioni, che tra' suoi opuscoli su di questa materia si trovano. Alle opere dell' Eineccio potrassi aggiugnere, finchè qualche cosa di meglio venga alla luce, il libro del Sig. Selcovv sulle antichità Romane secondo l'ordine delle Istituzioni. Preparato che sia di questa maniera l'animo del giovane studente, e bene istrutto, ed addottrinato ch'egli sia nello studio delle Istituzioni, della storia, e delle antichità, egli potrà, e deve passare a leggere i molti, e diffusi libri dei Digesti, lo studio de' quali non gli riuscirà ormai più nè troppo difficile, nè troppo vasto. Solo deve egli avere riguardo di separare l' utile dal disutile, il certo dall'incerto, e l' oscuro dal chiaro. Le prime sue guide han da essere il Duareno, ed il Donello. E come colla lettura di questi si sarà fatto ben forte; egli passerà a dar delle occhiate ai libri di Cujacio, di Ottomano, dei Fa-

bri, di Bynkershoeckio, e di Noodt. Da questi egli imparerà la critica legale, che insegna a conoscere il vero via dal falso, ed a distinguere il corretto dal guasto. Dagli stessi apprenderà egli ancora la vera maniera d'interpretare le leggi, ossia tutta l'arte Hermeneutica: i medesimi gli faranno venire la voglia di dare anche una scorsa alle opere di Giacomo Gothofredò, di Brissonio, di Schultingio, di Balduino, Charonda, Contio, Giphanio, Merillio, Eraldo, Brummero, Averanio, e di tanti altri Giureconsulti, le opere de' quali, quando vengano con giudizio, con ordine, e con moderazione lette, un gran giovamento, ed una gran cognizione arrecano ad ogni legale. Ma dissi, che vogliono essere con moderazione lette, perchè non si ha poi da perdere tutto il tempo dietro alle opere di costoro, nè tutto lo studio deve essere solamente teorico, poichè le teoria senza la pratica è una mera erudizione, che niente giova, e che non rende altrui degno del nome di Giureconsultò. E però quando da questi autori si abbia cavata quella cognizione, che sia bastevole per poter distinguere le leggi, di cui ci possiamo servire, da quelle, che per qualunque sia cagione non si possono adoperare; e che inoltre si sia acquistata la vera maniera d'interpretar le leggi usuali, e che finalmente si sia arrivato a conoscere lo spirito delle Leggi Romane, allora vuolsi far punto, e passare allo studio pratico con aver però cura di non perdere mai le cognizioni teoriche.

L' altra classe de' Giuristi viene composta da' puri Pratici, i quali allo studio della Teorica Giurisprudenza o troppo poco, o certamente non

in

in quella guisa, che conviene, si danno. Or questi ordinariamente sono gli animali più cattivi, e perniciosi, che vengano a rovinare il gran campo della Giurisprudenza. E perchè più agevolmente comprendasi, come ciò avvenga, è pregio dell' opera il vedere, come un pratico Giurisperito comunemente si faccia. Ma quì si conviene di avvertire, che io non intendo già di rappresentare un pratico, che insieme colla pratica una buona teoria ami d' accoppiare, la qual sorta di Legali è rarissima di modo, che appena se ne trovano: la mia intenzione si è adunque solamente di descrivere uno di questi pratici, che alla giornata si fanno, e di cui è pieno il mondo. Un tale pertanto si va facendo per questo modo. Costui viene dalle scuole basse, dove ha imparato un latino gotico, longobardico, o che certamente è tutto altro, che latino. Lo stile suo, se pur sa mettere i suoi pensieri in carta, ha del goffo, dell' inetto, dell' incoerente, e vi si trova molto di tutto quello, che ne' differenti stili vi può essere di male. Il gusto suo è depravato, o dirò meglio, non gli è mai stato verun buon gusto ispirato. Se Iddio gli ha datto dello spirito, e del talento, i suoi maestri lo hanno reso disputatore insolente, amante di sottigliezze, di cavilli, d' imbrogli, rintracciatore di tutte le cose inutili, sprezzatore di tutto il bello, e buono: se poi non ha talento, oltre l' essere barbaro, egli è anche uno stupido, un cavolo, un' oca, che di niente si cura che non viene commosso nè dall' immagine del buono, nè da quella del cattivo, ed a cui negli studj tutto è uguale, tutto indifferente, tutto l' istesso, purchè abbia impiegato quel deter-

mi-

minato tempo o ad impararlo da qualsisia maestro, ad a succhiarlo da qualunque libro, impiegando in ciò non tanto il capo a riflettere, quanto il derettano a stare sedendo. L'erudizione sua è un nulla, o se pure è qualche cosa, ella è una cognizione di certe puerilità, inezie, sporcherie, che nelle scuole comunemente s' imparano. Di Storia o non ne sa, o se per sua disavventura egli ne ha qualche cognizione, sono per lo più falsità, fandonie, e cose di nissuna importanza, che senza ordine, senza connessione, e coerenza alcuna, senza verun principio di critica, non già per istruirlo, ma per ingannarlo, o per fargli passare il tempo, gli furono dagli stolti, o furbi maestri suoi insegnate. Con questi bei preparamenti s'accigne il giovane allo studio della Giurisprudenza pratica: e prende però per mano qualche Istituzionista, il di cui nome fra' pratici sia celebrato, e famoso. Questi è comunemente lo Schneidevvino, ossia l'Oinotomo, che senza dubbio è finora il men cattivo autore di quanti pratici Istituzionisti abbiamo. Ma questo Scrittore non ha però alcun criterio, e non allega per lo più alcuna ragione de'suoi detti, contentandosi al solito de'pratici di lasciarsi guidare dalle autorità de' Dottori, o seppure per rarità di qualche ragione fa uso, essa è per lo più falsa, o almeno ben rare volte quella, che principale, e sostanziale chiamare si possa. Inoltre non osserva nissun ordine e nissun metodo, e mette spesse fiate delle proposizioni, e delle dottrine, laddove non vi hanno per nissuna maniera da stare. Finalmente gli manca tanto la critica, che la storia, senza la cognizione delle quali cose impossibile affatto si è,

che

che ſi poſſa giugnere all'intelligenza delle Leggi Romane. Ma peggio ancora va la biſogna, ſe un tale s'abbatte nel Tebaldo, nel Verde, o in altre ſimili beſtie, che minor giudizio, minor cognizione legale, meno ordine, e meno metodo dello Schneidevvino moſtrano d'avere avuto. Fatto che il giovane ſi abbia queſto ſtudio per uno, o due anni, egli comincia ad imperare la pratica ſotto la direzione d'un qualche Avvocato, che de' più valenti venga riputato. Quivi gli vengono dati de'proceſſi da leggere, acciocchè per tempo impari le cabale, le furberie, le ſtiracchiature, ed i ſutterfugj de'procuratori, e de' cauſidici, e le formole, che nel fabbricare qualſiſſia atto giudiziale ſi coſtuma di adoperare. Nello ſteſſo tempo vengono allo ſtudente propoſte le queſtioni, che da' proceſſi riſultano, o che ſenza proceſſo vengono all' Avvocato pel ſuo ſentimento preſentate. L'impiego che riſpetto a tali quiſtioni vien dato al candidato, ſi è di cercare fuori gli Autori, di eſaminare gl'indici, i repertorj, gli alfabeti per vedere, ſe a qualche parola ſi trovi la quiſtione, di cui ſi tratta. L'Avvocato Maeſtro gli dice: *cercate in queſta parola, o in quella: vedete queſto autore, e quello, e quell'altro ancora: non vi perdete di animo, che già troverete qualcoſa*. Di fatto il praticante trova alla fine non ſolo quello, ch'ei vuole, ma molto più ancora. E quaſi ſempre addiviene, che fra i molti Autori, che ha veduti parte ſono di uno, e parte di un altro tutto oppoſto ſentimento. Allora il ſuo Maeſtro gli dà ordine, che noti quelli, i quali poſſono ſervire a prò di quel cliente, in di cui favore ha determinato di ſcrivere.

Quan-

Quando ſi ſono radunate le autorità in buon numero, tanto baſta. Le Ragioni per lo più non ſi cercano, nè quelle, che fanno per iſtabilire il proprio ſentimento, nè quelle, che per la parte contraria poteſſero ſervire.

Sicchè il Sig. Conſulente paſſa a diſtendere il ſuo conſulto, dove ſpiega il ſuo parere in favore di chi lo paga, e lo va confermando con una frotta di autorità, che con ſomma diligenza ſi ſono raccolte. Nello ſteſſo tempo vi s'infilzano delle chiacchere, delle inezie, e delle puerilità, che il Sig. Conſulente ſpaccia per ſode ragioni, e per belle erudizioni. Ed ecco fatto il belliſſimo, dottiſſimo, ed eruditiſſimo conſulto, che il praticante poi legge, rilegge per imprimerlo nella mente, e ne trae una copia tanto per uſarſi alla cotanto buona, ed elegante maniera di ſcrivere, e diſtendere conſulti, quanto per poterſene in ſomiglianti caſi a ſuo tempo ſervire. Lo ſtile del conſulto ſia Italiano, ſia Latino, ha da eſſere barbaro, orrido, ſpaventevole, ſenza ortografia, ſenza ordine, ſenza conneſſione; ma proliſſo, gonfio, pieno zeppo di eſpreſſioni pratico-legali. E ſe il Conſulente arriva a tanto, egli avrà anche fatto una pulita, e ben elegante ſcrittura: e felice quello ſtudente, cui rieſca di ſaper imitare un così ameno, e leggiadro ſtile. In tutto queſto tempo di pratica lo ſtudioſo non ha da vedere il Corpus Juris, ſe non che per mero accidente l'una o l'altra fiata ſoltanto. Egli non ha da ſtudiare mai tanto di latino, che poſſa giugnere ad intendere un qualche teſto delle Leggi. Egli non ha mai da guardare un Libro metodico, ſiſtematico, e pieno di buoni prin-

cipj.

cipj. Egli non deve mai guaſtarſi il cervello ad indagare le ragioni di una opinione: ma al più egli ſi ha da contentare di numerare le autorità. Egli non deve mai dare un'occhiata ad un libro critico, di Storia, o delle antichità Romane: ciò ſarebbe un buttare il tempo: e vuolſi in vece di queſte inutili antichità fare una raccolta di belle erudizioni pratico-legali, come ſarebbe a dire: *Delicta carnis omnes tangunt, præcipue vero ICtos: crede mihi. Juriſtæ ſunt mali Chriſtæ*: e tali fraſcherie, che recano nauſea, e fanno male a chiunque ha fior d'ingegno, e di giudizio.

Ecco pertanto per tal maniera fatto il gran Giureconſulto pratico, che in avvenire ha da ſedere a ſcranna, e fare conſulti, e ſentenze, che ſpaventino. Ma coſtui è una beſtia, e non un uomo ragionevole: egli è un furfantaccio, un ladro, un briccone, che alla gente va vendendo lucciuole per lanterne, e che profeſſa d'inſegnare, dire, e ſoſtenere contro buon pagamento il giuſto, mentre egli nè del giuſto, nè del vero ha la menoma idea, poichè tutto il ſuo cervello è in diſordine, tutto il capo è rovinato, e in tutta l'anima ſua non ſi trova una giuſta immagine della giuſtizia, dell'equità, e della verità. Io non vorrei, che alcuno credeſſe, che la fantaſia mi ſi ſia quì contro tutti li pratici troppo riſcaldata: poichè non intendo di biaſimarli tutti, ben ſapendo, che in ogni luogo ſi trovano di quelli, che ſe non con altro, almen col raziocinio naturale arrivano a diſtinguere per lo più il vero via dal falſo, i quali per poco li riſpetterei, e ſtimerei più, che un altro vero Giureconſulto, che abbia fatto grande ſtudio delle Leggi Romane,

ne, ſiccome quelli, i quali ſenza tante ambagi, e ſenza tante ſeccaggini, che nello ſtudio delle Leggi s' incontrano, ſanno per naturale loro capacità conoſcere il diritto via dal roveſcio: ma il mio diſcorſo riguarda ſolamente coloro, che non hanno dalla natura ſortito un sì raro talento, e con quella loro così infame Giuriſprudenza fanno profeſſione d' inſegnare e fare a chiccheſſia giuſtizia. Per la qual coſa meritano di eſſere grandemente biaſimati, e caricati di vituperj, perchè la gente impari a conoſcerli, ed a fuggirli, ed i Principi ſi riſolvano una volta ad eſtirparli, ſiccome quelli, che al pubblico indicibili mali arrecano. E non ſarà forſe un gran male, che uomini, i quali non hanno fatto niſſun ordinato ſtudio della Giuriſprudenza, che niſſun ſiſtema, e niſſun certo principio hanno in capo, e la di cui cognizione tutta è cavata da Indici, da Repertorj, e da Zibaldoni, e però ammaſſata a caſo ſenza metodo, ſenza regola, e ſenza ordine, che tutta è incerta, vaga, incoerente, contraria, come contrarj, ed incoerenti tra loro ſono i differenti Repertorj, donde fu pianpano raccolta, che uomini, dico, di queſta fatta ſi pongano a conſultare, o a decidere ſu le cauſe altrui? Con che principio paſſerà un tale a fare la deciſione di una cauſa, ſe principio veruno in capo non ha? Che ſiſtema oſſerverà coſtui nello ſciogliere le queſtioni, che gli vengono preſentate, e nel far vedere la giuſtizia da una banda, e dall' altra l' ingiuſtizia, ſe intorno al diritto, ed al torto non ſi è fatto ſiſtema veruno? In tal caſo la biſogna deve neceſſariamente andare, come in effetto e tutto giorno ſi vede, cioè che

per

per ogni quiſtione, e per ogni deciſione convenga andare cercando degli Autori, che dicano qualche coſa, che faccia a propoſito. E però ſe il Sig. Conſulente, o il Sig. Giudice è un qualche cerettano, od impoſtore, che vende la Giuſtizia a chi più paga, egli andrà in traccia di Autori, che ſoſtengano quello, ch' egli vorrebbe, de' quali ſempre un buon numero potrà trovare, perchè ſiccome queſti in altra maniera non ſono divenuti Dottori, ch' egli medeſimo; così con quella bella Giuriſprudenza, che aveano in capo, ſono poi paſſati a ſcrivere quelle Opere Legali, che piene ſono di falſità, di fraſcherie, e di inezie, le quali poi col tempo vengono in acconcio a qualche altro galantuomo, che o nel decidere, o nel conſultare voglia farne uſo. Ed ecco pertanto coll' ajuto di ſomiglianti Autori fatto il conſulto, o la ſentenza a modo di chi con contanti, e con altri regali la ſeppe comperare. Che ſe all'incontro il Conſulente, od il Giudice è di buona coſcienza, e diſpoſto a non far torto a niſſuno, gli Autori, che per mancanza di alcun ſiſtema, e principio Legale egli deve andar a vedere, gli faranno ben ſpeſſo dire delli ſpropoſiti, di cui ſono pieni zeppi, ed il condurrano a fare qualche ingiuſta deciſione, perchè ſi sarà per avventura abbattuto in quelli, che in vece del diritto, e del giuſto, ſi faranno o per impegno o per ignoranza, o per bizzaria determinati ad inſegnare, e ſoſtenere il torto, e l'ingiuſto. Ora chi negherà, che queſto non ſia un indicibil male per ogni Repubblica, alla quale troppo importa, che ad ogni privato membro di eſſa venga bene amminiſtrata la

giu-

giuſtizia, e che le di lui ſoſtanze da furbi, ed ignoranti cauſidici non vengano rovinate? Chi negherà, che tali Legiſti meritino di eſſere ſcherniti, vilipeſi, dileggiati, e con mille vituperj abbominati, ſiccome coloro, che danno il guaſto ai patrimonj de' cittadini, e vengono per conſeguenza a pregiudicare grandemente alle Repubbliche intiere? Eppure queſti ſono comunemente i Legali, che dominano ne' fori, e che ſono più ſingolarmente riſpettati: il che ha da eſſere un perpetuo obbrobrio, e vitupero del noſtro Secolo, nel quale tutte le altre ſcienze, ed arti, che pel pubblico bene ſono meno neceſſarie, al ſommo ripulite, coltivate, e portate vengono; laddove la Giuriſprudenza vien laſciata in abbandono a beſtie immonde, che ogni dì più imbrattando, e lordando la vanno; e quei che potrebbono, non ſi curano di cavarla dal fango, in cui immerſa trovaſi, e di confidarla poi ſolamente a poche perſone, che ſiano comunemente tenute per le più ſavie, più oneſte, e più intendenti, con proibire ad ogni altro, che non ardiſca di approſſimarviſi, e di toccarla.

Ma io voglio quì por fine ai miei lamenti, i quali già ſo, che inutili ſono: e ſiccome ho accennato di ſopra le regole, per mezzo delle quali un buon teorico ſi fa, così paſſerò ora a ſtabilire quella maniera, per la quale altri poſſa divenire anche buon pratico. La prima regola però ſi è, che prima di paſſare alla pratica, ſi abbia un buon fondo di teoria: altramente ſarà impoſſibile affatto, che un buon pratico ſi rieſca. E ſe queſto avvertimento non ſi oſſerva, è già traviato il cammino, ed in vece di venir mai

ſulla

ſulla ſtrada della Giuriſprudenza, reſteraſſi ſempre nella incominciata via dell'errore o per ignoranza, o per oſtinazione, poichè quel tale non ſi accorgerà di aver fallato, o venendone avvertito avrà roſſore di confeſſarlo, di pentirſene, e di dover tornare addietro. E però ben diſſe il Berni:

Si ſuol cotidianamente uſare
Un sì fatto proverbio fra la gente,
Che ci biſogna molto ben guardare
Dal primo errore, ed inconveniente:
E ſempremai con l'arco teſo ſtare,
Sempremai eſſer cauto, e prudente,
Diligente, ſvegliato, accorto, attento,
Che un diſordin che naſca, ne fa cento.
Anzi pur fagli la noſtra follia,
Faſſi, come intervien ſpeſſo, un errore,
E chi lo fa, per non parer, che ſia
Stato egli, il vuol coprir con un maggiore:
Poi fanne un altro, e va di lungo via
In infinito, e diventa furore,
Beſtialità, ſuperbia, oſtinazione,
Nè ſi pon più corregger le perſone.
Che poichè la diſgrazia, o l'imprudenzia
Noſtra ci ha fatto far qualche peccato,
Se voleſſimo farne penitenzia,
E la ſuperbia non ci foſſe a lato,
E l'ira, e la perverſa coſcienzia,
A dir ch'è bene a tenerlo celato,
E metteſſimo al punto le brigate,
Che men mal ſi faria, vo che crediate.

Quando adunque un buon fondo di teoria abbiaſi già acquiſtato, deveſi incominciare lo ſtu-

dio pratico dal leggere i processi, che nel paese si fanno per osservare la maniera, che si tiene nel fabbricarli, e per imparare pian piano a conoscere le malizie, le frodi, le stiracchiature, i sutterfugj, le cabale, e le trappole, che da' procuratori sì degli attori, come de' rei, tanto per vincere la causa, quanto per iscansarne, o sospenderne la perdita, sogliorsi mettere in opera. Egli è vero, che secondo che la giustizia di una Provincia è più, o meno regolata, così ancora le furberie, e gl'incantesimi de' Giudici hanno più, o meno luogo: ma per quanto savj però siano i regolamenti a questo uopo fatti, contuttociò la malizia de' Legali non potrà giammai venire impedita, ed esclusa del tutto. Sicchè le cabale avranno ne' processi sempre la sua parte: e queste voglionsi da un pratico sapere per tempo, non già per metterle in pratica esso medesimo, ma per poterle scansare, se sarà procuratore, od avvocato, e per impedirle, o troncarle del tutto, se alla carica di Giudice pervenisse. Un Giudice ha molto arbitrio in queste cose, perchè le Leggi non ne fanno menzione, essendo impossibile, che un Legislatore pensi a tutte le arti, e frodi, che la malizia umana sa inventare. Ed un Giudice, che sia savio, onesto, ed amante della vera, e non di quella da' barbari legali mascherata Giustizia, taglia le gambe, per quanto gli sia possibile, a tutte le cabale forensi, benchè quelle fossero dalla corrente degli Autori pratici insegnate, e sostenute. L'uomo ragionevole non si lascia guidare, ma anzi più particolarmente si guarda da quelli Autori che

al

al ſolito de' Legali ſcrivono tuttociò, che hanno imparato da' vecchi, o che la loro ſciocca fantaſia lor ha ſuggerito, ſenza altramenti penſare, ſe ſia buona, o cattiva coſa. Per rendere tutto queſto più chiaro vogliamo noi fra molte migliaja, che potremmo, un ſolo eſempio, affin d' eſſere più brevi, traſcerre. Accade ſpeſſe fiate, che altri o per malizia, o per obblivione pretenda da un altro, che queſti gli paghi il debito, che una volta teneva, ma che poi ha col pagamento eſtinto. Venendo la controverſia portata in giudizio, l' attore ſuol fare poſizioni, nelle quali pone tra le altre coſe, che il reo ha ricevuto da lui per cagione di eſempio mille fiorini. Se il reo a queſta poſizione riſponde, che gli ha bensì ricevuti, ma che gli ha anche reſtituiti: eſſo è perduto, quando non abbia altre prove, che perſuader poſſano il Giudice della reſtituzione ſeguita. La ragione della ſoccombenza del reo in mancanza di altre prove ſi è, che la riſpoſta alla poſizione può ſecondo il principio de' Legali eſſere diviſa, e quella venire dall' attore accettata riſpetto a quello che contiene di favorevole, ed all' incontro rigettata riguardo all' oppoſto, e contrario: così in queſto caſo l' attore può accettare la confeſſione del reo, in quanto dice di aver ricevuto i mille fiorini, e può rigettare l'altro membro della riſpoſta, dove dice, che gli ha però anche reſtituiti; all' incontro ſe nello ſteſſo caſo ſopra la medeſima poſizione l' accorto, od avvertito reo riſponde: *Io non ho ricevuti i mille fiorini, ſe non gli ho anche reſtitui-*

ti: allora l'attore deve ſoccombere, quando per altro modo non provi la ſua azione, benchè in effetto non gliene foſſe ſtata fatta la reſtituzione. La differenza di queſta conſiſte nell'avere il reo cominciato la ſua riſpoſta con una negativa, la quale fa, che la riſpoſta è tutta negativa, e però o tutta convenga approvarla, o rifiutarla tutta. Queſta è una dottrina, che viene comunemente inſegnata da tutti i Dottori pratici, e che ne' fori ſenza contraſto è ricevuta. Ma ella è però una dottrina falſa, cabaliſtica, e che tende ad ingannare gli uomini ingenui, e ſinceri, e protegge all' incontro la malizia de' cattivi. Quando un briccone riſponde: io non ho ricevuto i mille fiorini, ſe non ne ho anche fatta la reſtituzione, l'attore è in neceſſità di provare di avere al reo dati i mille fiorini, quantunque vero non ſia, che poi gli ſiano ſtati reſtituiti. Se un povero, ſemplice, e ſincero galantuomo riſpondendo confeſſa, che gli avea ricevuti, ma che poi gli ha reſi al creditore, l' attore è libero da ogni altra prova, e quando il riſpondente non poſſa provare la reſtituzione, egli deve per cagione della ſua ſincera riſpoſta pagare di bel nuovo i mille fiorini da lui già prima pagati. Or non è egli queſto un volere introdurre, e proteggere la furfanteria, e non è egli un voler pretendere, che tutti gli uomini, che vengono in giudizio, abbiano ad eſſere furbi, birbanti, impoſtori, e degni della galera? Ma un Giudice di mente, oneſto, e prudente laſcia, che i Signori Legiſti gracchino a poſta loro, e che ſcrivano quello che vo-

glio-

gliono. Intanto però egli amminiſtra la giuſtizia ſecondo che richieggono le circoſtanze del caſo, ſecondo le conghietture, che altramenti appariſcono dal proceſſo, e ſecondo le buone e ree qualità sì dell' attore, come del reo. In ſomma egli ſi regola ſecondo la Giuriſprudenza, e non già ſecondo l' impertinenza degli Avvocati, e la ſtoltezza degli Scrittori. Queſto è un ſolo eſempio della cabala forenſe; ma mille altri ne potremmo addurre, ſe queſto non foſſe dal noſtro preſente intendimento troppo alieno; poichè noi non abbiamo ora in mira di mettere in veduta le trappole del foro; ma vogliamo ſolamente avvertire il pratico Giuriſta, ch' egli le deve dalla lettura de' proceſſi rilevare tutte, per poi ſaperle sfuggire, ed impedire.

Se ne' proceſſi civili le parti, che hanno pratica nel litigare, e gli Avvocati diſoneſti mettono in opera ogni ſorta di cabale, i proceſſi criminali porgono la medeſima occaſione a' Giudici ſteſſi: e benchè l'uſo delle trappole rieſca molto più abbominevole nel criminale, sì per cagione, che quì ſi tratta non ſol della roba, ma dell'onore, e della vita dell' uomo, come perchè molto maggior ſincerità, rettitudine, ed oneſtà in un Giudice, che in un Avvocato ſi richiede; niente però di meno parecchj Giudici crederebbero di parere ineſperti giuriſti, ſe per far caſcare i poveri rei non faceſſero uſo di tutte le arti, che colla loro iniqua malizia ſanno inventare. Io nulla dirò quì degli interrogatorj ſuggeſtivi, che fan-

no vocalmente al reo, e che dopo averlo per sì fatta maniera ingannato, per tutto altro modo, e con tutt'altre parole dettano gl' interrogatorj in processo: nulla dirò neppure delle promesse, che mettono in uso per cavare dal reo quello, che vogliono, le quali poi o per essere state troppo generali, o troppo equivoche si possono mantenere, come si vuole, ed intanto il reo rimane deluso: nulla dirò nemmeno di tante altre arti inique, e disoneste, che da somiglianti Giudici alla giornata si praticano. Ma quello, di cui presentemente sopra tutto di parlare mi preme, si è la tortura, la più abbominevol cosa, che si abbia inventata la rabbia umana, ed il maggior vitupero del nostro secolo. Imperciocchè io non mi posso figurare a cosa possa giovare questa crudeltà, che da' rabbiosi, ed inumani Giudici tutto il giorno si pratica. La tortura da costoro si adopera o per ricavare da' testimonj la verità, o per purgare la infamia di un testimonio, che sia stato complice del delitto, o per far confessare il reo medesimo. Ma in tutti questi casi l'uso della tortura a nulla giova, dunque l' adoperarla è impresa da fiero, spietato, e crudele uomo. S' ella servisse a poter con sicurezza cavar la verità, vorrei tacermene, benchè questa sarebbe una maniera di venire in cognizione del vero molto barbara, ed inumana: ma egli è impossibile il sofferire con indifferenza l' uso della tortura, quando si sa, che essa ad altro non giova, che a fare del male. Infiniti uomini sono così

sì debili, e così poco atti a ſopportare il dolor della tortura, che confeſſano piuttoſto come teſtimonj quello, che non ſanno, e come rei quello, che non ſi ſono mai ſognati di fare, che di ſofferire lunga pezza i tormenti, ed amano meglio tirarſi addoſſo, col confeſſare un delitto da eſſi non mai commeſſo, un gaſtigo ancor lontano, che patire il dolor preſente. Altri all' incontro ſono così forti, e robuſti, così uſati al dolore, che reſiſtono ad ogni tormento, e trovano per queſta via il modo di ſcampare ogni qualunque pena, quantunque aveſſero commeſſo il più enorme delitto. Queſti tali non ſolamente vanno via impuniti per lì loro proprj delitti; ma ſono anche capaci di accuſare falſamente un innocente, e di ſoſtenere in prova del loro detto ogni ſorta di tortura. Eliano racconta nel libro ſettimo capo decimottavo della ſua Storia, che gli Egiziani erano capaci, ed aſſueffatti a ſoſtenere ogni tormento, ed a ſofferire ogni dolore. Ciò viene confermato da Ammiano Marcellino al capo 22. E la ſteſſa bravura veniva altre volte attribuita anche alla Nazione Spagnuola, come fa vedere Ruperto in *Valerium Maxim. Lib.* 3. *cap.* 3. Lo Scoliaſte di Perſeo dice alla ſatira ſeſta v. 77. che i Cappadoci s' accuſtumavano fino dalla fanciullezza a reſiſtere ad ogni tormento, e ch' eſſi ſi davano la tortura l'uno all' altro per renderſi capaci di ſoſtenere quelle pene, che ſi ſarebbero nel progreſſo della loro vita a forza di falſe teſtimonianze potuto forſe tirare

rare addoſſo, e per poter vendere a più alto prezzo i loro ſpergiurj a miſura, che ſi foſſero reſi più robuſti, e più coſtanti nel tollerare ogni dolore. Quello che allora coſtumavano di fare le nazioni intere, perchè non lo potrà oggidì per la ſteſſa maniera fare uno ſcellerato, ed un delinquente, il quale già prevede il male, che gli deve venire addoſſo? Si ha dunque da laſciar correre un ribaldo, ed un delinquente, perchè ha avuto il coraggio di ſoſtenere la tortura; ſi ha all' incontro da punire uno innocente, perchè non gli è baſtato l' animo di ſopportare que' crudeli tormenti? Giacchè alla tortura non ſi può venire, ſe non che dopo avere ſcoperto de' gravi indicj contro il reo, egli è molto meglio il dettargli ſecondo le circoſtanze una qualche pena eſtraordinaria, e l' aſſolverlo dall' ordinaria, quando altre prove non ſi poſſano contra di lui avere, che il ſervirſi della tortura, la quale ſempre è crudele, ed inumana, perchè potrebbe forſe obbligarlo a confeſſare, benchè foſſe interamente innocente. Ed è coſa più prudente, più equa, e più umana il laſciar andare dieci rei non del tutto giuſta il merito loro puniti, che il gaſtigare indebitamente un ſolo innocente meſchinello. Che iniquità non è poi anche quella di dar la tortura ad un teſtimonio complice del delitto, il quale contro il ſuo compagno abbia fatta teſtimonianza? Gli ſtolti e barbari Giudici vogliono, che la tortura in tale caſo ſia neceſſaria per vedere, ſe il teſtimonio correo del de-

delitto perſiſta nella ſua depoſizione, come ancora per purgare la infamia del teſtimonio, che anneſſa è al delitto da lui confeſſato. Si può egli ſentir coſa più inſenſata di queſta? dar la tortura ad un teſtimonio per vedere, ſe ſia coſtante nel ſuo detto, quando certa coſa è, che il tormento lungi dal fare in favore dell' altro correo, contra di cui aveſſe prima depoſto, ritirare al teſtimonio la ſua prima depoſizione, lo indurrebbe piuttoſto a deporre contro il compagno, benchè prima lo aveſſe fatto, e non aveſſe avuto intenzione di farlo. Tutti i teſtimonj già ſanno, che il Giudice cerca continuamente delle depoſizioni in favore del fiſco; e però la tortura non è un mezzo, che poſſa ſervire ad obbligare il teſtimonio, che ritratti una depoſizione non vera contra il vero ſuppoſto complice; ma eſſa ſerve piuttoſto a far deporre il falſo in favore del fiſco, ed in pregiudizio del preteſo correo. Inoltre non è egli una vera beſtialità il dire, che la tortura purga l' infamia, quando tutto all' oppoſto ella è coſa ſicura, che il tormento al meno nell'opinion comune del volgo baſterebbe per ſe ſolo a rendere infame, chi anche nol foſſe prima? E certamente neppure la gente prudente può avere buona opinione di chi dal Giudice ſia ſtato reputato meritevole della tortura. Che diamine! di penſare adunque ſi è queſta, che quella coſa, la quale arreca infamia, pur ſi adoperi per purgare l' infamia? Oh ſtord ti, o beſtie! finitela una volta, e tralaſciate di tormentare

la povera gente per così ſciocca, e crudele maniera. Voi giudicate pure tutto il giorno, che chi è ſtato per grave minaccia, o per forza obbligato a promettere, o fare alcuna coſa, non ſia punto tenuto ad eſeguire la ſua promeſſa, e che la coſa da lui fatta ſi debba tenere in conto di non fatta: e voi coſtumate pur di gaſtigare ancora ſeveramente chiunque ad intendimento di ottenere dall' altro uomo ciò, che vuole, alle minacce, ed alla forza ſi volge. Or perchè biaſimate voi in altri quello che in voi praticate voi medeſimi? perchè non oſſervate con voi ſteſſi la ſteſſa regola? perchè riguardate come libera, e ſincera una confeſſione fattavi per forza, e per iſcanſare un lungo, e crudel dolore? Non vedete, che queſta non può eſſere una vera, e ſicura confeſſione del reo: non capite, che non è la verità, ma il tormento, che move il reo a dire, come volete? So, che ſciocconi, come ſiete, mi venite a riſpondere, che ad una tal confeſſione non ſi preſta fede, ſe il reo non torna a confermarla fuori di ogni tortura. Ma beſtiacce! chi non ſa, che coſtumate di incrudelire di bel nuovo contro il povero reo, s' egli per ſua diſgrazia non tornaſſe a confermare quello, ch' egli ſi ha per isfuggire la tortura confeſſato. E ſiccome queſta voſtra maladetta pratica è ſaputa anche da' rei, così ſi diſpongono a confeſſare piuttoſto, che a voler di bel nuovo ſofferire quelli enormi dolori.

Io conoſco de' Giudici ſavj, ed oneſti, i quali hanno avuto da formare proceſſi contro

rei

rei di graviſſimi delitti ; e ſenza fare il menomo uſo della tortura, ſono venuti in cognizione della verità per altri modi oneſti, e leciti. Imitate anche voi altri lo eſempio di queſti: ſpecchiatevi nella Legge del Divino Legislatore degli Ebrei, il quale al popolo ſuo non ha dato alcun cenno della tortura: e però da eſſi mai fu adoperata. Seguite lo eſempio di tanti popoli, che per altro da noi con troppa ingiuſtizia vengono tenuti per barbari, i quali mai niſſun uſo han fatto della tortura, come ſarebbe a dire i Saſſoni, gli Alemanni, gli Scoti, ed i Franchi, uniformatevi al coſtume de' preſenti Ingleſi, i quali ogni ſorta di tortura hanno in abbominazione per modo, che, come atteſta Barclaio al capo quarto del ſuo *Icon animorum*, non ſe ne ſervono neppure nel delitto di Leſa Maeſtà. Cedete finalmente alle ragioni, ed all'autorità di tanti valentuomini, come lo Scottano, Antonio Matteo, il Weſenbecio, il Monteſquieu, il Bielefeld, e parecchj altri, i quali per queſto empio, ed inumano coſtume un grande orrore hanno manifeſtato di avere. Laonde lo ſtudente pratico da' proceſſi criminali deve notare, oſſervare, ed imprimerſi bene nell' animo ſolamente quello che vi è di buono, e non anche queſte crudeltà, e tante altre infami trappole de'Giudici ad ingannare i rei unicamente indirizzate.

Inſieme colla lettura de' proceſſi deveſi anche unire lo ſtudio degli Statuti municipali, e delle conſuetudini: poichè tanto i primi, quanto le ſeconde ad ogni altra Legge precedono: e le Leg-

I 6 gi

gi Romane allora ſolamente hanno vigore, e forza, quando nè lo Statuto, nè il coſtume della patria alcuna coſa diſpone. I Principi, ed i Popoli non erano, e non ſono tenuti di ricevere ne' loro Tribunali le Leggi Romane; e dipende però dal loro puro arbitrio, ſe vogliano trattenerle, o dare ad eſſe l'eſilio. Sicchè l'introduzione, e la conſervazione delle Leggi di Giuſtiniano non deve, nè può per alcun verſo pregiudicare agli Statuti, ed a' coſtumi della patria. La preferenza è dovuta a queſti: e ſolamente quando eſſi tacciono, poſſono parlare le Leggi Romane, le quali unicamente per ſupplire laddove gli Statuti, e le conſuetudini mancano, ſono ſtate introdotte. Da queſto riſulta, che una manifeſta aſſurdità ſi è quella di dire, che gli Statuti vanno interpretati ſtrettiſſimamente, che tutto quello, che nello Statuto non ſi trova eſpreſſamente deciſo, debbaſi giuſta la Legge comune, e non ſecondo lo Statuto giudicare, che non convenga fare eſtenſione da caſo, a caſo, e da perſona a perſona, benchè la medeſima ragione proceda, e benchè ancora per il caſo non compreſo una ragion maggiore vi foſſe. I barbari legali coſtumano di eſprimere queſta loro dottrina con un bel detto alla lor moda, cioè che *Statuta non pariunt ſicuti mulæ*. Ma queſto, e ſimili altri lor proverbj contengono un evidente errore; imperciocchè gli Statuti, e le conſuetudini ſono le prime Leggi, e queſte debbonſi avanti ogni altra riſpettare, ed in pratica ſeguitare: le Leggi Romane non ſono, che di ſuſſidio, e ſervono di ſupplemento in mancanza delle prime. Ora ella coſa certa, e

che

che dalla ragion naturale viene insegnata, che in ogni Legge devesi aver riguardo allo spirito, all'intenzione, ed al fine, e non già alle sole parole, che non sono già il midollo, ma la pura corteccia della Legge. Sicchè ne viene per necessaria conseguenza, che dove si sia l'istesso fine, l'istesso spirito, e l'istessa intenzione, debba anche aver luogo la medesima decisione, benchè lo Statuto non faccia alcuna espressa menzione del caso, o della persona, che viene in controversia. Così per cagione di esempio, se lo Statuto esclude dalla successione le femmine, quando vi siano de' fratelli maschi, s'intende, ch'esse restano in vigore dello stesso Statuto escluse, benchè i fratelli da altra madre, ma però dall' istesso padre discendessero, e benchè lo Statuto solamente de' fratelli germani parlasse, quando non apparisse espressamente, che il Legislatore in favore di questi soli abbia voluto così disporre: perchè altramenti devesi credere, che lo statuente abbia avuto in mira di privare dell' eredità le donne in favore dell' agnazione, quantunque egli non avesse per avventura con precise, e chiare parole fatto manifesto questo suo fine. Ora l'agnazione vien conservata non solamente da un fratello germano, ma sippure da un consanguineo. Sicchè avendo nell'uno, e nell' altro la medesima ragione luogo, ne deve anche in amendue seguitar la medesima decisione. Per questa cagione ancora non posso io fare a meno di scandalezzarmi grandemente di una assurdissima opinione, che da' certi legali viene insegnata, e sostenuta, la quale è questa. Quando in una

ven-

vendita di un qualche bene ſtabile viene tra' contraenti pattuito, che il prezzo abbia da eſſere pagato a giuſta ſtima, allora tutti vanno d'accordo, che debbaſi nello ſtimare il bene oſſervare la conſuetudine, che corre nel paeſe riſpetto al prezzo de' beni ſtabili; e che però non ſi debba avere riguardo al frutto, che annualmente ſe ne cava, ma al prezzo, che ſe ne ſuole ordinariamente in quel luogo pagare, benchè l'annuo frutto non veniſſe poi a corriſpondere al capitale. Ma ſe all'incontro i contraenti foſſero convenuti, che la vendita ſi faccia a giuſta, e legale ſtima, allora pretendono molti Signori pratici d'inſegnare, che per motivo di quella parola *Legale* ſi debba cangiare la ſtima, e che convenga farla ſecondo l'annuo frutto, che lo ſtabile renda. Oh queſto mò è uno ſpropoſitaccio! Se la conſuetudine porta, che i beni non ſi ſtimino giuſta il frutto, ma ſecondo quello, che ſi ſuole pagare, perchè mai dovrà queſta conſuetudine ceſſare, allor quando vi ſi è aggiunta la parola di *Legale*. Il dire a *giuſta ſtima* non fa, che ceſſi la conſuetudine: e l'apporvi *Legale* opera, che la conſuetudine non abbia luogo. Signori pratici, perdonatemi, queſta è una beſtialità, queſto è un giuoco di parole da non poterſi tollerare. Che differenza ponete tra l'eſſere legale, e l'eſſere giuſto? La giuſtizia, e la legalità ſono elleno forſe coſe oppoſte? Quello che è di Legge, ha egli da eſſere ingiuſto? Oppure la conſuetudine non è ella un'altra Legge? E ſe la conſuetudine non ripugna alla giuſtizia, perchè s'opporrà ella alla Legalità? Vedete quanti sfarfalloni

ſoni in un gruppo! Deh tralaſciate queſte Dottrine inette, incoerenti, e nemiche della retta ragione.

Le Leggi Romane non hanno forza di Leggi, finchè gli Statuti, e le conſuetudini della patria ci ſono. E però non haſſi da conſiderare gli Statuti, e le Leggi comuni come coſe oppoſte, che convenga nel più poſſibile modo conciliare: ma deeſi penſare, che fintantochè gli Statuti parlano o colle parole, o colla maggioranza, oppur colla identità della ragione, le Leggi comuni ſempre tacciono, ſempre ſon mutole, nè mai vogliono eſſere per alcuna maniera aſcoltate. I Tedeſchi, che ordinariamente con più giudizio, e con maggiore ſodezza, che non è ſolita buona parte di noi altri Italiani, trattano lo ſtudio della Giuriſprudenza, paſſano meco in queſto punto interamente d'accordo. Vegga, chi ha voglia, quello che ſopra di ciò dicono lo Schiltero, lo Skykio, il Boehmero, Leyſero, e tanti altri nei titoli *de Legibus*, *&* *de Principum Conſtitutionibus*. Io però mi contenterò di citare le parole di Criſtiano Enrico Eckard, il quale al *lib.* 2. *c.* 1. §. 28. della ſua Arte Ermeneutica a queſto propoſito nella ſeguente maniera ſi eſprime. *Recte denique quartum axioma poſtulat, ut Statutorum æque, ac Legum Provincialium interpretatio ſecundum legitimas Hermeneuticæ regulas inſtituatur. Statuta enim ſunt Leges, & quodcumque Legis vim habet, illud ſi dubium, ſi ambiguum, ſi obſcurum eſt, interpretationem deſiderat, abſque qua nullus foret Legis uſus in Republica. Et quum Hermeneutica veras interpretandi regulas tradat; nemo dubitaverit,*

rit, quin ſecundum illas jura etiam Statutaria debeant explicari, earumque ope verus illorum ſenſus eruatur. Ex quo porro conſequitur, ut inſulſa ſit regula, quam generatim commendant, Statuta ſtricte eſſe interpretanda, *adeoque prorſus ex ICtorum ſcholis exterminanda. Hanc quidem regulam Leguleji, & formularii ICti cum vulgari Doctorum herba non ſine ſtrepitu decantant, etiamſi ratione prorſus deſtituatur*. E più ſotto. *Æque abſurdum eſt axioma*, Statutum numquam in dubio pro correctorio habendum eſſe, quoniam omnis correctio odioſa ſit.... *Falſum quoque eſt, jura correctoria ſtricte eſſe interpretanda, ſiquidem lex correctoria æque apta eſt ad recipiendam correctionem laxam, ac ſtrictam, uti obſervat Gottlob Gerhard Titius Obſer. ad Lauterb. p.* 312. Io conoſco diverſi Giureconſulti pratici, i quali moſſi dalla forza di queſte ragioni hanno ingenuamente confeſſato, eſſere falſa, e doverſi da tutti tenere per tale, quella regola, che inſegna, *doverſi interpretare gli Statuti ſtrettamente, e per modo, che il meno, che ſia poſſibile, alle Leggi comuni deroghino*. Tuttavia gli ho io veduti conſultare, e giudicare ſul fatto tutto all'oppoſto. E però debbo credere, che l'abbiano fatto, perchè allora così tornaſſe loro il conto: o ſe un'altra volta il loro intereſſe aveſſe richieſto, che teneſſero la regola ora inſegnata da me, non vi è dubbio, che così parimente avrebbero fatto. Queſta è preſſo i Legali una già antica coſtumanza, che l'Arciveſcovo Incmaro ha già rimproverata anche ai Giudici del ſuo tempo, ſcrivendo egli al capo 15. del ſuo trattato de *Poteſtate Regia* così: *Quando ſperant aliquid lucri*

ad

ad Legem Romanam se convertunt; *quando per Legem non æstimant acquirere*, *ad capitula* (Regum Francorum) *confugiunt* : *sicque interdum fit* , *ut nec capitula plene conserventur*, *nec lex*. Veggasi su di ciò un esempio riferito da Cristiano Gottl. Riccio nel suo *Spicilegio Historico Diplomatico de Juris Justinianei in aulis Germ. Principum a sæculo XIII. & XIV. Usu Pragmatico*.

Ma non basta , che il giovane pratico sappia bene la Teorica, e che degli Statuti, e consuetudini della patria abbia una sufficiente cognizione. Imperocchè è necessario principalmente, che si procacci una vasta notizia delle più importanti quistioni, che a' giorni nostri, e ne' fori di oggidì sogliono nascere . Sono pur poche quelle controversie , che colle sole Leggi Romane possano esser decise , come noi già abbiamo fatto ampiamente vedere , non servendo ora queste Leggi quasi ad altro, che a sapere i principj, ed i fondamenti della Giurisprudenza . Così ancora non troppe sono le liti, che col solo ajuto degli Statuti, e delle patrie consuetudini possano venire troncate. I Fidecommissi, i Maggioraschi , le Primogeniture, e generalmente ogni sorta di successione, le doti, i concorsi de' creditori fanno saltar fuori giornalmente delle dispute, che nè dalle Leggi Romane , nè dagli Statuti sono state per veruna maniera toccate. Per venire adunque in cognizione di queste quistioni conviene aver ricorso ai Libri de' Giureconsulti pratici , o consulenti, o controversisti, o trattatisti, o raccoglitori di decisioni , o scrittori di repertorj , che sieno . A questo effetto tutti son buoni : perchè da

da tutti s'impara a conoſcere quello, che vien trattato ne' fori. E però io non poſſo diſapprovare, che a tutti, per quanto in queſta infinita copia di libri è poſſibile, una occhiata, ed anche una ſcorſa ſi dia. Ma quì conviene adoperare giudizio, perchè altro è leggerli di quà, e di là per vedere ſolamente, che quiſtioni trattino, e che dubbj facciano naſcere: ed altro è ſtudiarli per ſervirſi delle loro dottrine, e per ſeguitarli come maeſtri. Al primo fine tutti, come diſſi, ſon buoni: ma al ſecondo poi pochiſſimi, ed anzi rariſſimi. Tra infiniti Scrittori di queſta razza, che ha prodotti l'Italia, e la Spagna, appena è, che io ne ſapeſſi trovare trenta, od al più quaranta, che meritino di eſſer letti, e ſtimati. E tra queſti ſenza verun dubbio il primo luogo ſi deve al Cardinal de Luca, il quale con tanto giudizio, e diſcernimento, e con una così ſoda, e maſſiccia Giuriſprudenza ha trattato le ſue controverſie Legali, che ſe aveſſe ſolamente adoperato un pò più di coltura nello ſtile, e nel diſtendere i ſuoi penſieri, egli potrebbe ſervire per un vero ed aſſoluto modello di un perfetto Giureconſulto. Trattine queſti trenta, ó quaranta Scrittori, tutti gli altri ſon ſolenni cocomeri, cavoli, gufi, e ſtorditi, i quali per riſpetto alla Dottrina non vagliono un fil d'erba ſecca. La Francia, e principalmente la Germania poſſono moſtrare un molto maggior numero di buoni Giuriſti pratici; e beati coloro, ſe li poſſono comperare, e che li ſanno intendere, perchè buona parte di eſſi hanno ſcritto nella loro lingua volgare. Il qual coſtume molto è lodevole,

vole, perchè rariſſimi ſono que' Legali, che ſappiano, non eſſendo quella lingua, che comunemente adoperano, latina, ma un miſcuglio di molte barbare lingue del tempo dei Goti, e Langobardi. E ceſſi Iddio, che un Giuriſta pratico ſi cacci in teſta di voler ſcrivere un bello, e terſo latino; perchè non ſapendo coſtui altro, che quelle miſerabili fraſi, che ſi ha bevuto nelle ſcuole, dove i maeſtri non ſanno per lo più neppur eſſi cica di latino, egli cercherà ad ogni tratto di radunarſele tutte, e d'infilzarne, quante mai può, in ogni periodo, ſicchè il ſuo ſtile lungi dall' eſſere ſemplice, terſo, liſcio, puro, riuſcirà un miſcuglio di parole mezze barbare, e mezze latine, e di eſpreſſioni affettate, ſtentate, ricercate, e tali in ſomma, che rechino nauſea, e faſtidio agli ſteſſi ignoranti, non che a' dotti, e colti Soggetti. Laonde ſarebbe meglio ognuno a ſcrivere nella ſua lingua materna, benchè la maggior parte de' Tedeſchi, e degli Italiani non ſanno neppure ſcrivere nella propria loro nativa favella, il che è proprio un vitupero, ed una coſa affatto intollerabile.

Fatta che ſi abbia per queſta maniera la pratica Legale puoſſi con ſicurezza di ben riuſcire paſſare a far Conſulti, e Deciſioni. Dove ſolamente conviene avvertire di non ſi laſciar ſtraſcinare dall' autorità altrui: poichè alla ragione tocca da decidere del diritto, e del torto, e non già ad un qualche ſcimunito Dottore. Se ſi tratta di far vedere, che l'opinione ſia comune, e dai più accreditati Giuriſti ricevuta, facciaſi col nome di Dio qualche uſo anche dell' autorità.

Ma

Ma quando ſi ha per le mani una quiſtione, di cui o eſpreſſamente i più ſtimati Dottori, o varj ſono i loro pareri, a che ſerve citare uno, o più di coſtoro? E ſe lo Scrittore foſſe uno di queſti Compoſitori di Zibaldoni, che non ſia univerſalmente ſtimato, perchè fargli queſt' onore di metterlo in veduta, e di fargli fare una onorata comparſa? Se voi faceſte ſtampare le voſtre ſcritture, fareſte dagli altri citato ancora voi, qualunque ſi foſſe il merito voſtro. Che autorità però deve fare o a voi, o al giudice l'opinione di un altro, ſe non il merito della perſona, ma la ſola ſtampa fa, che ſi poſſa citarlo? Laſciate che l'Autore parli in *terminis terminantibus*, finchè vuole; queſto non ha da farvi ſpecie, ſe non è un uomo di gran credito: e ſe non arreca le ragioni della ſua ſentenza. Quando poi apporti le ragioni, eſaminatele, e ſe le trovate buone, approvate il ſuo detto, ſe nò, cacciatela al diavolo inſieme col libro. Peſate dunque le ragioni, e ſe ſono buone, pigliatele ſenza curarvi di chi le adduſſe; poichè non il nome dell' Autore, ma il valor delle ſua Dottrina vi ha da diriggere. Queſto maledetto uſo, che altro titolo non gli poſſo dare, del dipendere unicamente dalle autorità, è propriamente la peſte della giuſtizia. Io conoſco de' Conſulenti, e de' Giudici, che non hanno nè ingegno, nè memoria, nè un vero principio di Giuriſprudenza. Il più ſtordito tra queſti, che è un vero gufo, ed un vero babuaſſo, non ſa niente, non ſi ricorda di niente, non ſa nè ben ſcrivere, nè ſpeditamente parlare.

lare. Egli non è nemmeno capace di dettare una delle più ordinarie, e più brevi formole giudiziali senza esitare, e senza fare una quantità di correzioni. Costui ha però in tempo di vita sua travagliato molto, non già colla testa, perchè non ne ha, ma col derettano, stando continuamente a sedere per far delle note, ed un amplo repertorio di infinite quistioni. Costui e però in gran credito: e se ha da fare qualche decisione, o qualche consulto, le sue note sono, che lo han da assistere: egli cerca il caso per mare, e per terra: e finchè non trova delle Dottrine, ch' egli stimi adattate al suo caso, egli non si dà pace; nè passa a fare il suo Consulto, o la sua Decisione. Ma se costui non ha nè un' oncia di giudizio, nè una mica di memoria, come può egli esser sicuro, che sappia bene applicare le Dottrine, che trova, che quadrino a tutte le circostanze del caso suo, e che delle altre Dottrine non v'abbiano, le quali siano più ragionevoli, e più ricevute di quelle, che gli è riuscito di trovare. Ecco le conseguenze, che porta questo bell' uso di valersi dell' autorità altrui: ed ecco il profitto, che ne cava la giustizia! cioè che i più sciocchi sono per questo verso capaci di fare i Giuristi, e di acquistar credito: e che n' escon fuori ogni giorno le più spropositate ed ingiuste sentenze. Sicchè abolischasi una volta questa perversa, e nocevolissima consuetudine, ed imitisi l' esempio di tante altre provincie, dove lecito non è di allegare Autori, ma solo devesi fare uso della ragione. E queste sono le principali regole, che

io

io ſtimo doverſi da un Giureconſulto oſſervare, finchè dureranno le Leggi Romane, le quali non è ſperanza, che da per tutto vengano così preſto abolite, come per il bene della giuſtizia ſarebbe ſommamente da deſiderarſi.

IL FINE.

CATALO-

CATALOGO

Di ALCUNI Libri usciti dalle Stampe di Antonio Zatta *Librajo veneto, e di parecchi altri da esso acquistati in maggior numero fino il dì primo Gennaro* 1765.

Quali si ritrovano vendibili nel suo Negozio in Merzeria *all' Insegna di S. Luigi Gonzaga , ed alla sua Abitazione al* Traghetto *di S. Barnaba .*

ANtoine (P. Pauli Gabrielis, e S. J.) Theologia Moralis universa *Notis*, & *Appendicibus* spectantibus potissimum ad Sacros *Christianorum Ritus* , & *Orientalis Ecclesiæ disciplinam* ; tum ad Tractatum de *Actibus Humanis*, ad *antiquam*, & *novam Ecclesiæ disciplinam* circa *librorum prohibitionem* ; adjecta insuper Appendice de *damnata* ab *Ap Sede Doctrina*, & *Propositionibus*; pridem amplificata a R. P. *PHILIPPO de CARBONEANO* Ord. Min de Observantia. Lect. Jub nunc vero ad utiliorem Parochorum, & Confessariorum usum ; tum præsertim ad studiosam Juventutem seminariorum Ecclesiasticorum plenius informandam generalibus summeque necessariis Facultatis Moralis Principiis, a R P. *BONAVENTURA STAIDEL* Minorita Convent Sacr. Theol. Doct aucta & illustrata, copiosis Accessionibus, magna ex parte depromptis ex geminis Scholarum & Ecclesiæ Doctoribus *S. THOMA AQUIN. S. BONAVENTURA CARD.* ex *Pastore* & Magistro Supremo *BENEDICTO XIV.* atque ex S.D.N. *CLEMENTE XIII.* feliciter Regnante. Editio postrema absolutissima, in *quatuor* Tomos distributa. in 4. 1766. L. 12:

Ars Metrica idest Ars Condendorum eleganter Versuum . in 12. Tridenti 1727. L. :15

Alvari Emmanuelis de Institutione Grammatica cum novis annotationibus & animadversionibus . 8. Utini 1763. L. 1:10

Anima Brutorum secundum sanioris Philosophiæ Canones Vindicata, altera Editio cum additionibus & Notis . 8. Lucæ 1761. L. 6:

Augustini (Antonii) Observationes de Stranguria quæ venerea dicitur, quod Mercurii aliquando esse possit effectus. 8. 1763. L. :10.

Alvari Em. Rudimenta Grammatices a Joviniano exposita 8. Trident. 1760 L. 2:

Augustini Observatio Morborum, qui ab anno 1747. usque ad annum 1757 grassati sunt in 8. 1758. L. 1:10

Aymar (R. P. F. Jo: Jacobi M. Antiq. Observantiæ, Lectoris Jubilati) Exercitationes Theologico-Morales de Actibus humanis, & Peccatis juxta veriora Doctoris Subtilis principia, scholastica methodo ad usum studiosæ juventutis accommodatæ. in 4. 1761. L. 6:

—— Ejusdem Exercitationes Theologicæ de DEO ejusque attributis, juxta veriora Doctoris Subtilis principia, scholastica methodo ad usum studiosæ Juventutis accommodatæ, variisque Dissertationibus tum ad Dogma, tum ad Historiam spectantibus illustratæ. in 4. 1764. L. 8:

Bezange, R. P. Hieronymi, Introductio in Vetus Testamentum; Critico-Hermeneutico-Historia ; qua exhibetur, quidquid ex

SS. Patrum, aliorumque Eruditorum sententia ad genuinum literæ sensum eruendum facere videtur. Vol. 2. in 4. 1765. Styriæ L. 44:

Bohemeri (Justi Henningii) Introductio in jus publicum universale ex genuinis Juris Naturæ principiis deductum. in 4. 1763. L. 5:

Boscovich (P. Rogerii Josephi) De Solis ac Lunæ Defectibus libri V. in 8. 1761. juxta Exemplar Londini. L. 3:10

Buongiovani (Fr. Simonis) Sac. Cæremoniarum Sylva 12. Brixiæ 1735. L. 2:10

Bianchini (Andreæ J. V. D. & in foro Venetiarum Ecclesiastico Advocati) De Reductione, Missarum Opus Episcopis, Vicariis, Advocatis, Parochis, Confessariis, ac Sacerdotibus quibuscumque tam secularibus, quam Regularibus, omnibus que aliis, quibus incumbit Missarum onera implere perutile, atque necessarium in 4. 1765. L. 3:

Cadonici (Johannis) Vindiciæ Augustinianæ ab imputatione Regni Millenarii. in 4. Cremonæ 1747. L. 6:

Canon Missæ fol. Rub Nigr. L. :4

Cantova (Josephi Ant. S J.) De Septimio Tertulliano, & S. Epiphanio Dissertationes duæ Theologico-Criticæ, in quibus Antropomorphismo neutrum laborasse demonstratur, & multa ad Antropomorphitarum historiam pertinentia dilucidantur. in 8. Mediolani 1763. L. 2:

Catechismus ad ordinandos juxta doctrinam Catechismi Concilii Tridentini. in 12. Tridenti 1755. L. 1:10

Celotti (Peregrini Nicolai) de Laudibus Beatissimæ Virginis & & Matris Mariæ ab utraque Origine tum Animæ tum Corporis. 8 Venetiis 1764. L. 2:

Chignoli (R. P. Nicolai Aug.) Exercitationes ad Danielem Prophetam. in 4. 1761. L. 6:

Comœdiæ & Tragediæ selectæ ex *Plauto*, *Terentio*, & *Seneca*, animadversionibns & interpretationibus illustratæ ad usum Scholarum. in 8. 1763. L. 3:

Conciliorum Sacrorum nova & amplissima Collectio, in qua, præter ea, quæ in præcedenti *Philippi Labbei* editione in lucem edita fuere, ea insuper omnia suis locis disposita exhibentur, quæ *R. P. Domin. Mansi nunc Archiep. Lucens.* in Sex Voluminibus Supplementorum Lucæ nuper evulgavit, Editio novissima ab eodem *P. Mansi*, aliisque eruditis Viris curata, ad MSS. Codd. Vatican. Lucens aliosque recensita & perfecta, Notisque, Dissertationibus & Monumentis quamplurimis locupleta. fol. 1760. ad 1765. Tomi I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. & XII. *in lucem jam prodierunt; singuli veneunt parata pecunia juxta novam Societatis legem.* L. 36:

—— *& insuper solvenda est prænumeratio unius* Tomi.

—— *Reliqui Tomi usque ad complementum Operis*, sub prælo.

Contareni (Fr. Joannis Baptistæ Mariæ) Anecdota Veneta nunc primum Collecta, ac Notis illustrata. Tom. prim. 4. 1757. Venetiis. L. 5:

Cornelii (Flaminii) Opuscula Quatuor quibus illustrantur gesta B. Francisci Quirini Patriarchæ Gradensis, Joannis de Benedictis Episcopi Tarvisini, Francisci Foscari Ducis Venetiarum,

rum, Andreæ Donati Equitis, accedit Opuſculum quintum de Cultu S. Simonis. Pueri Tridentini Martyris, 4. 1738. L. 5:

a Cuneo (Deodati) de Hominibus Dubiis ſeu Abortivis Baptizandis Pia Protheſis. in 4. 1760. L. 4:

S. Cyrilli (Arch. Hieroſol.) Opera quæ exſtant omnia cum Notis Monachor. Ord. S. Benedicti : Græce & Latine fol. 1763. L. 30:

S. Clementis (Alexandrini) Opera omnia, Græce & Latine, recognita, & illuſtrata a Joan. Potero : Quibus inſuper adjecta ſunt in hac editione Fragmenta aliqua ex Fabricio, ac Vita S. Patris, Monumentis præſtantiſſimis exarata. fol. Tom. 2. 1757. L. 85:

—— Idem Opus Charta magna. L. 95:

—— Idem Opus impreſſum Charta maxima, ut vulgo dicitur Imperiali, cujus unicum exſtat exemplar. L 400:

Cornellii Flaminii Patritii Veneti Apparitionum & Celebriorum Imaginum B. M. Virginis in civitate & Dominio Venetiarum enarrationes hiſtoricæ ex documentis & antiquis codicibus depromptæ 12. fig. 1760 L. 3:

S. Dionyſii (Areopagitæ) Opera omnia, Græce & Latine. Commentariis & Adnotat. illuſtrata a P. Corderio: quibus ſuperadditæ ſunt in hac editione Diſſertationes prævix, variantes Lectiones, aliæque Acceſſiones potiſſimum ad rem facientes. fol. T. 2. 1755. L. 80:

—— Idem Opus impreſſum Charta maxima, atque ut ajunt Imperiali, cum ampliſſimis marginibus, cujus unicum exſtat exemplar L. 400:

Divinatio de veteris Græcorum Muſices in omnes Scientias uſu & energia. in 4. 1762. L. 1:10

Euſebii (Pamphili) Eccleſiaſticæ Hiſtoriæ Libri X. ejuſdem de Vita Imp. Conſtantini Libri IV. quibus ſubjicitur Oratio Conſtantini ad Sanctos, & Panegiricus Euſebii. Henr. Valeſius ex Græco textu collatis Mſs. Codicibus emendato Latine vertit & annotationibus illuſtravit. Adjectæ ſunt in hac editione obſervationes criticæ plurium eruditor. Viror a Guillel. Reanding collectæ, Henr. Valleſii Diſſertationes IV. & P. Petri Thomæ Cacciati Carmel. Præfatio ac Hiſtorica Diſſertatio de Euſebiana Ruffini translatione. in 4 Tom. 3. 1763. L. 34:

Fleuri (Claudii) Inſtitutiones Juris Eccleſiaſtici cum notis *Bohemeri*, Editio quarta in 4. *juxta exemplar Lipſiæ*. 1762. L. 4:

—— Ejuſdem Diſciplina Populi Dei in novo Teſtamento ex Scriptoribus Sacris, & Prophanis collecta, curante P. Franciſco Antonio Zaccharia S. J. Bibliothecæ Eſtenſis Præfecto. in 4. Tom. 2. 1761. L. 10:

Godoy (Petri Ord. Præd.) Diſputationes Theologicæ in D. Thomæ ſummam. *Editio II. Veneta*, in qua nonnullæ adjectæ ſunt Appendices ex *Jo. Bapt. Gonnet* ejuſdem Ord Elucubrationibus deſumptæ. fol. Tom. 7. 1763. L. 60:

Hippocratis, Opera omnia cum delectu Commentariorum *Marinelli*, Præfationibus *Taiton* ac *Pini* Indicibus fol. Tom. 3. 1738. L. 44:

Juenin (Gaſparis) Commentarius hiſtoricus & dogmaticus de Sacramentis, in quo defenduntur veritates Catholicæ contra antiquos

tiquos & recentiores Hæreticos: explicantur requisitæ a Patribus dispositiones ad eadem Sacramenta tum conficienda, tum recipienda; proponuntur mutationes, quæ ab ecclesiæ exordiis ad hæc usque tempora in eorum administratione contingere; & propugnantur scholasticæ conclusiones quæ ad Scripturam & Traditionem propius accedunt. in fol 1761. L. 13:

Lampredi Jo: Mar. De Licentia in Hostem contra Samuel Coccejum 8. Florent 1761. L. 3:10

Limen Gramaticum seu prima Litterarum rudimenta. in 12. 1765. L. :15

Leotardus (Honoratus) De Usuris & Contractibus Usurariis coercendis. Editio novissima, cui nunc primum adjectæ sunt pro foro Conscientiæ Dissertationes tres P. Francisci Zech, in quibus rigor moderatus Doctrinæ Pontificiæ Benedicti XIV. circa Usuras demonstratur. in fol. 1761. L 20:

Liberii (a Jesu Carmel. Excalceati) Controversiæ Scholastico-Polemico-Historico-Criticæ, cum appendice Critica de Clementis Primi cæterorumque Pontificum usque ad Siricium Epistolarum Veritate. fol. Vol. 8. L.200:

Lizzari (Antonii) Binæ ex nonnullis rariores Morborum historiæ. in 8. 1761. L. :10

—— Ejusdem animadversiones ad nonnulla Hippocratis loca ex Epidemicorum Libris decerpta spectantes. in 8. 1763. L. 1: 5

Mansi (Joannis Dominici) Sanctorum Conciliorum & Decretorum Collectio nova, seu Collectionis Conciliorum a P. Philippo Labbeo & Gabriele Cossartio S. J. Presbyteris primum vulgatæ, dein emendatioris, & amplioris Opera Nicolai Coletti, *Supplementum*, in quo additamenta, Variantes Lectiones, Emendationes ad Concilia Veneto-Labeana 1728. fol. Vol. 6. Lucæ 1748. L.200;

Monteiro (Ignatii S. J.) Philosophia libera, seu Eclectica Rationalis, & Mechanica Sensuum, ad Lusitanæ juventutis institutionem accommodata. 1766. Tom. 7. in 8. Fig. L. 30:

Musæum Mazzuchellianum, seu Numismata Virorum doctrina præstantium, quæ apud Jo: Mariam Comitem Mazzuchelum Brixiæ servantur, a Petro Antonio de Comitibus Gaetanis Brixiano Presbytero, & Patritio Romano edita, atque illustrata. Accedit inde Versio Italica studio Equitis Cosimi Mei elaborata. Continet hoc perelegans ac sumptuosum Opus 1200. circiter Numismata, totidemque Emblemata ex adverso respondentia, necnon Cælaturas 1400. circiter, ideoque Tabulis æneis 280. Finalibus 150. circiter constat. fol. fig. T. II 1763. L.200:

Officia Propria Sanctorum Ordinis Minor. Cappuccinorum juxta novum Calendarium. in 12. Venetiis 1759. L. 2:

Palatii (Joannis) Aristocratia Ecclesiastica, seu Fasti Cardinalium S. Rom. Ecclesiæ, cum eorum Iconibus & Stemmate gentilitio, fol. fig. Tom. V. Venet. L.100:

Peregrini (M. Antonii) de Fideicommissis, cum Remissionibus & Indice locupletissimo Gasparis Lonigii, cumque Observationibus & Additionibus quam plurimis Francisci Censalii. fol. Tomi 2. 1760. L. 26:

—— Ejusdem Tomus secundus seorsim, continens Observationes

ſ

nes & Additiones Franciſci Cenſalii &c. fol. 1760. L. 6:
Poggii Hiſtoria Florentina nunc primum in lucem edita, notiſque & Auctoris Vita illuſtrata ab Joan: Bapt. Recanato. 4. 1715. L. 14:
Politi (Pauli) Diſſertationes Selectiores ſub Magiſtralibus Tractatibus ejuſdem Auctoris aureiſque quæſtionibus Academicis, & Forenſibus ad Pandectas titulorum publice per eum explicatis, de *Fideicommiſſis*, & *Dote*, de *Verborum obligationibus*, & de *Novi Operis nunciatione*. fol. Vol. 6. Lucæ 1759. L. 75:
Pontani (Jacobi S. J.) Progymnaſmata Latinitatis, & Fr. Pomey Colloquia Ethico-Scholaſtica. 12. 1742. L. 1:
Præparatio ad Miſſam pro oppurtunitate Sacerdotis facienda in 24. Meſſinæ 1737. L. :5
Platelli (F. Jacobi S. J.) Univerſi Curſus Theologici Synopſis accuratiſſima Moralis Speculativæ ac Polemicæ Theologiæ nodum ſubminiſtrans. Vol. 7. in 12. 1735. L. 10:
Rerum Luſitanorum Ephemerides. in 8. Venetiis. L. :15
Rezzonico (Caroli) nunc Sanctiſſimi Domini noſtri Clementis XIII. Deciſiones Sacræ Rotæ Rom. Nuperrime ex Originalibus Depromptæ adjectis Summariis, ac Indice Concluſionum locupletiſſimo. fol. *il ſolo Tomo* Terzo e Quarto ſeparato. L. 28:
Rocca, Joſeph Mariæ, De Febribus ab Chyli cruditate productis Triumviris Ampliſſimis rei litterariæ Patavinæ Moderatoribus. in 4. Feltriæ 1763. L. 6:
Rotarii (Thomæ Franciſci) Apparatus Interrogationum & Reſponſionum pro Examine Clericorum ordinandorum. in 12. 1762. L. 1: 5
Segneri P. Pauli S. J. Praxis, qua per interiores affectus Deo unimur. in 18. 1754. L. :10
Selectæ e Veteri Teſtamento hiſtoriæ. in 12. 1760. L. 1: 5
Stephani (Pauli J. U. D. Sac. Theol. Profeſſoris) De Supremo-Dogmaticis Epiſcoporum Judiciis Sanctæ Sedis Apoſtolicæ auctoritate opportune muniendis Theologico-Canonica Diſſertatio. Editio ſecunda. in 4. 1760. L. 4:
Tabulæ Vviſthonianæ conſpectus, cum Theorematibus ex Aſtronomia ſelectioribus, addito ſchemate æneo, in 8. charta vulgo Imperiali, 1759. L. 4:
Vita Venerabilis Cardinalis Roberti Bellarmini Societatis Jeſu. in ottavo. L. :10
de Vita Antonini Manuale Decretorum Sacræ Congregationis & Conſtitutionum Apoſtolicarum 4 Meſſinæ 1753. L. 3:10
VVeitenaver (P. Ignatii S. J.) Lexicon Biblicum, in quo explicantur Vulgatæ Vocabula, & Phraſes quæcumque, quequæ propter Linguæ Hebraicæ Græcæque peregrinitatem injicere moram legenti poſſunt. Ad uſum eorum omnium, qui abſque magnorum voluminum ambagibus Divinæ Scripturæ Textum & Contextum intelligere, & verbum Dei ſolide populo proponere deſiderant. in 8. 1760. L. 4:
Vives, Io: Ludovici, Colloquia Latina ſive Latinæ linquæ Exercitationes 8. L. :10
Upiani (Didymi) De Matrimonio jus Naturæ, tum Canoni-

a 3 cum

cum quorum hoc ex illo Scientiæ in modum nectitur, atque efficitur. in 4. Tom. 2. 1760. L. 7:

—— de Usuris, Redditibus Vitalitiis, Censibus, Antichresi, Cambiis, Fenoribusque Trajectitiis Juris Naturæ, quo cum minime dissentire jus positivum utrumque, Canonicum, & Civile ostenditur, Institutiones, quæ Mathematico more pertractantur. In ottavo 1761. L. 1:10

Zech (R. P. Francisci e S. J.) Dissertationes tres, in quibus rigor moderatus Doctrinæ Pontificiæ circa Usuras, a SS. D. N Benedicto XIV. per Epistolam encyclicam Episcopis Italiæ traditus exhibetur. Accedit Appendix Doctrinæ moralis in eadem ex Libro ejusdem Pontificis de Synodo Diœcesana. 8. tomi 2. 1763. L. 3:

l'Augusta Basilica Veneta dedicata a S. Marco Evangelista Protettore della Città, e suo Dominio, descritta in tutte e ciascheduna delle sue parti, e delineata da Antonio Vicentini. Edizione magnifica con Finali, e Capo-pagine, in Rame. in fol. Atlantico 1761. legata. L. 80:

—— Detta colle pagine tutte contornate di fregi in Rame, e legata. L. 118:

Acuti Sproni, e pungentissime Spine che svegliano, e pungono i peccatori, con alcune Considerazioni della Morte del Giudizio, dell'Inferno, e del Paradiso, data in luce dal P. Fra Giuseppe da Camerata Sacerdote Cappuccino. in 12. Messina 1736. L. 1:10

Amanti Filosofi, ovvero il Trionfo della Ragione. in 8. 1765. L. 1:10

l'Aminta Favola Boschereccia di Torquato Tasso accresciuta, e adornata di otto Rami di grandezza della Pagina, con a lato i suoi Capo-Pagine, Finaletti, e Lettere iniziali, incisi in Rame da perito Professore, tutti allusivi alla materia. in 12. fig. 1762. L. 8:

Annali del Sacerdotio, e dell'Imperio, o sia Storia Sacra e profana di Monf. Marco Battaglini fol. t. 4. 1749. L. 40:

Annali Letterarj d'Italia, del P. Francesco Antonio Zaccaria, li quali incominciano dall'anno 1756. e possono servire di continuazione all'Istoria Letteraria del Padre suddetto, al qual' anno appunto sono rimasti col Tom. XIV.. in 8. Tomi I. II. e III 1763. *per Associazione*. L. 24:

—— Tomo III. diviso in due Parti, e in quattro Libri distribuito, il di cui Libro quarto contiene la Continuazione della Biblioteca di varia Letteratura straniera. in 8. 1764. L. 10:

Apparecchio e Ringraziamento per ricevere con frutto i Santiss. Sacramenti della Confessione e Comunione con un modo pratico per udire la Santa Messa; Aggiuntovi diverse Preghiere per interpretare il Patrocinio della B. V. Maria, e de' Santi in 12. Milano 1764. L. 1: 5

gli Arcani della Vita Religiosa scoperti ad una divota Novizia da un suo Padre Spirituale della C. di G. in 12. Messina L. :15

Artemene ovvero Ciro il Grande, Storia celebre trasportata dal Francese dal March. *Bisaccioni*. in 12. Vol. 10. L. 20:

dell'

dell' Arte della Guerra, Canti sei, del Reale Filosofo di Sans-Souci Federico III. Re di Prussia. in 12. 1765. L. 1:

Avventure di Lillo Cagnuolo Bolognese: Opera dilettevole, critica, tradotta dall' Inglese. in 8. 1760. L. 1:10

Avvertimenti al Popolo sopra la sua salute, ovvero Trattato delle Malattie più frequenti, e del modo più facile, e più sollecito per guarirle, del Sig. Tissot Medico, e Membro della Reale Società di Londra, di Basilea ec. Composto principalmente per gli Abitanti di Campagna, e per quelli che non possono avere il Medico pronto nelle loro occorrenze; Tradotto dal Francese, ed arricchito di alcune Annotazioni dal Dottor Giampietro Pellegrini Medico, e Filosofo Viniziano, che può servire di continuazione alli tre Tomi del Dizionario di Sanità. in 8. Tomi 2. 1766. L. 6:

Avvisi da lasciarsi agli Ordinandi nel terminare gli Esercizj Spirituali. in 12. 1762. L. : 4

Amaltea Ital. e Lat. cioè indice de' Vocaboli d' ogni sorte di cose in 12. Trento 1737. L. 1: 4

Avventure di Telemaco figliuolo d' Ulisse composte dal fù M. di Salignac trad. dal Francese, Nuova ediz. 1765. 8. L. 3:

L' Avarchide di Luigi Allamani 12 t. 2. Bergamo 1761. L. 6:

la Barcaccia di Bologna, Poema giocoso di *Sabinto Fenicio*, preceduto da una Lettera del medesimo in difesa di alcune accuse date dai malevoli della Comp. di G. alla sua *Lettera Cristiana*. Aggiuntovi il *Burchiello di Padova*, Poemetto di *Polisseno Fegejo* Pastor Arcade. in 8. 1762. L. 1:10

Bianchi (Antonio) Saggio di Commica, ovvero le sue Commedie. in 8. L. 4:

Biblioteca di varia Letteratura straniera antica e moderna, compilata dagli Autori degli Annali Letterarj d'Italia. in 12. Tomo primo Modena 1762. L. 3:

la Bilancia del Chiericato, ovvero Meditazioni sopra lo stato Chericale di cui si pondera il pregio, il peso, ed il pericolo. in 12. Brescia 1736. L. 1:10

il Beretti istruito nelle cose del Portogallo e suoi errori con un opuscolo contra la di lui Frusta Lett. 8. Roveredo 1765. L. 1:

Catechismo ovvero Dottrina Cristiana impressa per ordine dei Mons. li Vescovi d'Angers, della Rocella, e di Lusson: Ristampata per comando di Monf. Verthamon ora Vescovo di Lusson tradotta dal Francese. in 8. Venezia 1761. L. 2:

il Cardinal di Trento (Cristoforo Madruccio) difeso contro Natale de' Conti, coi testimonj de' Letterati che lo conobbero. Opera del R.P.L.G. dell' Ord. de' Pred. in 8. 1763. L. 1:10

la Carità del Prossimo divisa in tre Parti nella quale diffusamente, e con Ordine, si tratta di quanto appartiene alla Cristiana fraterna Dilezione, da Giulio Cesare Luigi Canali Parroco di Bologna. 4. Tom. 2. Bologna 1763. L. 12.

il Carnovale Santificato dalla pietà Cristiana, del P. Paolo Carlo Greg. Rossignoli. 12. 1761. L. : 3

delle Celebri Cartine, che invocano e protestano Immacolata la Concezione di Maria, e loro uso se sia da permettersi. in 4. 1752. L. 1:10

Cibo

Cibo dell'Anima ovvero Pratica dell'Orazione Mentale secondo la Passione di Cristo nostro Signore per tutti li giorni del Mese con altre Meditazioni del P. Francesco Rinaldi, in questa ultima Edizione aggiuntivi affettuosi Colloquj ec. in 24. Trento. L. :12

della Colezione della sera ne' giorni di Digiuno, delle Messe negli Oratorj privati de' Secolari, e delle indulgenze Plenarie, Opuscoli tre. in 8. 1762. L. 1:

la Conclusione dei Frati..... Poemetto dell' Abate Tartarotti. in 8. L. 1:

Confutazione Teologico Fisica del sistema di Guglielmo Derham Inglese che vuole tutti i Pianeti da Creature ragionevoli, come la Terra abitati, di D. Giovanni Cadonici Vinziano. in 8. Brescia 1760. L 3:

la Coltivazione del Riso, Poema del Marchese Gian-Battista Spolverini; Edizione seconda. in 8. Brescia 1764. L 2:

Considerazioni, e pratiche Divote per celebrare con frutto le sei Domeniche in onore di S. Luigi Gonzaga proposte dal P. Pasquale de' Mattei, ed accresciute di tre Domeniche, per compiere la Novena di detto Santo. in 12. 1763. L. :10

Considerazioni morali sopra alcuni Misterj di Gesù Cristo Infante, per celebrare la Novena del suo SS. Natale, del Canonico L. G. Venturini. in 12 1763. L. : 6

Compendio della Storia della Sagra Immagine di Maria Santissima del Buon Consiglio, con la sua Novena, ed esercizj di pietà per apparecchiarsi santamente alla di lei Solennità, in questa quarta Edizione corretto, ed accresciuto di nuovi Miracoli da lei operati, con tre Tridui in fine, e l' invocazione del SS. Nome di Maria. in 12. 1756. Venezia. L. 1:10

Conversazione di S Pier d' Arena, o sia Ragionamento sull'Orthodossia dei Gesuiti, stampato alla fine della *Neomenia Tuba Maxima*, tenuto tra un Caval. *Portoghese*, un' Abate *Toscano*, ed un Religioso *Vicentino* villeggianti in S. Pier d' Arena, ed esposti in varie Lettere ad un Abate Portoghese dimorante in Roma. in 8 1762. L. 2:10

Il Corrier Zoppo, con quattro Lettere di risposta all' Autore delle Riflessioni sul Memoriale dato al Papa *dal Padre Generale de' Gesuiti*, e con alcune Lettere scritte da varj Vescovi sopra gli affari correnti de' Gesuiti in Francia, ed un Opuscolo intitolato *il Lupo Smascherato* ec. in 8. 1761. L. 3:10

il Cristiano Cattolico istruito ne' Sacramenti, nel Sacrifizio della Messa, nelle Cerimonie, e ne' Riti della Chiesa ec. in 8. seconda Edizione 1755 L. 2:

il Cuore delle Sacre Vergini al Presepio ed al Calvario col modo di celebrare la Novena del SS Natale di Bartolomeo Zanadio. in 12. 1763. L. :10

Canzoni Anacreontiche di Vicenzo Sgrilli 8. Lucerna 1760. L. 2:10

Cantici Biblici ed altri Salmi della sacra scrittura con li treni di Geremia esposti in Versi Toscani da un' Accademico Appatista al Sig. Preposto Lodovico Antonio Muratori 4. Firenze 1748. L. 3:

Cicerone Orazioni Scelte al Senato, al popolo ed a Cesare recate

te in lingua Toſcana a riſcontro del teſto latino, corretto ſecondo l'edizione del Verburgio, e dell'Olivet, con note cavate da più accreditati comentatori, ed accreſciute. in 8. Milano 1765. L. 3:

Confutazione del Catechiſmo dato in luce da Monſ. Paolo Ferrii. in 8. 1765 L. 3:

Catechiſmo Univerſale in cui ſi ſpiegano gl'obbligi del criſtiano per Interrogazioni e Riſpoſte del Rev. D. Franceſco Kermaſſon in Milano 1751. 12. L. 1: 5

il Collegio delle Marionette per ben educare tutte le femine Galanti e principalmente da marito. in 12. 1764. L 2:

la Coſcienza illuminata dalla Teologia di S. Tomaſo volgarizzata da Gio: Battiſta Commazzi in 3. Parti in 8. L. 4:

Dante (Alighieri) la ſua Divina Commedia, e tutte l'altre ſue Opere ridotte per la prima volta in un ſol corpo è novellalamente arrichite (oltre il Commento del P. Pompeo Venturi, e di Gio: Antonio Volpi) con copioſe illuſtrazioni del P. Gio: Lorenzo Berti MS. e del Co: Roſa Morando MS. e d'altri rinomati Scrittori. Edizione magnifica adornata di 400. e più Figure in Rame, alluſive a tutta l'Opera, aggiuntavi la Monarchia, ed una nuova Vita di Dante, con alcune Lettere, Apologie, ed Illuſtrazioni di moderni Scrittori, coſe tutte che mancano nell'altre Edizioni. in 4. fig. Tomi 5. 1759. L.180:

—— detto in carta migliore. L.200:

—— detto in carta ſtragrande con ampli margini. *raro*. L.250:

A queſt'Opera ſi può unire il ſeguente.

—— Parere ſopra il Poemetto del P. Bettinelli Geſuita intitolato le Raccolte, colla Riſpoſta ec. in 4. 1758. L. 2:

Si vendono anche ſeparate dalle Opere ſuddette di Dante le ſeguenti cioè.

—— detto. Le Proſe, e Rime Liriche, edite, ed inedite. in 4. fig. Tom. 2. L. 25:

—— detto. Memorie per ſervire alla vita di Dante Alighieri ed alla Storia di ſua Famiglia, raccolte da un Accademico Colombario Fiorentino, ed illuſtrate coll'Albero e coll'Armi della Famiglia. in 4. 1759. L. 4:

—— le dette Memorie. in 8. 1764. L. 3:

Dante (Alighieri) Tutte le Figure in Rame, in numero di 212. le quali ſervirono per ornamento all'Edizione in 4. delle Opere di eſſo Autore ſtampate in Fogli numero 53. diſtribuite in modo che cadaun Foglio contiene due Figure grandi de' Canti di Dante, ed altre due Figure piccole, che loro corriſpondono, in cui ſono gli argomenti in verſi, da'quali vengono ſpiegate: acciocchè aggiuſtate in piccioli quadri, ſervir poſſano d'adornamento per gabinetti. L. 32:

—— detto. La ſua Divina Commedia, e tutte l'altre ſue Opere, ridotte per la prima volta in un ſol Corpo, novellamente arricchite di tutti i Commenti, illuſtrazioni e aggiunte ſopramentovate, col Ritratto, e Sepolcro dell'Autore, col Profilo, Pianta, e miſura dell'Inferno, inciſi in Rame. Edizione completa in 8. grande Tomi 7. 1760. L. 24:

fuiti, con la fentenza del Parlamento. in 8. 1761. L. 4:

Divoti affetti d' un' Anima verfo Dio, con fruttuofi, e fanti Penfieri per tutti i giorni dell' anno in Verfi, ed in Profa in 12. Trento 1763. L. 1: 5

il Divoto del Sacro Cuor di Gesù, iftruito intorno la Divozione al medefimo, con varie affettuofe Orazioni, e Rime, e con due Novene per onorare i Sacri Cuori di Gesù, e di Maria, di Fr. Angelo M. da Udine Cap. in 12. fig. 1766. *In quefta II. Ediz. di molto accrefciuto.* L. 1.10

Dizionario Compendiofo di Sanità, che contiene l'efatta defcrizione di tutte l'umane Malattie, comprefe pur quelle degli Artefici, e della gente applicata e fedentaria; colla fpecificazione de' Rimedj fperimentati da' più celebri Profeffori dell' Arte Medica; tradotto dal Francefe, ed illuftrato con Offervazioni Jatrofifiche del Dot. Gian-Pietro Fufanacci. *Ediz. II.* corretta, ed accrefciuta d' un Trattato delle Malattie più frequenti, e del modo più facile, e più follecito per guarirle. Tradotto dal Francefe. in 8. 1766. Tomi 5. L. 12:

Dizionario Apoftolico per ufo de' Parrochi, e Predicatori, tradotto dal Francefe. Opera del Padre Giacinto di Montargon. in 4. Tomi 5. 1766. L. 36:

Dizionario Domeftico Portatile, che contiene tutte le cognizioni relative all' Economia domeftica e rurale; in cui fi defcrivono le varie parti dell' Agricoltura, la maniera di curare i Cavalli, di nodrire, e di confervare ogni forte di Beftiami, di allevare le Api, e i Bachi da Seta; con le neceffarie iftruzioni intorno la Caccia, la Pefca, la Cucina, le Arti, il Commercio, la follecitazione de' Proceffi, l'Officio, ec. Utile del pari a quelli i quali vivono delle loro Rendite, o che hanno delle Terre; che a' Fattori, a' Giardinieri, a' Commercianti, e agli Artifti. in 8. Volumi 8. *fotto il Torchio.*

Dizionario Nuovo e Copiofo di rime fdrucciole tratto dagl' Autori più accreditati dall' Arcip. Girolamo Baruffaldi. in 4. 1755. L. 5:

Dizionario Filofofico o fia cognizion dell' uomo trad. dal Francefe. in 8. 1756. L. 2:

De' Cimbi Veronefi e Vicentini di Marco Pezzo II. edizione accrefciuta. in 8. 1762. L. 1:15

Direttorio Doppio per incamminarfi con facilità i Fanciulli alla lingua latina con fomma chiarezza diftefo, ed accrefciuto da Matteo Copelli. in 8. Piacenza 1764. L. 1:

Dritto della Natura e delle Genti, o fia fiftema Generale de' Principj li più importanti di Morale, Giurifprudenza e politica di Samuel Barone Pufendorf accrefciuto ed illuftrato da Gio: Battifta Almici. in 4. tomi 4. 1759. L. 40:

Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio trad. dal Bandiera. in 8. tomi 2. Milano. L. 4:

Elementi di Morale per ciò che riguarda all' efercizio di effa nell' adempimento de' doveri dell' Uomo, eftefi per Iftruzione della Nobile Gioventù. in 8. Luca 1757. L. 3:10

Elementi di Aritmetica fpeciofa e numerica raccolti da varj Au-

tori da un Religioso Somasco ad uso delle Scuole. in 8. fig. 1763. L. 1:10
Elementi Generali dell' antica e moderna Geografia, Traduzione dall' Inglese. in 8. con figure in Rame 1762. L. 4:
Elementi generali delle principali parti delle Matematiche necessarj ancora all' Artiglieria e all'arte Militare, del Sig *Ab Deidier*, tradotti dal Francese. in 4. fig. Tom. 3. 1762. L. 44:
Elogio storico delle gesta del B. Odorico dell' Ord. de' Min. Conv. colla Storia de' suoi Viaggi asiatici, illustrata da monumenti Antichi e figure in Rame. in 4. 1761. L. 10:
Elogio Storico del Commendator Giuseppe Maria Boundelmonti, Recitato dal celebre Signor Senatore Antonfilippo Adami in una solenne Accademia fatta in Firenze in lode del Defunto in 8. Venezia. L. :5
Epitalamio di Cajo Valerio Catullo, Poeta Latino; Tradotto nell' Italiana favella, col Testo latino a fronte, in ottava Rima. in 8. 1765. L. 1:
Esercizj di pietà per tutti i giorni dell'anno, e sopra tutte le Domeniche e Feste Mobili, che contengono l'esplicazione del Mistero, e la Vita del Santo di quel giorno, e quanto v'è di maggior istruzione e profitto ne' giorni festivi, con riflessioni, e meditazioni, e pratiche di pietà, del P. Giovanni Croisset, Tradotto dal Francese. in 12. Tomi 18. 1763. L. 36:
Esercizio di Divozione da premettersi nove giorni innanzi alla Festa di S.Stanislao Kostka della C. di G. in 12. 1760 L. :3
Esercizio della Via Crucis, o Viaggio doloroso di Gesù Appassionato al Calvario. in 16. Piacenza. L. :10
Esercizio del Cristiano da farsi ogni giorno; Aggiuntovi in quest' ultima impressione diversi Inni divoti, ed altre Orazioni. in 24. Venezia. L. :10
l' Esistenza della Legge Naturale impugnata, e sostenuta da Carlo Antonio Pilati di Tassulo, in 8. 1764. L. 1:10
Esposizione delle Litanie della B. Vergine Maria di Don Antonio Tommaso Barbaro. in 12. 1760. L. 3:
l' Ester Tragedia. in 8. 1763. L. 1:
Esame, e risposta alle Lettere di S. Carlo stampate in Lugano. in 8. 1765. L. 1:10
Enimmi di Catone Uticense Luchese con aggiunta d'altri Autori, in 8. Genova 1761. L. 2:
Filosofia, ed Amore. in 8. L. 1:10
la Filosofia per tutti, Lettere Scientifiche dell' Ab. P. Chiari in versi martelliani sopra il buon uso della ragione in quarto Parma 1763. L. 2:10
Fondazione della Chiesa d'Aquileja, dissertazione Storico Critica del P. Giuseppe da S. Fiorano. in 8. Milano 1757 L. 3:
delle Fabbriche inedite di Andrea Palladio Vicentino; arricchite di Tavole diligentemente incise in Rame, con le Osservazioni dell' Architetto N. N. e con la Traduzione Francese, Tomo primo. in fol. Venezia 1760. L. 22:
Serve di continuazione all' altre sue Opere.
il Falso Rabino, o sia l' Avventure del Co: di Vaxere. Storia galente tradotta dal Francese ms. in 8. 1763. L. 1:10
l' ac-

l' accorto Fattor di Villa, o sia Offervazioni per il governo della Campagna, con la maniera di coltivare gli Alberi da Frutto, ed altri Avvertimenti, di Santo Benetti. in 12. 1765. *terza Edizione ricorretta, ed accresciuta dall' Autore di un nuovo Trattato.* L. 1:

la Formica contro il Leone, Operetta critica di Antonio Bianchi. in 8. 1755. L. 1:

la Frusta Letteraria di Aristarco Scannabue. in 4. 1763. e 1764. Tomi 2. L. 14:

nuova Geografia per uso della più fresca Gioventù, accomodata alle recenti Osservazioni e Ripartimenti stabiliti, inseritevi molte succinte Erudizioni, per la maggior cognizione dei Paesi, ed una chiara, e breve notizia della Sfera. in 8. Fig 1762. L. 2:

Genealogia degli antichi Ebrei, e Discendenti d' Abramo fino a Gesù Cristo, l'origine dei falsi Dei, degli Eroi Trojani, e Greci, e di molti Principi antichi, fino all'anno 1588. MS. in fol. grande. L. 22:

Gersone della Perfezione religiosa, e dell' obbligo che ciascun Religioso ha d'acquistarla, composto e diviso in quattro Libri dal P. Luca Pinelli Gef. in 12. 1763. L. 1:10

i Gesuiti accusati, e convinti di Spilorceria. Apologia per i medesimi alla Regina Reggente di Francia, Lettera al Sig. March. NN. sopra il leggere pubbliche Scritture ec. in 8. 1762. L. 2:10

il Giovane Istruito ne' Dogmi Cattolici, nella verità della Religione Cristiana, e sua Morale; con i principj della Geografia, della Storia, della Filosofia, e Astronomia, e colla spiegazione della Teologia dei Pagani, di *Geminiano Gatti*. in 4. Tomi 2. 1759. L. 10:

Girlanda splendente da incoronarsene ogni anima che desidera mantenersi nella Divina Grazia cavata dall' Opera del P. D. Bernardo Porzio con l'aggiunta dell'orechio applicato alla SS. Confess., e Com. fatto dal medesimo Autore in 16. L. 1: 5

il buon Governo dell'Anime, proposto massimamente a'Parrochi, e Confessori da D. Giambattista Bonomo, nuova Edizione accresciuta più della metà con notabili aggiunte, principalmente contro gli amori. in 4. *Sotto il Torchio.*

Gramatica Geografica, del Sig. Pat. Gordon; ovvero Analisi esatta e breve della moderna Geografia, trad. dall'Inglese con figure in rame: Ediz. IV. Veneta in 8. 1765. L. 3:10

Guida alla lingua latina estratta dalle Istituzioni Gramaticali del P. Emanuele Alvaro. in 8. Trento 1755. L. 3:

Industrie spirituali per ben vivere e santamente morire. in 12. L. :

Istoria del Testamento Vecchio e Nuovo con riflessioni morali cavate da' Santi Padri per regolar i Costumi de' fedeli, tradotta dal Francese. in 8. Tomi X. 1763. L. 14:

Istoria del Principe Carlo Odoardo Stuardo di Galles concernente le Avventure, e disgrazie accadutegli in Iscozia l'anno 1746. in 8. Milano 1760. L. 1:10

Istoria di Tom-Jones, di M. Fielding: Edizione novissima adornata

nata di Figure in Rame. in 8. Tomi 2. 1757. L. 5:

Istruzione de' Penitenti nella quale s'insegna il modo di ben Confessarsi, con una breve regola per la Confession Generale, del R. D. Alessandro Calamato Messinese. in 12. Messina 1732. L. :10

Introduzione alla Volgar Poesia di Gio: Battista Bisso in 8. 1762. L. 2:

Istorie Scelte o sia Libro d'esempj tratti dalla S. Scrittura, da Santi Padri, e da alcuni più accreditati Scrittori Ecclesiastici. in 4. 1755. L. 3:

Laudi Spirituali ad uso delle Missioni. in 24. L. : 4

Lettera del Portoghese Autore delle Riflessioni sopra il Memoriale presentato dai RR. PP. Gesuiti al Papa Clemente XIII. al Romano Autore della Critica alle medesime Riflessioni, con un Saggio della Morale Speculativa e Pratica dei moderni impugnatori dei PP. Gesuiti: tratta dalla Critica alle *Riflessioni, e dalla Neomenia Tuba Maxima*. in 8. 1762. L. 1:10

Lettera giustificativa di A. Z. per il Libro uscito sotto il suo nome intitolato: Dimostrazione dell'ossequio e rispettosa venerazione avuta da Ministri di S. Santità verso li Ministri di S. M. Fedelissima. in 8. 1762. L. 1:10

Lettere erudite di D. Giustiniano Pontesiena Teodori, intorno a ciò che deve sapersi e praticarsi dagli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari. in 8. Tomi 2. 1759. L. 2:10

Lettere dell'Abate N. N. Milanese ad un Prelato Romano, nelle quali si mostra che il preteso Portoghese Scrittore di certe *Riflessioni sopra il Memoriale presentato dai Gesuiti a Papa Clemente XIII. felicemente Regnante*, è un Uomo maligno, temerario, e un solenne calunniatore. in 8. Tomi 3. 1762. L. 5:10

Lettere del P. Filiberto Balla della C. di Gesù in risposta alle Lettere Teologico-Morali di Eusebio Eraniste in difesa della Storia del Probabilismo del P. Concina. in 8. Tomi 3. 1755. L. 5:

Lettere d'un Direttore ad un suo Penitente intorno alle Lettere Provinciali. Lettera di N. N. Napoletano ad un suo Amico di Livorno. in 8. 1760. L. 2:10

Lettere familiari di Giuseppe Beretti, (Autore della Frusta Letteraria) che descrivono il di lui Viaggio da Londra a Torino attraverso l'Occidentale Inghilterra, il Mar Atlantico, il Portogallo, la Spagna, la Francia, e parte dell'Italia. in 8. Tom. 2. 1763. *che si vendono per conto dell'Autore*. L. 7:

Lettere in Versi del Co: Francesco Algarotti: Edizione novissima ricorretta, ed accresciuta dall'Autore. in 12. 1759. L. 1:

Lettere Filosofiche del Sign. Maupertuis, tradotte dal Francese. in 8. 1764. L. 1:10

Lettere scritte a Roma al Sig. Abate Giusto Fontanini, dappoi Arcivescovo d'Ancira, intorno a diverse materie spettanti alla Storia Letteraria; Raccolte dall'Abate Domenico Fontanini in 8. 1762. L. 4:

Lettere di Risposta di N. N. ad un Amico, che ricerca sapere l'origine, la dignità, l'autorità, e l'accortezza de'Vescovi. in 8. 1763. L. :10

Lei-

Lettere da aggiugnersi al Supplemento della Storia Letteraria d' Italia; ristampate a parte per disinganno di quegli ancora che non avessero la Storia. in 8. L. 1:

Lezioni Sacre del P. Luigi Salas della C. di G. che contengono la spiegazione della cattività del Popolo Giudaico di Babilonia. in 4. *sono usciti due Tomi*, per Società a *Paoli* 4. il Tomo *alli non Associati si venderanno*. L. 6:

Lizzari (Antonio) Dissertazione Epistolare intorno ad una Operazione Cerusica detta paracentesi dell' Idropisie. in 8. 1761. L. 1:10

—— detto. Supplemento alla Storia delle malattie acute degli anni 1761. 1762. in 8. 1763. L. 1:

le due Macchine potentissime per convertire l' Anime a Dio, cioè le Considerazioni delle due Morti, temporale, ed eterna del Padre Fra Luigi Lanuzza della Compagnia di Gesù. in 12. Messina 1742. L. 1:

La Madre di Dio preservata dalla peste del peccato originale. in 4. 1752. L. 6:

Lettere scritte da D. Antonio Santos d'Oreytia, e da D. Gio: Battista Agnelli intorno alle pretese Lettere di S. Carlo. in 8. L. 1:10

Lettere Spirituali di S. Francesco di Sales scritte a diversi Generi di Persone, accresciute di un tomo quarto di Lettere fin ora inedite. in 12. tomi 4. 1762. L. 6:

Lettere di Filalete ad Ariteo con l' osservazioni di Filopatride all' Epistola de Diis Topicis Fulginatium del Sig. Jacopo N. in 8. Lucca 1763. L. 2:

Lettere di Jacopo Bonfadio. in 8. Piacenza 1763. L. 2:

nuova Maniera di seminare, e coltivare il Formento publicata dal Sig. Francesco Griselini, Edizione seconda rivista, corretta, accresciuta di nuove Tavole, d'un Rimedio per preservare i Grani dalla corruzione, e d'altri Discorsi ed Esperimenti fatti da varj Accademici Georgofili di Firenze, col Risultato delle Sperienze fatte in quest' anno 1764. e con un nuovo Progetto per l' anno venturo. Con parecchie altre Osservazioni utili ad un Fattore per il governo della Campagna, e per la Sopraintendenza alli Coloni, con la descrizione de' dodici Mesi dell' Anno, e con la Dichiarazione di quanto si deve operar in ciaschedun di essi Mesi. in 4. L. 4:

Manuale di pie Meditazioni del P. Giovanni Buseo, tradotto dal P. Francesco da Coll'amato. in 12. Tomi 2. 1763. L. 3:

Manuale Sacro, ovvero varj documenti per vivere cristianamente, cavati dalle Opere d' un gran Servo di Dio. III. Edizione in 12. 1766. con Rame. L. :10

nuovo Manuale, o sia istruzione pratica sopra la Regola e Costituzione dell' Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco. in 8. 1758. L. 3:

la D. Margarita, ovvero l' Incognita conosciuta negli accidenti scenici, Opera Scenica di Nuncio Perciabosco. in 8. 1743. L. 1:

Massime Cristiane estratte dalle Opere d' alcuni Padri della Compagnia di G. in 12. Brescia 1756. L. 1: 4

Mas-

Maſſime Dottrinali di S. Franceſco di Sales ad ogni ſtato di Perſone utili e neceſſarie, per ben dirigere le Anime proprie, e per condurre le altrui alla perfezione Criſtiana: Aggiuntovi in queſta II. Edizione un Ragionamento del Padre *Giuſeppe Muſocco* ſopra il Santo Timor di Dio. in 12. 1752. L. 2:

Meditazioni ſopra i Noviſſimi diſtribuite per ciaſcun giorno del Meſe colla regola per ben vivere in ogni tempo. in 12. 1761. L. :5

Meditazioni Criſtiane per un Ritiramento Spirituale, compoſte da Madama *Iſabella di Borbone* Infanta di Spagna, Principeſſa di Parma ec. in *forma d'Ufficio*. L. 1:10

Meditazioni ſulla Felicità con un Avviſo, e con Note Critiche. in 8. L. 1:

Memorie per ſervire alla Vita di Federigo III. Re di Pruſſia. in 12. Lucca 1758. L. 3:10

la Mente del Savio del Caval. Gio: Battiſta Comazzi. in 8. Venezia. L. 1:

il Miniſtro degl' Infermi del Padre Carlo Solfi, per ajuto alla buona morte, coll' aggiunta della benedizione del Santiſſimo Roſario. in 12. 1762. L. :15

Miſtica Pratica di Virtù, che conducono l' Anima Criſtiana per via ordinaria al conſeguimento del Santo Amor di Dio, in 12. 1761. L. :10

Monumenti Veneti in queſta terza Edizione aggiuntovi il LXXI. Monumento intitolato, Lettera di un Uomo oneſto. Appendice alla prima parte dei Monumenti in riſpoſta alla medeſima Lettera. Parte ſeconda di Monumenti, e Lettera ſcritta dall' Autore della ſuddetta Appendice. Lugano 1763. in 8. L. 4:

il Mondano sforzato, o ſia breve metodo d' Eſercizj ſpirituali, dedicato all' autorità de' Padri Confeſſori, dal P. Giuſeppe Antonio Marcheſelli M. C. in 12. 1761. L. :5

della Maniera di trattare il Jus Naturale, di Carlantonio Pilati. in 8. 1766. L. 2:

le Metamorfoſi d' Ovidio ridotte in ottava rima da Gio: Anguilara cogl' argomenti del Turchi e le annotazioni del Crologi. in 12. tomi 3. 1753. L. 6:

de' Moti dell' Iride 8. Luca 1766. L. 2:10

il Mattino Poemetto. in 8. 1765. L. 1:

il Mezzo Giorno Poemetto. in 8. 1765. L. 1:

Note, ed Oſſervazioni ſul Libro intitolato: dei Delitti e delle Pene. in 8 1765. L. 4:

Notizie Storiche delle Apparizioni ed Immagini più celebri di Maria Vergine nella Città, e Dominio di Venezia, tratte da' Documenti, Tradizioni, e antichi Codici delle Chieſe, nelle quali eſſe Immagini ſon venerate: raccolte e ſcritte da S. E. Flaminio Cornaro N. V. in 12. fig. 1761. L. 5.

Notizie Sacre per intelligenza della Sacra Scrittura; raccolte da Paolo Medici. in 12. Meſſina 1742. L. :10

Novelle piacevoli ed iſtruttive per ſervire all' educazione della gioventù dell' uno, e dell' altro Seſſo. in 8. Milano 1762. L. 1:15

Novena a preparare il cuore al Bambin Gesù ſteſa da Giuſeppe Maria

ria Gravina della C di G. in 8. Palermo 1760. L. 2:10

Novena del Santissimo natale, con le Litanie, ed alcune divote salutazioni alla Beata Vergine con un' Esercizio quotidiano per ciaschedun giorno in sollievo delle Anime del Purgatorio. in 12. 1761. L. :4

Novena del Santo Appostolo dell' Indie S. Francesco Saverio della Compagnia di Gesù, con il compendio della Vita del medesimo santo, ed altre Divozioni in onore dello stesso. in 24. 1763. L. :10

Nuova invenzione di Missione intiera consistente in Dottrine Cristiane con morali ed Apostoliche parlate, con Dialoghi Catechistici ec. del P. Salvadore da Codogno Min. Osserv. in 12. Tomi 2. Bergamo 1757. L. 3:10

Novelle Amorose di Gio: Francesco Loredan Nobile Ven. 24. T. 2. L. 1:10

Officio della B. V. Maria parafrasato in Versi Toscani, in carta bellissima e Carattere Grosso. in 12. L. 3:

Opere predicabili del *P. Sebastiano Paolo della Congr della M. di Dio*, ora per la prima volta in un sol corpo ridotte, e corrette, contenenti le Prediche Quaresimali, e Sacropolitiche, le Orazioni, e Ragionamenti Sacri. in 4. Tomi 2. 1762. L. 10:

Operette varie *del Padre Giuseppe Musocco Prete dell'Oratorio*,

—— cioè Ragionamento sopra l' Orazione. in 12. Trento 1734. L. :5

—— Brevi ed efficaci Riflessi sopra l' Umiltà Cristiana per rimedio della Umana superbia. in 12. 1743. L. 1:

—— l' Uomo in grazia di Dio. 12. 1745. L. :10

—— la propria Riforma. in 12. 1746. L. 1:

—— l' Uomo in peccato. in 12. 1747. L. :10

—— Pensate a salvarvi; eccitamento per il necessario pensiero della propria eterna salute. 12. 1746. L. 1:10

—— la Sorgente del Paradiso, cioè la Passione di G. C. N. S. divisa per tutti i giorni del Mese. in 12. 1748. L. 1:

—— Lotto spirituale con cento grazie aperto al Cristiano per santamente arricchirsi. in 12. 1748. L. 1:10

—— Istruzioni particolari ed importanti sopra la S. Messa per ben celebrarla ed udirla in 12. 1752. L. 1:

—— la Pazienza Cristiana, ovvero il Tribolato istruito nella sua tribolazione. in 12. 1752. L. 1:10

—— il Peccatore ravveduto. in 12. 1752. L. :10

Orazioni avanti, e dopo la SS. Comunione. in 8. Parma 1759 L. :10

Orazioni Panegiriche di tutti i Servi di Dio santificati della Religione de' PP. Predicatori, del P. Giacinto Taucci. in 4. 1752 L. 3:10

Osservazioni interessanti, e relative agli affari correnti de' PP. Gesuiti ec. Lettera del Sig. N N. al Sig. N N suo corrispondente in Olanda. Decreto del Re Cattolico Filippo V. in proposito delle accuse intentate contro i Gesuiti del Paraguay. Processo autentico fatto ex officio nel Paraguay sopra le cose imputate ai Gesuiti in 8, 1761. L. 2:10

Osser-

Osservazioni concernenti varie importanti materie di Medicina, e le facoltà di molti rimedj specifici per guarire varie malattie rimarchevoli, ec. tradotte dall' Inglese dal Sig. Ricardo Mead. in 8. 1763. L. :15

Osservazioni sopra l'istituto della Società dei Gesuiti, ed altri Opuscoli attinenti agli affari correnti. in 8. 1763. L. 2:

Osservazioni Teologico - Critiche dell' Arciprete Donnino Giuseppe Copelotti, R. in S. Teol. in 8. 1764. L 2:10

nuove Osservazioni sopra i Globetti Rossi del Sangue, Lucca 1766. in 8. L. 1:10

Osservazioni Contro-Critiche, *di Antonio Bianchi*, sopra un Trattato della Commedia Italiana, e delle sue Regole, e attinenze: dato in luce dall' Autore delle Lettere Critiche come prodotto da più Conferenze censorie fatte sopra la Commedia intitolata: il marito dissoluto con un esame sopra la Dama. in 8. 1752. L. 1:

Osservazioni Teologico Critiche di Mons. Bossuet sopra gl' errori della Biblioteca del Sig. Dupin 8. 1765. L. 3:

l'Onestà al Tribunale di Dio, canto morale alla Santità di N. S. Clemente in 8. 1765. L. 1:10

Panegirico sopra i due Santi Luigi Gonzaga, e Stanislao Kostka della Compagnia di Gesù, del P. Cesare Calino della medesima Compagnia. in 12. Venezia 1737. L :10

il Paradiso in terra del P. Antonio Natale della Compagnia di Gesù. in 16. Padova 1743. Comino. L. 1: 5

Parabole Evangeliche, Misterj, Miracoli e insegnamenti di Gesù Cristo, tradotti dal Francese, e adornati di figure in Rame che alludono e spiegano con molta grazia ciascuna Parabola e Mistero ec. in 8. *sotto il Torchio*.

Parafrasi de' Treni di Geremia tradotti in versi volgari con Annotazioni, del P. Felice Maria Zampi Carm. in 4. 1755. L. 1:10

Parafrasi de' Salmi di David interpretati seguitamente col loro senso proprio e litterale ec. dal P. Lalemand. in 12. Tom. 2. 1762. L. 3:

Paragone della Poesia Tragica d' Italia, con quella di Francia, sua difesa con altre Aggiunte, e l' Apologia di Sofocle del Sig. Co: Pietro de' Conti di Calepio, con la sua Vita. in 8. 1765. L. :

Parere sopra il Poemetto del P. Bettinelli Gesuita intitolato le *Raccolte*, con la risposta. in 4. 1758. L. 2:

il Passatempo Civile, ovvero Racconti piacevoli, e curiosi fatti in Villa nelle ore di divertimento da diverse persone in allegra ed onesta Compagnia. 8. Tom. 3 1762. Venezia. L. 4:

Pentecoste Eucaristica, ovvero cinquanta Discorsi del Divin Sagramento sopra gli Evangeli, e Festività più cospicue dell' anno. in 4. Tomi 2. 1725. L. 10:

Pensieri divoti sopra il Santissimo Sacramento. in 12. Messina. L. : 5

Pensieri divoti sopra il SS. Sagramento dell' Altare coll' Offizio, e Litanie. in 12. 1737. L. : 6

Prediche recitate in due Avventi dal P. Luigi Bourdalove della C. di G. in 4. 1762. L. 3:10

del-

della Preservazione della salute de' Letterati e gente applicata sedentaria, *di Giuseppe Antonio Pujati*. in 8. 1762. L. 4:

Preghiere divote e profittevoli ad ogni fedel Cristiano per vivere sotto il patrocinio del Cielo; aggiuntavi una breve Novena pel SS. Natale. in 8. 1759. L. :10.

il Principe d'Abissinia Novella tradotta dall' Inglese da Minciso Ceo. in 8. Vol. 2. Padova 1764 L. 3:10

Principj del buon Gusto, ovvero Saggio di Critica Poema Inglese del Signor Pope ora per la prima volta fatto Italiano da Gaspero Gozzi in 4. L. 2:

Passione e morte di G. C. in quaranta Brevi meditazioni con un Istruzione per l' orazion mentale ed altri divoti esercizj 16. 1757. L. :12

il Quadro di Cebete Filosofo Greco trasportato in Lingua Italiana. in 4. Padova 1761. L. 2:

Quaresimale del P. Giuseppe Antonio Callarini de' Minori Conventuali di S. Francesco. Venezia in 4. 1754. L. 5:

—— del P. Francesco Antonio Arici della Congreg. dei Chierici Regolari di S. Paolo in 4. L. 6:

Raccolta di Scritti de' Parrochi di Parigi, e di altre Città della Francia intorno a varie opinioni Morali, tradotti dal Francese nella Italiana favella. in 8. Avignone 1759. L. 5:

Raccolta di Documenti, Memorie, e Lettere, spettanti agli affari correnti fra la Corte di Roma, e quella di Portogallo ec. in 8. 1761. L. 1:

Raccolta completa d'Apologie della Dottrina, e Condotta de' PP. Gesuiti in Risposta agli Opuscoli, che sono usciti contro la Compagnia di Gesù. in 8. 1762. Tomi 18. ed altri cinque di Supplemento. 1764. L. 52:15

—— la detta Raccolta in tre Parti in Foglio 1764. L. 55:

—— Detta la terza parte *separata* in Fol. L. 8:

Quelli, che si ritrovassero avere le suddette Raccolte mancanti di qualche Parte o Tometto, diano avviso che resteranno serviti.

Ragionamenti di Cleandro, e di Eudosso, sovra le Lettere al Provinciale, recati novellamente nell' Italiana favella dall' originale Francese. in 8. Tomi 2. 1762. L. 4:

Ragionamento sopra la Vocazione allo stato Ecclesiastico, di Monf. Antonio Godeau, dal P. D. *Arnaldo Speroni* M. B. trasportato dal Francese in Italiano, Aggiuntovi il Volgarizzamento della Lettera XXI. di S. Agostino a Valerio Vescovo d'Ippona. Seconda Edizione corretta, ed accresciuta. in 8. 1762. L. 1:10

Ragionamento dell' Oriuolo Oltramontano del Signor Domenico Troilli. in 4. Modena 1757. L. 3:10

le Ree qualità dei due Libelli intitolati le Riflessioni sopra il noto Memoriale de' PP Gesuiti, e l' Appendice alle medesime, dimostrate ai loro proprj Autori il *Portughese*, ed il *Romano*; Opera postuma di D. Giovanni Battista Zandalocca Mantovano. in 8. 1761. L. 2:

Regola di S. Agostino posta nel Libro delle sue Epistole, da D. Bernardino Scardeone tradotta dal Latino, coll' Esposizione di Ugone di S. Vittore, terza Ediz. in 8. 1763. L. 1:

Riflessioni sopra il Libro intitolato *Motivi Pressanti*, e *Determinanti*, che obbligano in coscienza le due Potestà Ecclesiastica, e Secolare, ed annientare la C. di G. ec. 8. 1762. L. 1:10

Riflessioni, Sentenze, e Massime Morali del Sig. Amelot della Houssaye, illustrate con Note Istoriche, e Politiche, ed arricchite di massime Cristiane in 8 1762. L. 1:10

Risposta ad alcune obbjezioni pubblicate contro l' Instituto dei Gesuiti. Lettera di un Uomo onesto intorno al nuovo Libro contro i medesimi. Lettera scritta al Re da Mons. Vescovo D P. sull' affare de' Ges. Opuscoli tre 8. 1762. L. 1:

Risposta all' Innocenza Vendicata ec. con alcune Lettere a Mons. Vescovo di - - - in proposito del Libro del P. Norberto, ed altra Critica di un Cavaliere, in risposta alle Riflessioni ec. in 8. 1760. L. 2:

Rudimenti Istorici Sacri, Profani dalla Creazione del Mondo al Secolo XVIII. col stato dell' antica, e moderna Geografia, e moltissime erudizioni. in 12. Tom. 6. Udine. L. 9:10

Raccolta di vite de' Santi per ciascun giorno dell' anno divisa in più Tomi in 8. fin ora usciti Tomi 2. L. :

Raccolta di trattati di diversi autori concernenti alla religion naturale, ed alla morale Filosofia de Cristiani e degli stoici in 4 t. 2. 1751. L. :

Raccolta di alcuni Opuscoli sopra varie Materie di pittura scultura e architettura scritti da Filippo Baldinuci 4. Firenze 1765. L. 5:

Ristoro de' Moribondi considerazioni Utilissime da farsi in vita, del P. Antonio Auria 12. 1733. L. 1:10

Roma Antica e Moderna, ossia nuova descritione di tutti gli Edifizj antichi, e moderni, Sagri e Profani della Città di Roma: Coi nomi dei Autori di tutte le Opere di Architettura, Scultura, e Pitture: Colla notizia degli Aquelotti ec. Con una Relazione della presente Carte di Roma ec. Con la Cronologia dei Re, Consoli, Imperatori, e Pontefici Romani. in 8. 1765. L. 30.

Saggi per servire alla Storia dell' Uomo, del Sig. Paolo Zambaldi. in 8. 1766. L. :

Scelta di Paesi inventati ed intagliati da Jacopo Palmieri, e da altri Bolognesi per uso de' Pittori, e Dilettanti. in 4., Tavole 35. incise in Rame. Bologna 1760. L. 7:

—— detta, di Battaglie ad uso de' Pittori, e Dilettanti. in 4. Tavole 35. in Rame. Bologna 1760. L. 7:

la Scimia del Montalto, ossia Apologia in favore dei Santi Padri contra quelli che in materie morali hanno dei medesimi poca stima, convinta di falsità da Francesco de Bonis, premessavi una Lettera Cristiana da leggersi alli Malevoli della Compagnia di G in 8. 1763. L. 2:

Scoprimento dell' origine delle persecuzioni della C. di G. ottenuto coll' occasione d' informarsi di esse. in 8. Cosmopli 1764 L. 1:

la Secchia rapita Poema Eroicomico di Alessandro Tassoni, colle Dichiaraz. del Salviani e colle Annotazioni del Rossi. in 8. 1763. L. 3:

So-

Sonetti contro le opinioni di Michiel Bajo, di Gianfenio Iprenfe, del Belleli, del P. Berti Agoftiniano ec. con copiofe Annotazioni. in 8. 1762. L. 1:10

Sonetti di Matteo Franco, e di Luigi Pulci affieme con la Confeffione: Stanze in lode della Beca, ed altre Rime del medefimo Pulci. in 8. 1759. L. 4:

Storia delle Perfecuzioni fatte alla Chiefa dagl' Infedeli ne' primi quattro Secoli, defcritta dal P. Bartolommeo Peverelli della Comp. di G. in 4. Tom. 2. 1763. L. 10:

Storia della perdita, e riacquifto della Spagna occupata da' Mori del Rogatis. 12. T. 7 1718. L. 8:

Storia degli Ordini Monaftici, Religiofi, e Militari, e delle Congregazioni Secolari dell' uno, e l' altro feffo, fino al prefente iftituite, con le Vite de' loro Fondatori, e Riformatori, tradotta dal Franc. in 4. Vol 8. Lucca 1737. L. 48.

Storia Letteraria d' Italia, del P. Francefco Antonio Zaccaria della Comp. di Gesù in 8. Tomi 14. 1756 *Ma fi riftampano no li Tomi IV. V. VI. e VII.* a L. 5. al Tomo.

—— *A chi mancaffero Tomi della fudetta Storia, come altresì del Saggio Critico della corrente Letteratura Straniera potranno a me commeterli, effendo paffati tutti in mio potere.*

Storia Ecclefiaftica di Monf. Antonio Godeau, trafportata dal Franc ed illuftrata di copiofe erudite Annotazioni da D. *Arnaldo Speroni* Decano Benedittino Cafinefe. in 4. Tomi 8. 1764. *effendofi chiufa l' Affociazione.* L. 64:

—— *I feguenti fotto al Torchio.*

Storia della Vita di Socrate il Filofofo, e di Marcantonio, e Lucio Craffo Oratori, fcritta da Bartolommeo Melchiori. in 8. Venezia 1758. L. 2:

Sagi Metrici di Tati Remita. in 8. 1763. L. 2:10

Saggi per fervire alla Storia dell' Uomo, del Sig. Paolo Zambaldi 8. 1766. L. :

Scuola d' Aritmetica pratica del Sig. Pelegrino Felice Carifi 4. t. 5. Parma 1760. L. 20:

Sette Salmi Penitenziali con litanie preci ed altro 24. L. : 5

la Tavola di Cebete, Filofofo Greco, tradotta in Verfi fciolti dal Co: Cornelio Pepoli, con alcune Rime Sacre, e Morali del medefimo e con la *Tavola* di Cebete in *Rame*, rapprefentante tutte le vicende dell' umana vita. in 8. 1763. L. 1:10

Tavole dell' Ab. Francefco Lelli Paftor Arcade. in 4. Livorno 1765. L. 2:10

il Tempio della Filofofia, in cui con accrefcimenti, e offervazioni dell' Autore s' illuftra il Sepolcro d' Ifacco Nevvton, con gli Argomenti in 8. L. 5:

Teatro Comico Francefe, in cui fi contiene una fcelta di Commedie approvate fulla fcena di Francia, tradotte in Italiana favella Seconda Edizione accrefciuta di una nuova Commedia intitolata *la Colonia*, ora per la prima volta tradotta. in 8. 1764. L. 4:

Teforo della Dottrina di Crifto noftro Signore, raccolto da D. Gio: Lorenzo Guadagno; aggiuntavi la terza Parte compofta dal P. Felice Aftolfi. in 8. 1763. L. 3:

il

il Teforo nafcofto: ovvero pregi ed eccellenze, della Santa Meffa, con un modo pratico e divoto per afcoltarla con frutto. Edizione terza accrefciuta di varie Orazioni, e ridotta in forma di piccolo Offizio per maggior comodo de' divoti. in 12. 1760. L. 1:

il Tradimento fcoperto negli Amoreggiamenti, e nelle Converfazioni tra Uomini, e Donne; con evidenti prove che fieno la rovina dell'Anima, del Sacerdote D. Gian Batt: Bonomo. Edizione feconda accrefciuta più della metà. in 12. 1764. L: :12

le Tragedie di Pietro Cornelio tradotte in verfi Italiani da *Giufeppe Beretti* (Autore della Frufta Letteraria) col Tefto Francefe a fronte. in 4. Tom. 4. L. 32:

Trattato fopra la coltivazione delle Viti, del modo di fare i vini, e di governarli, tradotto dal Francefe, del Sig Bidet. in 8. figurato 1761. feconda Edizione ricorretta, ed accrefciuta. L. 2:10

Trattato della Lingua Rabbinica, cioè *Ebraica* e fue Affini Caldaica, Siriaca, Samaritana, Fenicia, Punica, Arabica, Etiopica, ed Amharica. Del P. Bonifacio Finetti dell' Ordine de' Predicatori. Aggiugnefi nel fine una breve Difefa del Capo II. di San Matteo contro d'un incredulo Inglefe, con tre Tavole in Rame. in 8. 1756. L. 4:

Trattato de' Siftemi e del Mondo Planetario di Monfieur du Lard tradotto in verfi fciolti da Sua Eccellenza Conte Cornelio Pepoli, fra gli Arcadi Cratejo Erafiniano, e Vicecuftode della Colonia Renia, con alcune Rime, e la Tavola di Cebete dello fteffo. in 8. 1764. L. 2:

Trattato Chirurgico di Angelo Nannoni, Maeftro di Chirurgia nel Regio Spedale di Firenze, fopra la Semplicità del medicare i mali d'attinenza della Chirurgia; coll' Aggiunta delle Malattie delle Mammelle. in 4. con figure in Rame. 1764. L. 4:

——— delle Malattie delle Mammelle dello fteffo. in 12. 1763. L. :12

divozione del Triduo della B. V. da recitarfi nelli tre precedenti giorni alla Vigilia del Natale di Noftro Signore. Con le Regole per celebrarli negli altri tempi dell'Anno privatamente. Con un divoto Efercizio in offequio della Santiffima Vergine del Buon Configlio da farfi in nove giorni, ovvero in nove Sabbati dell'anno, ovvero per apparecchio alla fua Fefta. 1764. in 24. L. : 4

Trattato di Miniatura per imparare facilmente a dipingere fenza maeftro, in 12. L. 1:10

il Trionfo di Clelia drama per mufica, del S. Ab. Pietro Metaftafio, rapprefentato in occafione del Feliciffimo Parto di fua Altezza Reale l'Arciducheffa Ifabella, per comando degl' auguftiffimi Regnanti. in 12. Vienna 1762. L. :15

la Turca in cimento offia l'avventure di Zelmira fcritte da lei medefima. in 8. t. 2. L. 5:

la Verità difefa col difvelarfi nella fincera efpofizione de' fatti finiftramente accennati contro la Comp. di Gesù da celebri Rifleffionifti ec. fatta dare alle ftampe da S. E. il Signor

D.

D. Trojano Spinelli, Patrizio Napolitano ec. in 8. Firenze 1761. L. 8:

—— detta in Foglio. L. 8:

Veglie piacevoli di Domenico Maria Manni, ovvero Vite de' più bizzarri e giocondi Uomini Toscani, le quali possono servire di trattenimento. III. Ediz. ricorretta, ed accresciuta dall'Autore. in 8. Tomi 4. 1763. L. 4:

Via Crucis del nostro Signor Gesù Cristo che spiega l'Origine, Progresso, Dilatazione ec. della Via Crucis. 12. 1764. L. : 2

Via Spirituale per incamminarsi al Cielo, con la scorta delli due Sacramenti Confessione, e Comunione del Rev. P. Pietro Giustinelli della Compagnia di Gesù. Seconda Edizione. in 24. 1764. L. 1:

Viaggio in Guinea contenente un'esatta descrizione della Storia Naturale, e del Traffico delle Terre Litterali, loro Religione, Governo, e costumi, con altre rarità finora incognite agli Europei del Sig. Guglielmo Bosman. Venezia in 8. Tom. 3. fig 1752. L. 9:

Vita e Morte del P. Luigi Giacinto Ferreri Gesuita. in 8. Milano 1754. L. 2:10

Vita di Monf. Antonio Godeau Vescovo di Vence, scritta dal P. D. Arnaldo Speroni Decano Benedittino Casinense. in 4. 1762. L. 2:

la Vita ordinata. Raccolta di varie Pratiche, e Massime Cristiane indirizzata a chi a fatti i santi Esercizj spirituali, per conservarne il Frutto; è opportuna ad ogni ordine di persone. in 12. *sotto il Torchio*. 1766. L. 1:

Vita del Venerab Servo di Dio D. Giambattista Nani Patrizio Veneto, e Monaco Benedittino Casinense di S. Giorgio Maggiore di Venezia. fol. fig. 1762. L. 3:

Vita della Venerabile Paola Gambara Costa di Brescia Contessa di Bene; data in luce dal P. Diodato di Cuneo Min. Osserv. in Venezia. 1760. L. 1:

Vita del Venerab. Servo di Dio Padre Luigi la Nusa della C. di Gesù, detto l'Apostolo della Sicilia. in 4. 1765. L. 3:

Vita e Virtù di Suor Maria Geltrude Cattarina Budrioli da Forlì Monaca Cappuccina Professa, descritta dal P. A. M. Berti in 8. 1763. L. 1:

Vita d'Arlotto Mainardi Pievano di S. Cresci a Majuoli, del Sig. Domenico Maria Manni, e da lui in questa terza Ediz. corretta, ed accresciuta. Giuntovi un Canto d'incerto Autore in lode della pazzia di Bettina Veneziana, col suo ritratto in Rame. in 8. 1760. L. 1:10

Volgarrizzamento del Libro di S. Bernardo della Considerazione mandato ad Eugenio III. ed ora tradotto in lingua Italiana. in 8. 1759. L. 2:

Vita del B. Pietro Cotone della C. di G. scritta dal P. Pier Giuseppe Orleans Gesuita. in 8. 1751. L. 2:10

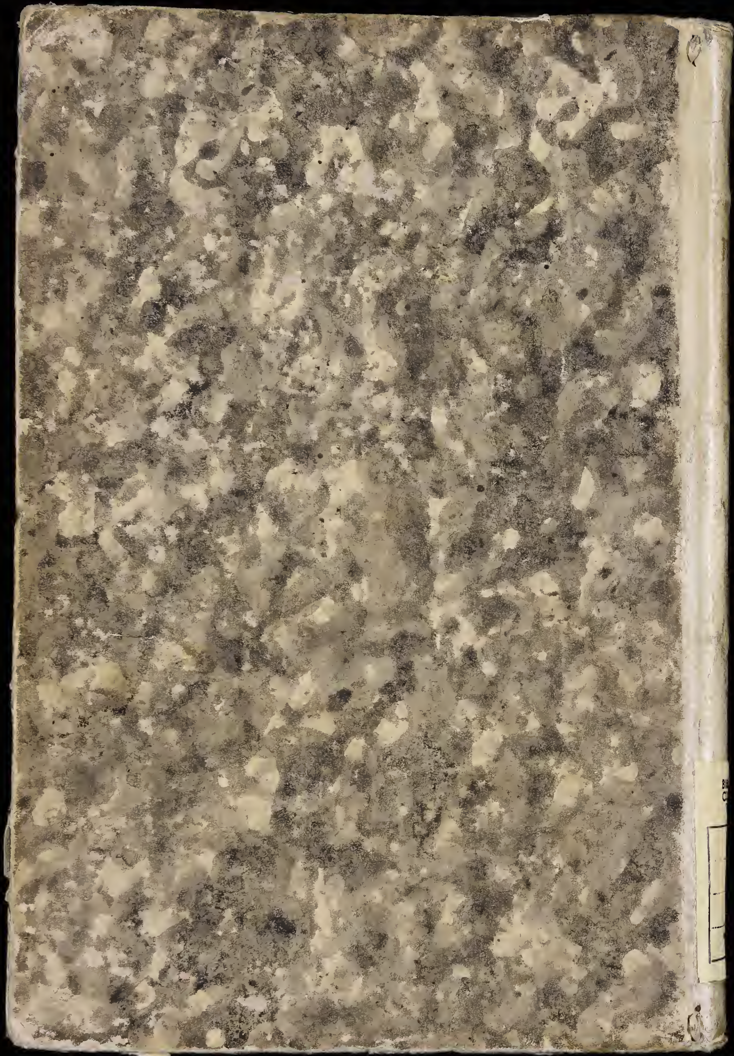
Vita di S. Aurelio Agostino Vescovo d' Ippona scritta da S. Possidio Vescovo di Calama tradotta da un Autore Anonimo, seconda Edizione ridotta secondo il testo latino de' migliori co-

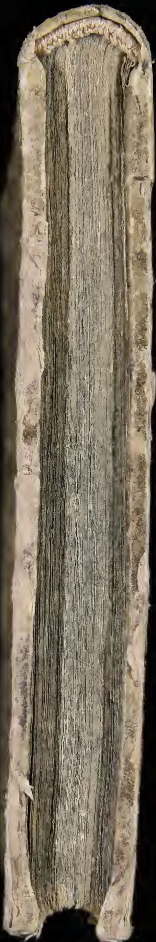
codici MS. ed accresciuto di alcune note . in 8. Milano 1764. L. 1:10

Nuovo Vocabolario Italiano, e Latino per uso delle scuole raccolto dal P. Carlo Mandosio ed in questa edizione molto accresciuto. in 8. t. 2. 1765. L. 2:10

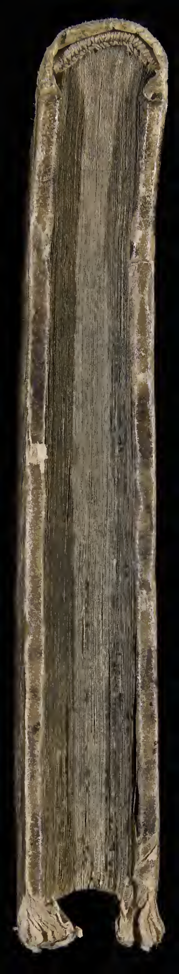
Oltre gli accennati Libri, trovasi ancora vendibile nel mio Negozio a giusti prezzi un copioso Assortimento d' altri Libri moderni di Venezia, d' Italia, e di Paesi Oltramontani, descritti in altro maggior Catalogo.











RAGIONAMENTI

INTORNO ALLA

LEGGE NATURALE

E

